

15

Percorsi di informazione ed approfondimento  
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

**p.44 PROFESSIONE**

D.L. 63/2013: l'impatto sui tecnici e sugli operatori

**p. 57 I F9 NN5**

Nuove disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro

**p., \* 5 BH-B7 9 B8 -C**

Quando utilizzare la deroga nella prevenzione incendi?

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento  
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,  
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 luglio 2013**

© **2013 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

**Sede legale e Amministrazione:**

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

*a cura della Redazione*

**Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: [redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com](mailto:redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com)

### Sommario

	pag.
<b>NEWS</b>	
<b>Immobili – Impiantistica - Lavoro, previdenza e professione - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Ambiente, suolo e territorio – Sicurezza ed igiene del lavoro - Appalti – Edilizia e urbanistica</b>	<b>4</b>
<b>RASSEGNA NORMATIVA</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione – Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Chimica e alimentare</b>	<b>23</b>
<b>RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA</b>	
<b>Impiantistica - Appalti – Ambiente, suolo e territorio – Rifiuti e bonifiche - Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro – Lavoro, previdenza e professione</b>	<b>29</b>
<b>APPROFONDIMENTI</b>	
<b>Lavoro, previdenza e professione</b>	
<b>D.L. 63/2013: L'IMPATTO SUI TECNICI E SUGLI OPERATORI</b>	
<i>In vigore dal 6 giugno scorso, il decreto è diventato immediatamente popolare presso l'opinione pubblica perché estende il periodo nel quale si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazioni e proroga, elevandone l'aliquota di detraibilità al 65%, quelle del 55% per riqualificazioni energetiche. Ma c'è un altro aspetto, poco pubblicizzato, importante per tecnici e operatori immobiliari: il decreto manda in pensione l'Attestato di certificazione energetica, che viene sostituito in toto dall'Attestato di prestazione energetica, e ribadisce la sussistenza dell'Attestato di qualificazione energetica, della cui esistenza e utilità (quasi) ci eravamo dimenticati. Un provvedimento, pertanto, estremamente ricco di contenuti che richiede un'analisi attenta per capire le novità che vengono introdotte nei diversi ambiti in cui interviene.</i>	
Luca Rollino Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, n. 933, 15 luglio 2013	<b>44</b>
<b>Economia, fisco, agevolazioni e incentivi</b>	
<b>MODELLI 770/2013 SEMPLIFICATO E ORDINARIO – NOVITÀ</b>	
<i>I Modd. 770/2013, Semplificato e Ordinario, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione, sono stati approvati rispettivamente mediante più provvedimenti ministeriali (Prov. Agenzia Entrate 15.1.2013, nn. 2013/5268 e 2013/5270).</i>	
Roberta Braga, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, n. 27, 12 luglio 2013	<b>50</b>
<b>Chimica e alimentare</b>	
<b>COME VALUTARE IL RISCHIO SUGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI</b>	
<i>Il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi deve essere in grado di identificare e di classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione. Dunque, un rischio chimico si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio, sia la presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico) sia la presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).</i>	
Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, n.13, 9 luglio 2013	<b>55</b>
<b>OSSERVATORIO DEI PERITI INDUSTRIALI SU FORMAZIONE, INDUSTRIA, CULTURA DI IMPRESA, UNIVERSITÀ, MANAGEMENT</b> <b>OpificiumNews24</b>	<b>2</b>

## Chimica e alimentare

### NANOMATERIALI APPLICATI ALLA COSMESI TRA SICUREZZA DEI PRODOTTI E REACH

*Le nanotecnologie costituiscono attualmente la base di numerose applicazioni pratiche e possono offrire ulteriori possibilità di migliorare la qualità della vita e la protezione dell'ambiente, oltre che di aumentare la competitività dell'industria europea. Soprattutto negli ultimi due decenni, vi è stato un graduale aumento delle conoscenze nell'ambito delle nanoscienze e dell'applicazione industriale delle nanotecnologie. La legislazione di sicurezza e ambiente dell'Unione europea non ha fornito ancora disposizioni specifiche ai nanomateriali, a eccezione del "Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici", il quale ha previsto, all'art. 16, con le misure che consentano di controllare gli agenti inquinanti mediante attività di sorveglianza, un trattamento distinto e alcune norme di sicurezza e di ambiente.*

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, n.13, 9 luglio 2013

65

## Sicurezza ed igiene del lavoro

### NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

*Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per quanto concerne specificamente il tema della sicurezza sul lavoro, prevede numerosi interventi di semplificazione di adempimenti formali. Tra questi si segnala la norma volta a snellire la documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).*

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - professioni-imprese24.ilsole24ore.com, 5 luglio 2013

71

## Antincendio e prevenzione incendi

### QUANDO UTILIZZARE LA DEROGA NELLA PREVENZIONE INCENDI?

*A volte può capitare che i soggetti, sottoposti ai controlli di prevenzione incendi per le attività indicate all'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, non possano rispettare integralmente la specifica normativa di prevenzione incendi (cosiddetta norma di carattere verticale) perché particolari esigenze tecnico-produttive lo impongano o per motivi connessi alla particolare conformazione dei luoghi di lavoro, delle specificità dei cicli di lavorazione ecc., insomma, siano costretti a ricorrere all'istituto della "deroga" a causa delle intrinseche "peculiarità caratteristiche dell'attività".*

*Basti pensare, per esempio, agli insediamenti e agli edifici realizzati in un arco temporale misurabile in decenni, non modificabili con interventi strutturali e impiantistici invasivi, dove non è possibile prescrivere soluzioni deterministico-prescrittive valide per tutte le situazioni. E' rilevante, in tutte queste ipotesi, la necessità di attuare misure ritagliate sulle esigenze di singoli ambiti laddove, oggettivamente, non possono essere resi conformi alle disposizioni generali. In tutti questi casi è prevista, quindi, la possibilità di presentare, da parte degli interessati, anche per attività che non rientrano tra quelle soggette ai controlli ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, un'istanza motivata di deroga al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.*

Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 9 luglio 2013, n. 13

86

## L'ESPERTO RISPONDE

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Appalti – Lavoro, previdenza e professione**

92

## News

### Immobili

#### ■ Immobili sul mercato con il «bollino»

##### Passo dopo passo



#### 01 Anche l'annuncio deve contenere l'«indice di prestazione»

- Gli annunci immobiliari per vendere o affittare un immobile devono riportare l'indice di prestazione energetica e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare
- La novità è che l'omissione di queste informazioni è ora punibile con una sanzione amministrativa a carico del proprietario che va dai 500 ai tremila euro. Il decreto non chiarisce a chi spettano i controlli e le sanzioni



#### 02 Per gli affitti informazioni chiare già all'inizio delle trattative

- L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio anche per gli immobili da affittare. Il proprietario deve renderlo disponibile già all'avvio delle trattative e consegnarlo al termine
- Nel contratto di locazione va inserita una clausola con cui le parti si danno atto di aver ricevuto le informazioni sui consumi dell'immobile e la documentazione, comprensiva dell'attestato



#### 03 Nell'atto di acquisto la dichiarazione per la consegna del certificato

- Il proprietario deve mettere a disposizione l'attestato di prestazione energetica, già all'avvio delle trattative
- Secondo la normativa nazionale il proprietario deve consegnare l'attestato all'acquirente e questo adempimento va indicato nel rogito
- In caso di edifici in costruzione l'attestato va consegnato insieme alla dichiarazione di fine lavori



#### 04 Le procedure seguono le disposizioni regionali

- Il nuovo certificato energetico (Ape) tiene conto anche dei consumi per il raffrescamento estivo. Vale dieci anni a meno di pesanti ristrutturazioni o mancati controlli sugli impianti
- In Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta, Emilia Romagna e nelle province di Trento e Bolzano continuano a prevalere le regole locali per il rilascio del certificato energetico, le sanzioni e le procedure



#### 05 «Mulle» salate per i soggetti che ignorano l'adempimento

- In caso di mancata consegna dell'attestato nelle compravendite per il proprietario o il costruttore scatta una sanzione da tremila a 18mila euro
- In caso di mancata consegna dell'attestato nelle locazioni la sanzione va da 300 a 1.800 euro
- Per il progettista che redige un attestato non conforme la sanzione va dai 400 ai 7.200 euro

Dal 6 giugno, il certificato energetico (l'Ace, ovvero attestato di certificazione energetica) è stato sostituito dall'Ape (acronimo di attestato di prestazione energetica). L'obiettivo è quello di uniformare la normativa interna italiana in tema di prestazione energetica degli edifici alle prescrizioni dettate dall'Unione europea, che prevedono, ad esempio, il monitoraggio dei consumi anche per la climatizzazione estiva. Ma non si tratta solo di un cambio di nome. A differenza del vecchio Ace, il nuovo Ape, regolato dal Dl 63/2013:

è rilasciato nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la conseguenza dell'applicabilità al certificatore delle sanzioni penali (articolo 76, Dpr 445/2000); deve essere redatto con nuove modalità di calcolo. Tuttavia, in attesa di quest'ultime, nel periodo transitorio i nuovi Ape sono allestiti sulla base delle linee guida approvate con Dm 26 giugno 2009, come integrate dalla legislazione regionale, se l'Ape dura dieci anni dal suo rilascio, a meno che l'unità immobiliare subisca interventi tali da modificare la sua classe energetica. La durata decennale è peraltro subordinata al rispetto delle norme sui controlli di efficienza energetica degli impianti termici (a tal fine è previsto che i libretti di impianto siano allegati all'Ape) perché, in caso contrario, l'Ape perde efficacia con il 31 dicembre dell'anno in cui è prevista la prima scadenza dei controlli non rispettata.

Il vecchio Ace non va del tutto in pensione: la nuova legge precisa che l'obbligo di dotare l'edificio di un Ape non sussiste «ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE». Pertanto, chi ha in mano un Ace rilasciato fino al 5 giugno 2013, non scaduto (durava vent'anni, ma è presumibile che la sua durata sia ora implicitamente ridotta a dieci anni, per allinearsi con l'Ape) e ancora in corso di validità (non lo sarebbe ad esempio se l'edificio per cui l'attestato è stato rilasciato è stato sottoposto a una notevole ristrutturazione) può tranquillamente continuare a utilizzarlo.

L'Ape deve essere rilasciato:

8al termine dei lavori e a cura di chi li ha effettuati, per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di lavori di ristrutturazione importanti (e cioè con interventi su oltre il 25% della superficie dell'involucro del l'intero edificio);

8dal proprietario dell'immobile, in caso di vendita o di locazione a un nuovo locatario (o, come prevede un emendamento inserito nella fase di conversione del decreto, anche in caso di cessione a titolo gratuito).

Il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse (e cioè, ad esempio, alla stipula del contratto preliminare). Invece, in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e dovrà produrre l'Ape nella fase di richiesta dell'agibilità.

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve inoltre essere inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

La prestazione energetica dell'immobile è peraltro rilevante anche prima della stipula di questi contratti: gli annunci di vendita o di locazione (su qualsiasi mezzo di comunicazione) devono riportare «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente».

(Angelo Busani, Il Sole 24 ORE – Guida pratica-Certificazione energetica, 8 luglio 2013)

#### ■ Il certificato sui consumi si consegna in anticipo

Le nuove norme in tema di prestazione energetica degli edifici introdotte dal decreto legge 63/2013 hanno un significativo impatto anche sulla contrattualistica inerente i trasferimenti immobiliari. E non si tratta solo dei contratti "definitivi" (cioè quelli con i quali si trasferisce la proprietà, il cosiddetto rogito notarile) ma anche della contrattazione preliminare, vale a dire quella con la quale i contraenti programmano un futuro trasferimento immobiliare, obbligandosi alla stipula del contratto definitivo.

A quest'ultimo riguardo, la nuova legge infatti prevede che:

nel caso di vendita di un edificio "futuro" (e cioè ancora da costruire, la cosiddetta vendita sulla carta o in pianta) il venditore deve fornire all'acquirente evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio: quindi è opportuno inserire nel contratto, in apposita clausola, che il venditore ha dato l'informativa contenente la sua previsione sulla futura classe di prestazione energetica; successivamente, a fine lavori, prima del rilascio del certificato di agibilità (secondo un emendamento inserito nel DL 63 in fase di conversione), il venditore deve materialmente consegnare all'acquirente l'attestato di prestazione energetica;

in relazione al fatto che gli immobili in vendita devono essere immessi sul mercato mediante annunci (su qualsiasi mezzo di comunicazione) che riportino «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente», all'atto dell'avvio di trattative preordinate all'eventuale stipula di un contratto di compravendita immobiliare il proprietario deve «rendere disponibile» l'Ape al potenziale acquirente;

alla fine delle trattative (e, quindi, alla stipula del contratto preliminare oppure all'atto dell'accettazione, da parte dell'acquirente, della proposta di vendita da parte del venditore oppure

unitamente alla comunicazione all'acquirente dell'accettazione, da parte del venditore, della proposta di acquisto formulata dall'acquirente) il venditore deve consegnare l'Ape alla sua controparte (e quindi ben prima della stipula del rogito); quindi è opportuno che, nel testo del contratto preliminare, si dia conto di questa avvenuta consegna.

Oneri documentali poi sono prescritti anche per la redazione del rogito notarile. In generale, è prescritto che nei contratti di vendita deve essere inserita una apposita clausola con la quale l'acquirente dia atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'Ape, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Per gli immobili siti nelle Regioni (ad esempio: la Lombardia) la cui legislazione locale abbia prescritto la materiale allegazione al rogito dell'attestato energetico, occorre appunto fisicamente accludere l'Ape al contratto.

È importante notare che questi obblighi non possono essere derogati: vale a dire che i contraenti non possono mettersi d'accordo e fare a meno di seguire le prescrizioni (ad esempio, non allegare l'Ape al rogito, nelle Regioni ove è prescritto; oppure esonerare il venditore dal dotare di Ape l'immobile oggetto di vendita). Si tratta infatti di norme preordinate all'interesse generale (e perciò inderogabili) e non al singolare interesse dei singoli soggetti coinvolti da una trattativa immobiliare: lo si ricava sia dal dettato stesso della normativa, sia dalla considerazione delle sanzioni che sono apprestate per alcune violazioni (si veda l'articolo accanto).

La previsione delle sanzioni pecuniarie di natura amministrativa, tra l'altro, risolve una volta per tutte l'annoso problema di qualificare adeguatamente l'irregolarità che contraddistingue il contratto per il quale le prescrizioni descritte sopra non siano rispettate. Ebbene, dato che la legge appresta una sanzione specifica per queste evenienze, non si può ritenere che la mancanza dell'Ape o qualsiasi sua irregolarità compromettano la validità del contratto, il quale, quindi, è valido ed efficace a prescindere dal rispetto della normativa in tema di Ape.

#### *La tempistica*

La vendita sulla carta

- In caso di acquisto di un immobile ancora in fase di costruzione il costruttore deve dare informazioni sull'indice di prestazione energetica futura.

È opportuno inserire

nel contratto una clausola in cui le parti si danno atto di avere ricevuto questa informazione

L'immobile in costruzione

- L'Ape, l'attestato di prestazione energetica deve essere consegnato dal costruttore nella fase finale insieme con il certificato di agibilità

L'offerta sul mercato

- L'annuncio con la proposta di vendita (pubblicato su qualsiasi mezzo di comunicazione) deve indicare l'indice di prestazione energetica e la classe energetica dell'immobile, informazioni da fornire anche nella fase delle trattative

Il preliminare di vendita

- All'atto della stipula del contratto preliminare di compravendita o di accettazione della proposta di vendita il venditore deve consegnare l'Ape all'acquirente. L'obbligo non è derogabile, né è più ammessa l'autocertificazione dell'appartenenza all'ultima classe, la G

(Angelo Busani, Il Sole 24 ORE – Guida pratica-Certificazione energetica, 8 luglio 2013)



## Impiantistica

### ■ In condominio fondo-lavori per la caldaia

Chiarite le regole per la conduzione delle caldaie nei condomini con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno del Dpr 74/2013 in materia di impianti termici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria che trova applicazione in quelle regioni che non abbiano autonomamente provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce (oggi superata dalla 2010/91/Ue).

In condominio, il responsabile dell'impianto termico è l'amministratore. A lui, quindi, sono affidati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto stesso e il rispetto delle

disposizioni di legge in materia di efficienza energetica. L'assemblea può però deliberare di affidare tale incarico, con un contratto scritto, a un terzo responsabile. Quest'ultimo risponderà però del mancato rispetto delle norme.

Si possono però verificare due casi particolari che dovranno fare i conti con la riforma del condominio (legge 220/2012) entrata in vigore il 18 giugno 2013: a) impianto non conforme prima dell'affidamento dell'incarico; b) impianto che va fuori legge nel corso del contratto. Nel primo caso la delega al terzo responsabile non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla messa a norma. La riforma del condominio, però, ha previsto che in caso di opere di manutenzione straordinaria, deve obbligatoriamente essere costituito un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori. Tale adempimento è condizione di validità della delibera stessa che, in assenza della raccolta di tutti i denari, non diverrà perfetta. L'amministratore non potrà quindi sottoscrivere il contratto. In assenza della provvista la responsabilità rimarrà in capo all'amministratore. Questi dovrà agire con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo se vorrà trasferire sui condomini la responsabilità.

Si può anche verificare, che, nel corso del contratto, sia obbligatorio effettuare interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico e alla sua rispondenza alle prescrizioni normative. In questo caso, il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta all'amministratore l'esigenza di effettuare gli interventi. L'amministratore dovrà convocare immediatamente assemblea per autorizzare con apposita delibera l'effettuazione delle opere. Tale incarico, però, deve essere conferito entro 10 giorni dalla comunicazione all'amministratore. Stante quanto sopra, la delibera non sarà perfezionata se, oltre alla stessa, l'amministratore non sarà in possesso di tutti i fondi. Circostanza che nella pratica è di quasi impossibile realizzazione.

In assenza, decade automaticamente la delega del terzo responsabile. Quest'ultimo dovrà immediatamente informare la Regione o Provincia autonoma della decadenza e dei motivi che l'hanno determinata. Gli organi competenti saranno quindi in grado di emanare le sanzioni. Non si ritiene che, stante l'urgenza, sussista la competenza dell'amministratore di affidare le opere senza autorizzazione dell'assemblea visto che normalmente ci sono i tempi tecnici per la convocazione.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è uscito anche il Dpr 75/1013, che regola i requisiti dei professionisti che possono rilasciare la certificazione energetica dell'edificio, i cui contenuti erano stati anticipati sul Sole 24 Ore del 19 giugno scorso.

(Edoardo Riccio, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 2 luglio 2013)

#### ■ Troppi impianti elettrici non a norma

Insieme con i trasporti e le infrastrutture è l'altro punto forte della "roadmap" con la quale le imprese dell'elettrotecnica e dell'elettronica italiane vogliono giocare il loro futuro.

Il presidente di Confindustria Anie, Claudio Andrea Gemme, lo ha detto molto chiaramente durante il suo intervento in assemblea: «Serve un grande piano di manutenzione dell'esistente» che si declina da una parte negli interventi «sugli impianti industriali già esistenti, ma obsoleti con un progetto serio e strutturato di revamping energetico» e dall'altro con «interventi sul parco immobiliare» attraverso «un programma di messa a norma e di adeguamento graduale degli impianti elettrici delle abitazioni civili e degli edifici pubblici».

I numeri fanno pensare che ci siano ampi margini di intervento visto che «su 28 milioni di edifici residenziali oltre un terzo, ovvero circa 10 milioni di immobili, non ha gli impianti elettrici a norma».

Una questione centrale, questa, in un momento in cui gli interventi edili dovranno necessariamente spostarsi dall'ambito delle nuove costruzioni a quello delle ristrutturazioni dell'esistente. In questo quadro sulla riqualificazione energetica degli edifici le imprese dell'elettrotecnica e dell'elettronica italiane vogliono dire la loro. Anche perché è difficile non riconoscere che un programma di riqualificazione energetica degli edifici ormai non può più prescindere da tecnologie come la domotica o l'automazione intelligente degli edifici.

Insomma, il problema della riqualificazione e anche quello della sicurezza – con la necessità di mettere a norma gli impianti elettrici – vanno ponendosi sempre di più come argomenti centrali. E per l'Anie rappresenta un tavolo al quale è necessario che a livello istituzionale si dia la necessaria importanza. Del resto proprio ora c'è da recepire la Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, alla quale il Parlamento sta lavorando. «In vista di questo recepimento – ha detto Gemme – non è più possibile ignorare i benefici delle tecnologie impiantistiche rappresentate da Anie in termini di efficienza e risparmio energetico».

Una tesi a sostegno della quale il presidente di Confindustria Anie porta a mo' di esempio un dato: «Si consideri il beneficio che potrebbe derivare da soluzioni innovative per ascensori e scale mobili che incidono per ben il 5 per cento sui consumi energetici dell'edificio».

Certo, ieri fra gli imprenditori del settore serpeggiava molto disincanto. Domenico Bosatelli, presidente Gewiss, domandava per esempio «perché in Europa in altri Paesi ci sono programmi per mettere gli impianti elettrici a norma e in Italia no».

(Andrea Biondi, Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 2 luglio 2013)

#### ■ Sugli impianti termici il certificatore è «doc»

Da domani (12 luglio) nuove regole per i proprietari immobiliari: entra in vigore il Dpr 75/2013, che stabilisce i requisiti dei professionisti e delle società che potranno sottoscrivere l'Ape, acronimo di Attestato di prestazione energetica, che sostituisce l'Ace, ovvero l'Attestato di certificazione energetica. E sempre domani (12 luglio) entra in vigore anche il Dpr 74/2013, che fissa invece le regole su controllo e manutenzione degli impianti termici (entrambe le norme sono state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» del 27 giugno).

L'Ape – entrato in vigore il 6 giugno e regolato dal Dl 63/2013, si veda anche il focus uscito con il Sole 24 Ore del 19 giugno scorso – risponde all'esigenza introdotta dalla Direttiva Ue 2002/91 di offrire all'acquirente o a chi prende in locazione un immobile un documento sul rendimento energetico e di conoscere gli eventuali miglioramenti da fare ai fini di un risparmio energetico. Ma senza i due Dpr attuativi restava di fatto poco utilizzabile. L'Ape deve essere rilasciato, nel caso di edifici di nuova costruzione o in caso di ristrutturazioni importanti, al termine dei lavori da chi li ha effettuati, e anche dal proprietario dell'immobile in caso di vendita o locazione; deve essere sottoscritto da un professionista abilitato o da una società, come le Esco (società specializzate nei servizi per il risparmio energetico), gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle che hanno al proprio interno un tecnico abilitato.

Per essere considerato tecnico qualificato, il professionista deve essere in possesso di una laurea tecnica o di un diploma sempre di natura tecnica. Deve, inoltre, disporre di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e di impianti. Non ci potranno essere conflitti d'interesse: l'incarico non potrà essere conferito al coniuge o ai parenti sino al quarto grado oppure ai tecnici coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o che hanno o hanno avuto un coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali utilizzati.

Non sarà facile far adottare queste nuove regole alle Regioni che, stante il vuoto normativo nazionale, avevano nel frattempo elaborato delle modalità diverse per la qualifica di certificatore.

Da non sottovalutare sono le sanzioni: il certificatore che rilascia un Ape non conforme rischia da 700 a 4.200 euro di multa, oltre alla segnalazione all'Ordine di appartenenza affinché provveda disciplinarmente. Al direttore lavori che al termine degli stessi non presenta al Comune l'Ape può essere applicata una sanzione che va dai 1.000 ai 6.000 euro. Lo stesso vale per il costruttore (3.000-18.000 euro) e per il proprietario (300-1.800 euro). Se, infine, i parametri e la classe energetica non compaiono nell'annuncio di vendita o affitto dell'immobile la multa va da 500 a 3.000 euro.

L'Ape dura dieci anni, sempre che nel frattempo l'immobile non venga sottoposto a una riqualificazione tale che ne modifichi le caratteristiche di consumo come, ad esempio, la sostituzione degli infissi o non vengano rispettate le norme sui controlli di efficienza energetica degli impianti.

Ed è qui che entra in gioco il secondo Dpr (74/2013), sempre in vigore dal 12 luglio, che detta criteri molto precisi proprio sull'esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici e sui soggetti responsabili (si veda anche Il Sole 24 Ore del 2 luglio scorso).

In particolare l'esercizio, la manutenzione e il controllo dell'impianto termico per la climatizzazione sia estiva che invernale e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che in condominio è l'amministratore ma che può delegarle a un terzo. Questi risponderà del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, sempre che l'atto di assunzione di responsabilità sia stato redatto in forma scritta e sottoscritto dal terzo contestualmente all'atto di delega.

*In sintesi*

#### 01 | I CERTIFICATORI

Entra domani in vigore il Dpr 75/2013 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 27 giugno), con i requisiti dei professionisti che possono rilasciare la certificazione energetica dell'edificio: devono essere in possesso di una laurea tecnica o di un diploma sempre di natura tecnica e devono inoltre disporre di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e di impianti

#### 02 | TERZO RESPONSABILE

Anche un'altra norma, strettamente collegata, entra in vigore domani: è il Dpr 74/2012, che regola invece gli obblighi e le responsabilità del «terzo responsabile» della gestione degli impianti termici, soprattutto nei condomini.

(Paola Pontanari, Il sole 24 ORE, 11 luglio 2013)



### Lavoro, previdenza e professione

#### ■ Il tecnico certificatore

Il 12 luglio prossimo entra in vigore il Dpr 75/2013 che finalmente, dopo otto anni di attesa, detta i requisiti che devono aver i tecnici chiamati a redigere l'attestato di prestazione energetica (Ape). Il decreto elenca i titoli di studio da possedere: in sostanza tutte le lauree tecniche e tutti i diplomi tecnici. Per l'abilitazione bisogna essere iscritti ad un Ordine professionale (laddove ne esista uno) e ottenere un certificato che attesti il possesso dell'esperienza nella progettazione di edifici o di impianti. Alcuni laureati (per esempio in matematica o in fisica), però, dovranno frequentare un corso abilitante di 64 ore che potrà essere organizzato da Ordini, Università, enti di ricerca, Regioni, Province autonome. Una delle novità più importanti recate dal Dpr è che ora potranno redigere l'Ape anche le Esco, gli enti pubblici, le società di ingegneria e quelle che hanno al loro interno un tecnico abilitato al rilascio dell'Attestato. Il privato che debba far redigere l'atto deve sapere che il tecnico incaricato non può essere il coniuge o un parente fino al quarto grado, né può esserlo un tecnico coinvolto in qualche modo con i produttori dei materiali utilizzati per la ristrutturazione energetica.

Ma queste regole trovano eccezioni nelle Regioni che hanno prodotto proprie leggi in materia. E così, per esempio, in Lombardia possono essere tecnici certificatori solo le persone fisiche; in Valle d'Aosta, Liguria, Bolzano e Lombardia il corso di formazione è obbligatorio per tutti; in Alto Adige può rilasciare l'attestato Casaclima solo l'omonima società. Il Dpr non pone limiti alle norme delle Regioni, ma chiama queste ultime ad un "graduato avvicinamento" alla disciplina nazionale (ma date le mille diversità, la cosa è oggettivamente non facile).

(Sintesi redazionale, 08 luglio 2013)

## Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

### ■ Durc, l'errore si sana in 15 giorni

Niente più brutte sorprese o esclusioni inattese dalle gare pubbliche per problemi legati alla regolarità contributiva: l'articolo 31 del decreto legge 69/2013, ha infatti razionalizzato la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, apportando alcune correzioni - meramente funzionali ma di notevole impatto per le aziende - nel Codice degli appalti pubblici, il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006. La nuova disciplina ha infatti modificato - introducendo alcune semplificazioni - l'articolo 118 del Codice, con un opportuno allentamento di alcune "tagliole" previste dalla norma.

#### POSSIBILE TORNARE IN REGOLA

In primo luogo - ed è questa la novità di maggior rilievo - è stato espressamente previsto all'articolo 31, comma 8 del DI 69/2013, che ai fini della verifica del rilascio del Durc, in caso di mancanza di requisiti per il rilascio, prima di emettere il documento negativo (che segnala pertanto la presenza di debiti del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali o assicurativi) o prima dell'annullamento del documento già rilasciato, l'ente competente a rilasciare il documento ha l'obbligo di informare l'interessato o il suo consulente del lavoro, con l'uso della posta elettronica certificata, del motivo della irregolarità riscontrata, indicandone analiticamente le ragioni e invitando il soggetto interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione. Niente più brutte sorprese o esclusioni inattese dalle gare pubbliche per problemi legati alla regolarità contributiva: l'articolo 31 del decreto legge 69/2013, ha infatti razionalizzato la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, apportando alcune correzioni - meramente funzionali ma di notevole impatto per le aziende nel Codice

degli - appalti pubblici, il decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006. La nuova disciplina ha infatti modificato - introducendo alcune semplificazioni - l'articolo 118 del Codice, con un opportuno allentamento di alcune "tagliole" previste dalla norma.

#### POSSIBILE TORNARE IN REGOLA

In primo luogo - ed è questa la novità di maggior rilievo - è stato espressamente previsto all'articolo 31, comma 8 del DI 69/2013, che ai fini della verifica del rilascio del Durc, in caso di mancanza di requisiti per il rilascio, prima di emettere il documento negativo (che segnala pertanto la presenza di debiti del datore di lavoro nei confronti degli enti previdenziali o assicurativi) o prima dell'annullamento del documento già rilasciato, l'ente competente a rilasciare il documento ha l'obbligo di informare l'interessato o il suo consulente del lavoro, con l'uso della posta elettronica certificata, del motivo della irregolarità riscontrata, indicandone analiticamente le ragioni e invitando il soggetto interessato a regolarizzare la sua posizione entro il termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione.

### Che cosa cambia

Le novità introdotte dal DI 69/2012 sulla regolarità contributiva e gli effetti rispetto al regime precedente

#### IL RILASCIO



##### 01 | DURC POSITIVO O NEGATIVO

Finora, il Durc era rilasciato positivo (se non si registravano pendenze con la Pa), o negativo (se si segnalavano debiti con Inps o Inail)

##### 02 | LA POSSIBILITÀ DI METTERSI IN REGOLA

Prima di rilasciare il Durc negativo o di revocare il Durc positivo già rilasciato, l'amministrazione invita l'interessato, tramite Pec (anche attraverso il consulente del lavoro), a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni. L'interessato può sanare le inadempienze e ottenere il Durc positivo

#### I DEBITI VERSO LA PA



##### 01 | BLOCCO TOTALE

Il pagamento dei crediti dell'imprenditore era bloccato per intero se venivano segnalate inadempienze dell'imprenditore verso la Pa

##### 02 | IL REGIME ATTUALE

Ora è trattenuta solo la parte di credito sufficiente a saldare i debiti verso gli enti, che sono pagati direttamente dal soggetto erogante le somme (in genere la stazione appaltante)

#### L'ACQUISIZIONE



##### 01 | L'UFFICIO SI MUOVE IN AUTONOMIA

Mentre il passato il Durc doveva essere acquisito dall'interessato, oggi il documento è acquisito d'ufficio in via telematica, anche ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva, per l'aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto, per il pagamento dei saldi. Deve essere nuovamente acquisito per il saldo finale

#### LA VALIDITÀ



##### 01 | TRE MESI DI DURATA

Prima delle modifiche introdotte dal DI 69/2013, il Durc aveva una validità massima di tre mesi

##### 02 | L'ESTENSIONE

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del Durc è estesa a 180 giorni, e il documento deve essere acquisito dalla stazione appaltante con strumenti informatici

Questa disposizione è sicuramente da accogliere con grande favore, poiché da un lato non attenua minimamente i controlli e i meccanismi di esclusione dalle gare o dalla sottoscrizione di contratti, di coloro che risultano non essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dall'altro lato, però, consente ai datori di lavoro di rimediare immediatamente a errori formali, dimenticanze, o a versamenti non eseguiti per momentanea carenza di liquidità.

Il termine di quindici giorni concesso dall'Amministrazione all'interessato per adeguare la propria posizione a quanto stabilito dalla legge, appare infatti assolutamente congruo e tale da non rallentare in modo sensibile i già farraginosi meccanismi delle gare pubbliche. Peraltro, assicura al datore di lavoro che sia incorso in violazioni minime o comunque sanabili, di rimanere in corsa negli appalti pubblici o di ottenere il pagamento del dovuto dalla pubblica amministrazione.

#### I PAGAMENTI DELLA PA

Un'altra novità introdotta dal cosiddetto decreto del fare riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione (DI 69/2013, articolo 31, comma 3): nel caso in cui sia riscontrata una inadempienza contributiva (non sanata nei quindici giorni), il soggetto pubblico tenuto al pagamento tratterrà ora solamente l'importo corrispondente all'inadempimento, provvedendo direttamente al versamento di questa somma agli enti previdenziali e assicurativi a credito ed emettendo regolarmente il certificato di pagamento in favore dell'imprenditore per il residuo.

In precedenza era invece previsto - sostanzialmente - il blocco dell'intero pagamento, con la conseguenza che anche per piccoli debiti contributivi o assicurativi l'imprenditore si vedeva sospesa l'erogazione di tutto il dovuto, spesso con sproporzioni assolutamente evidenti, con la conseguenza di privare l'azienda di liquidità importanti.

Anche questo provvedimento è certamente da ritenere positivo, poiché assicura comunque l'adempimento degli obblighi da parte dell'imprenditore - poiché la pubblica amministrazione trattiene il dovuto - ma, corrispondentemente, consente il pagamento di somme pacificamente dovute per lavori o servizi già prestati.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Norme e Tributi, 8 luglio 2013)

#### ■ Pompe di calore, sconti a confronto

Conviene il bonus del 65%, ma se non si paga un'Irpef elevata, c'è l'opzione Conto termico

Il testo del Ddl di conversione del decreto sull'efficienza energetica approvato la scorsa settimana al Senato ha riaperto l'eco-bonus alle pompe di calore. Il DI 63/2013 varato dal Governo all'inizio di giugno aveva infatti escluso dal perimetro degli sgravi del 65% sul risparmio energetico le spese per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Con un emendamento che ha cancellato quell'esclusione, lo stesso esecutivo è tornato sui suoi passi. La modifica sarà operativa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e rinfocola di fatto la partita degli incentivi alle pompe di calore, giocata da bonus fiscali e Conto termico.

Si è andati dunque incontro alle richieste di esperti e addetti del settore. Ma soprattutto degli utenti, visto il progressivo successo di una tecnologia vantaggiosa sotto il profilo economico ed energetico.

L'eco-bonus, salito dal 55 al 65%, dura fino al 31 dicembre 2013 (fino al 30 giugno 2014 per i condomini). Consente di detrarre dalle imposte, spalmato su dieci rate annuali, un importo massimo che, per la sostituzione di generatori termici, è di 30mila euro. Ogni contribuente può però detrarre la quota nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione: deve quindi valutare la capienza Irpef in relazione al proprio reddito, perché non c'è rimborso per le somme che eccedono l'imposta. Se si ha un basso reddito, e magari si portano già in detrazione altre somme come la spesa per il mutuo, si rischia di non poter accogliere anche solo in parte il bonus.

Stesso discorso per l'agevolazione del 50% sulle ristrutturazioni, prorogata per tutti i pagamenti effettuati fino a tutto il 2013 e con limite di detrazione pari a 96mila euro (tornerà al 36%, nei limiti di 48mila euro, dal 1° gennaio 2014). Questo bonus include in generale tutte le opere finalizzate al risparmio energetico, e nello specifico agevola (anche in assenza di interventi edilizi)

l'installazione di condizionatori in pompa di calore da usare anche ai fini del riscaldamento per l'inverno, a integrazione o sostituzione dell'impianto autonomo o centralizzato già esistente. A differenza del bonus del 65%, che agevola l'intervento solo se si tratta di impianto sostitutivo e non integrativo di quello esistente.

Fuori dalle agevolazioni fiscali, restano gli incentivi del conto termico: il regime di sostegno per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Non una detrazione d'imposta ma un contributo diretto del Gse, bonifico su conto corrente, a coprire parte dei costi sostenuti per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri dotati di pompe di calore, elettriche o a gas; o la sostituzione di scaldacqua elettrici con quelli a pompa di calore.

È vero che, rispetto ai bonus del 50 o 65%, il rimborso è molto più veloce (due anni, in rate uguali, per gli impianti di taglia domestica) ed è svincolato da calcoli fiscali. Ma la percentuale di questo "riorno" dipende molto dalle spese di installazione e dalle prestazioni dell'impianto, influenzate da variabili quali la taglia o la zona climatica. Così, mentre le stime ministeriali parlano di circa il 40%, il rimborso per la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore può in realtà rivelarsi assai più basso. Una percentuale fissa del 40% è prevista solo per la sostituzione degli scaldacqua a pompa di calore (tetto massimo di 700 euro).

Gli importi sono al netto del corrispettivo versato a copertura dei costi tecnico-amministrativi di Gse e Enea, pari all'1% del contributo totale riconosciuto (con un massimale di 150 euro). Ma il conto termico (che per i privati vede un impegno annuo complessivo pari a 700 milioni di euro) comprende le spese sostenute per diagnosi e certificazione per chi si avvale di un finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di servizio energia, anche tramite una Esco. Incentivate al 50% (5mila euro il valore massimo erogabile), queste spese non concorrono a determinare l'incentivo complessivo.

(Dario Aquaro, Il Sole 24 ORE – Casa 24 Plus, 11 luglio 2013)



## Ambiente, suolo e territorio

### ■ Il Parlamento europeo approva il ritiro di certificati Ets

Il Parlamento europeo ha accolto la richiesta avanzata dalla Commissione europea di ritirare dal mercato 900mila certificati del sistema Ets (Emission Trading System). Con una maggioranza piuttosto stretta (344 sì, 311 no e 46 astenuti) il Parlamento interviene così a sostegno del mercato di Co2 e ribalta la decisione presa soltanto lo scorso aprile. Saranno così ritirati dal mercato 900mila "permessi ad emettere" biossido di carbonio (ognuno equivalente a una tonnellata di emissioni in atmosfera). I certificati verranno reimessi nel mercato entro la fine del 2014. La decisione è stata motivata anche con l'intenzione di dare una scossa al mercato Ets, paralizzato dalla crisi, con conseguente collasso dei prezzi.

Il mercato Eu-Ets è stato lanciato nel 2005 per attuare le indicazioni del Protocollo di Kyoto e ridurre entro il 2020 le emissioni di anidride carbonica del 20% rispetto a quelle emesse nel 1990. Il mercato nel 2012 ha registrato 12.865 impianti industriali (di cui 1.119 in Italia) ad alto consumo energetico, nei settori della produzione di energia, del manifatturiero e delle compagnie aeree (che in totale producono il 40% del gas serra emesso nel nostro continente).

Negativo il parere di Federchimica, che ritiene il ritiro dal mercato dei certificati Ets una misura insufficiente a risolvere le criticità di fondo del sistema Ets, che necessita invece di una revisione profonda e coerente con la politica climatica dell'Onu. Inoltre, come intervento forzoso sul mercato, potrebbe avere conseguenze negative sui prezzi, sulla competitività e sull'occupazione e in definitiva potrebbe essere del tutto inutile all'obiettivo di ridurre le emissioni in atmosfera. Di segno contrario il giudizio rilasciato da Ecoway, il primo operatore italiano arrivato nella gestione e nel trading della commodity Co2: il ritiro delle certificazioni Ets è il segnale che per il Parlamento europeo il clima e l'ambiente sono delle priorità. Il sistema Ets si è dimostrato efficace: da quando è nato nel 2005 ad oggi le emissioni di biossido di carbonio hanno un prezzo chiaro e sono passate

dall'essere una variabile di processo ad essere una variabile di budget; sono diventate insomma un elemento di discussione nei consigli di amministrazione delle aziende. La conseguenza è che c'è stata una chiara tendenza a perseguire miglioramenti tecnologici volti a ridurre le emissioni (Sintesi redazionale, 4 luglio 2013)

■ **Imprese: con la nuova Aua solo una domanda via web**

Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 alla "Gazzetta Ufficiale" del 29 maggio 2013 n. 124 - costituisce l'ennesimo intervento di semplificazione che, al sistema "chirurgico" di eliminazione di passaggi burocratici non sempre necessari, preferisce l'accorpamento di competenze, nell'ambito di un provvedimento amministrativo unico. Infatti, a partire dal decreto "Semplifica Italia" (DI 9 febbraio 2012 n. 5 nel testo convertito dalla legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) il Governo prima e il Parlamento hanno ritenuto di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale delle piccole e medie imprese, in relazione agli impianti di modeste dimensioni, ovvero con scarse emissioni (quindi non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale).

*Le novità contenute nel Dpr 59/2013*

A tal proposito la nuova normativa ha disposto che:

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

Queste (poche) regole sono state trasfuse nel Regolamento pubblicato in questi giorni, che - a detta del Governo - dovrebbe garantire risparmi per le Pmi nell'ordine di alcune centinaia di milioni, ancorché non sono stimati gli oneri per la Pa per darne esecuzione.

La portata innovativa è certamente forte; la nuova Aua potrà sostituire sino a 7 autorizzazioni contenute nella legislazione ambientale e l'elenco potrà essere ulteriormente integrato dalla legislazione regionale applicativa.

La disposizione prevede la presentazione di un'unica domanda da inviare per via telematica a un apposito sportello (Suap); sarà poi questo che provvederà a inoltrare le richieste agli altri enti competenti. È previsto che il rilascio dell'Aua avvenga entro 90 giorni, ma i tempi possono allungarsi nel caso in cui sia necessaria la convocazione della Conferenza di servizi.

L'intervento regolamentare non ha quindi un effetto novativo sul sistema autorizzatorio ambientale; si tratta di un nuovo modello organizzativo che ha l'obiettivo di deburocratizzare il rapporto Pa/Pmi.

Restano invariati i contenuti, gli accertamenti, le valutazioni, le responsabilità di chi agisce nel presentare le domande e nel valutarle, mentre si stabilisce una tempistica certa per la conclusione dell'iter, senza per questo imporre alcuna forma di silenzio-assenso conseguente alla decorrenza dei termini.

**L'AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO**

Tra i primi temi sui quali è necessario avviare una riflessione vi è quello dell'ente competente al rilascio dell'Aua o - meglio - dell'ente presso il quale deve essere istituito lo sportello unico.

Il Regolamento si limita a stabilire che l'autorità competente è «la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale».

Delle due l'una: o il rilascio dell'Aua non può avvenire in attesa di un intervento legislativo regionale, oppure l'individuazione dell'Ente-Provincia è valida sin tanto che non intervenga una diversa disposizione regionale.

Quest'ultima interpretazione appare più corretta, anche in considerazione della sentita necessità di applicare immediatamente la norma, per rilanciare il sistema economico in crisi.

Non a caso l'articolo 10, comma III, del Regolamento non condiziona la presentazione delle domande all'adozione di un Dm applicativo pur previsto, ma obbliga a presentare la domanda di Aua («...le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate...») dimostrando così il favor del legislatore per una applicazione immediata.

Alla stessa conclusione si perviene accertando quale sia l'Ente preposto al rilascio dei sette sub-provvedimenti sostituiti (accorpati). Nella maggior parte dei casi si tratta proprio della Provincia.

Per completezza va segnalato che il parere della Conferenza unificata sulla bozza di Regolamento (Rep. n. 136/cu del 22 novembre 2012) prevedeva la competenza in capo alle regioni, salvo naturalmente l'intervento legislativo regionale.

Si è detto che la domanda per l'Aua è presentata a un apposito Sportello unico. Un caso analogo a quanto accade - ad esempio - in occasione del rilascio del permesso di costruire (l'ex concessione edilizia).

Il Dpr 380/2001 e successive modifiche ha imposto la costituzione di uno Sportello unico per l'edilizia che rappresenta «l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte». L'istituzione dello Sportello, nel caso del procedimento edilizio, è accompagnata da un quadro normativo articolato (il Testo unico appunto) che aiuta l'interprete a comporre la situazione. Non solo.

Nella logica della (vera) semplificazione la norma dispone che una serie di interventi sono sostanzialmente "liberalizzati" (si pensi alla Scia, piuttosto che agli interventi non sottoposti ad alcun atto abilitativo, ex articolo 6).

Il Regolamento in esame, invece, intanto (incomprensibilmente) non si inserisce nel relativo Testo unico (il Dlgs 152/2006 e modifiche) ma, soprattutto, lascia del tutto invariati sistemi e regole dei provvedimenti sottostanti, i quali vengono degradati a sub-provvedimenti di un procedimento unitario.

(Sandro Campilongo, Xavier Santiapichi, Il Sole 24 ORE - diritto24.ilsole24ore.com, 10 luglio 2013)



## Sicurezza ed igiene del lavoro

### ■ Formazione sulla sicurezza più semplice con i crediti

Formazione con lo sconto nel decreto del fare. Il DI 69/2013 è intervenuto, infatti, sul sistema di formazione disegnato dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e completato dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e poi dagli accordi del 21 dicembre 2011 per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Le disposizioni di carattere generale non prevedevano la possibilità di riconoscere crediti formativi a coloro che, nell'ambito del lavoro, svolgessero più funzioni soggette a obbligo formativo: in pratica, ad esempio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno, essendo anche un lavoratore, doveva conseguire la formazione obbligatoria, sia come Rspp, sia come lavoratore, affrontando spesso lo stesso argomento, con dispersione di tempo e di risorse economiche a carico del datore di lavoro, che si vedeva costretto a dover assicurare al proprio dipendente una formazione sostanzialmente doppia su vari argomenti.

#### LA MODIFICA

Con un provvedimento che può consentire notevoli risparmi ai datori di lavoro, e senza allentare la tensione sugli obblighi di formazione (fondamentali per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro), il legislatore ha sanato una situazione che appariva paradossale: in tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti nel Testo unico sicurezza, in cui i contenuti si sovrappongano in tutto o in parte a quelli previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è riconosciuto un

credito formativo per la durata e i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati (è quanto dispone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 32 del Dlgs 81/08, introdotto dall'articolo 32 del Dl 69/2013).

Il provvedimento interessa una platea di addetti piuttosto estesa: in primo luogo coloro che per acquisire i titoli per poter esercitare la funzione di Rspp devono frequentare i corsi di formazione, perché non hanno una delle lauree elencate nel comma 5 dell'articolo 32 del Testo unico (ad esempio, laurea in ingegneria civile, ambientale, industriale o dell'informazione, scienze dell'architettura, scienze e tecniche dell'edilizia), e in generale gli Rspp che, indipendentemente dal tipo di laurea conseguita, sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento per mantenere l'abilitazione.

Il Dl 69/2013 ha poi aggiunto il comma 14-bis all'articolo 37 del Testo unico, ampliando la platea degli interessati sostanzialmente a tutti i datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, che si vedranno riconosciuti crediti per i corrispondenti argomenti affrontati, in tutti i casi in cui due o più percorsi formativi vadano a sovrapporsi. Il lavoratore che ricopre anche la carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dunque, dovrà frequentare una sola volta i corsi di formazione per gli argomenti previsti nei due percorsi, come ad esempio il modulo giuridico, sostanzialmente comune per i due ambiti formativi. Resta da vedere se le disposizioni sulla formazione saranno modificate nell'iter di conversione del Dl, iniziato dalla Camera. Questa settimana arriverà il parere della commissione Lavoro, che dovrebbe sollecitare emendamenti proprio su questi temi.

È bene ricordare, infine, che, salvo proroghe, scade l'11 luglio il termine per completare la formazione di dirigenti e preposti in base all'accordo della Conferenza Stato-Regioni pubblicato a gennaio 2012.

#### SANZIONI INASPRITE

Il Dl 76/2013 sul lavoro ha previsto, dal primo luglio 2013, l'adeguamento del 9,6% delle sanzioni pecuniarie per le contravvenzioni relative all'igiene e alla sicurezza sul lavoro, per la violazione delle norme sulle visite preassuntive, sul Durc e per il mancato rilascio (o mancato uso) del tesserino di riconoscimento ai lavoratori. Le sanzioni saranno aggiornate ogni 5 anni in base all'indice Istat.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 8 luglio 2013)

■ **Da luglio sanzioni più care ma vale il criterio del favor rei**

Dal 1° luglio è scattata la rivalutazione del 9,6% delle sanzioni penali e amministrative previste dal Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta delle ipotesi sanzionatorie previste dal Dlgs 81/2008, come modificato dal Dlgs 106/2009. Quest'ultimo decreto aveva inserito, all'articolo 306, il comma 4-bis con il quale veniva stabilito che le ammende previste in riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Tu, nonché da atti aventi forza di legge, vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore (15 maggio 2008) del decreto 81/2008. La misura della rivalutazione è pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

In sede di prima applicazione della rivalutazione, il Dl 76/2013 ha fissato l'aumento nella misura del 9,6%, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Sul punto è già intervenuto il ministero del Lavoro il quale, con lettera circolare 12059 del 2 luglio, ha precisato che al momento non va applicato alcun arrotondamento. Inoltre, tenendo conto del principio del favor rei, si può ritenere che la rivalutazione non debba applicarsi alle violazioni commesse prima del 1° luglio 2013, indipendentemente dalla data di accertamento.

A differenza dell'importo delle sanzioni originarie destinate all'erario e al fondo infortuni, i

<b>Gli aumenti</b>		A CURA DI <b>Roberto Caiazza</b>
<b>In nuovi importi delle principali sanzioni in materia di prevenzione infortuni</b>		
<b>Sanzione penale e importo sanzione pecuniaria fino al 30/6/2013</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Importo sanzione pecuniaria dall'1/7/2013</b>
<b>TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DLGS 81/2008)</b>		
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro	A carico del progettista per non aver osservato le disposizioni di cui al Tu (art. 22)	Da 10.960 a 43.840 euro
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	A carico del datore di lavoro per omessa nomina del Rspp, omessa valutazione dei rischi e omessa redazione documento di Vdr (art. 55.1)	Da 2.740 a 7.014 euro
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	A carico del coordinatore per la progettazione per aver omesso di redigere il piano di sicurezza per la progettazione (art. 91.1)	Da 2.700 a 7.014 euro
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro	A carico del datore di lavoro edile per aver omesso di redigere il Pos (art. 96.1.g)	Da 2.196 a 8.768 euro
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro	A carico del datore di lavoro per aver omesso di attuare le misure antincendio (art. 46.2)	Da 1.315 a 5.699 euro
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro	A carico del committente lavori edili per aver omesso di verificare l'idoneità tecnica professionale delle imprese affidatarie (art. 90.9.a)	Da 1.096 a 5.261 euro
Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro	A carico del preposto in quanto ha omesso di vigilare, verificare, informare i lavoratori sulle misure di sicurezza in azienda (art. 19.1)	Da 438 a 1.315 euro
<b>Importo sanzione penale fino al 30/6/2013</b>	<b>Norma violata</b>	<b>Importo sanzione pecuniaria dal 1/7/2013</b>
<b>SICUREZZA NEI LAVORI SOTTERRANEI (DPR 320/1956)</b>		
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 euro	A carico del datore di lavoro per non aver, tra l'altro, affidato nei lavori in sotterraneo, la direzione e sorveglianza dei lavori a soggetti competenti, con esperienza diretta dei lavori in sotterraneo (art. 6)	Da 1.698 a 4.528 euro
<b>SICUREZZA NEI LAVORI AD ARIA COMPRESSA (DPR 321/1956)</b>		
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 euro	A carico del datore di lavoro, per aver utilizzato cassoni privi dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 4	Da 1.698 a 4.528 euro
<b>LAVORI CON ESPOSIZIONE A RADIAZIONE IONIZZANTE (DLGS 230/1995)</b>		
Arresto sino a tre mesi o ammenda da 2.582 a 10.329 euro	A carico dell'esercente, in presenza di lavorazioni con esposizione radiazioni, per aver omesso o ritardato di procedere alle misurazioni di cui all'allegato 1-bis (art. 10-ter)	Da 2.830 a 11.321 euro

proventi sanzionatori derivanti dall'incremento del 9,6% saranno destinati, per la metà del loro ammontare, a rafforzare le iniziative di vigilanza, di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza effettuate dalle direzioni territoriali del Lavoro.

Tuttavia, il rafforzamento appare alquanto limitato dato che l'attività di vigilanza in materia di sicurezza da parte delle Dtl, secondo le previsioni dell'articolo 13 del Testo unico, è limitata al settore delle costruzioni edili o di genio civile, ai lavori mediante cassoni in aria compressa lavori, ai lavori subacquei, alle attività negli impianti ferroviari, ai lavori con esposizione alle radiazioni ionizzanti. Per tali attività sono destinate, sull'intero territorio nazionale appena 230 persone.

Inoltre, per avere un'idea dei maggiori importi previsti a seguito della rivalutazione delle sanzioni, appare significativo rilevare che nel 2012 le violazioni accertate dalle Dtl nei settori di competenza hanno determinato sanzioni incassate per 23.601.146 euro, per cui il nuovo e ulteriore ammontare dovrebbe essere di poco superiore al milione di euro.

Poiché il decreto legge 76/2013 fa riferimento alla rivalutazione delle sanzioni non soltanto per il Testo unico, ma anche per gli «atti aventi forza di legge», si ritiene che l'aggiornamento degli importi si applichi negli stessi termini agli altri decreti tuttora vigenti, quali il Dpr 320/1956 (lavori sotterranei), il Dpr 321/1956 (lavori nei cassoni ad aria compressa), della legge 191/1974 (impianti ferroviari) e del Dlgs 230/1995 (lavori con esposizione a radiazioni ionizzanti).

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, Focus –Il Nuovo Lavoro, 10 luglio 2013)



## Appalti

### ■ Pronti i bandi tipo per gestire i contratti pubblici

Le stazioni appaltanti dovranno impostare le gare per appalti pubblici di lavori tenendo conto dei bandi-tipo elaborati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, potendo intervenire solo su alcuni aspetti delle regole delle procedure selettive.

L'Autorità ha infatti avviato la consultazione relativa ai modelli di bandi per i lavori di valore superiore ai 150mila euro, dando una prima attuazione sotto il profilo operativo all'articolo 64 del Codice dei contratti pubblici e sviluppando in schemi dettagliati molte delle indicazioni già fornite con la determinazione n. 4/2012.

I modelli proposti (che non hanno ancora assunto una veste definitiva) non si limitano a specificare le clausole a pena di esclusione, ma configurano una compiuta disciplina della gara, evidenziando le parti obbligatorie e quelle rispetto alle quali le stazioni appaltanti hanno margine di intervenire (quali, in particolare, la definizione concreta dei requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione). Gli schemi sono accompagnati da una nota illustrativa che indica le linee interpretative fondamentali per la partecipazione alle gare di lavori pubblici e le caratteristiche e le modalità di compilazione dei modelli, con particolare riguardo alle parti non derogabili da parte delle stazioni appaltanti, relative alle cause tassative di esclusione di cui all'articolo. 46, comma 1-bis del Codice. Un punto-chiave dei bandi-tipo è la sezione dedicata alla specificazione delle categorie delle lavorazioni oggetto dell'appalto e delle relative classifiche per dimensionamento economico. Qui l'Avcp fa rilevare la piena responsabilità del progettista nell'individuazione esatta delle categorie, precisando le caratterizzazioni di quelle generali e di quelle specialistiche e specificando la valenza della codificazione come non obbligatorie o come obbligatorie.

I bandi-tipo presentano anche un quadro di dettaglio per la regolamentazione della partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei consorzi, nonché indicano in modo preciso le condizioni per l'avvalimento.

I modelli evidenziano anche una particolare attenzione per il subappalto, anche quando questo debba essere utilizzato dal concorrente per supplire alla mancanza della qualificazione obbligatoria per le lavorazioni scorparabili.

Negli schemi proposti l'Avcp chiarisce finalmente che anche negli appalti di lavori pubblici in sede di offerta devono essere indicati i costi della sicurezza aziendali, come richiesto dall'articolo 87, comma 4 del Codice.

Proprio in ordine alla presentazione delle offerte (e dei documenti per la partecipazione alla gara) l'Avcp ha dettato regole molto dettagliate, evidenziando in particolare le clausole a pena di esclusione, nonché fornendo elementi descrittivi di alcuni passaggi importanti (come la sigillatura dei plichi).

(Alberto Barbiero, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 8 luglio 2013)

#### ■ Sconti fiscali al project financing

Il governo vuole rilanciare lo strumento della "defiscalizzazione" delle infrastrutture in project financing, introdotto nella legge 183/2011 (governo Berlusconi), e ampliato dalle leggi 27, 134 e 221 del 2012 (governo Monti), ma finora mai concretamente utilizzato per nessuna opera.

«La leva fiscale è uno strumento fondamentale – ha affermato ieri il Ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi – eppure è passato un anno e mezzo dalla prima legge, ed è inaccettabile che queste leggi non siano mai state attuate». Lupi ha concluso ieri il convegno organizzato dalle fondazioni Astrid (Franco Bassanini), Italiadecide (Luciano Violante) e Respubblica (Eugenio Belloni) sul tema "Infrastrutture e competitività", nel quale è stato presentato un rapporto (aggiornamento di quello del 2011) che evidenzia i nodi strategici che ancora frenano il settore e lancia 91 proposte per superarli.

Gli sconti fiscali al project financing sono rimasti al palo, nel corso del 2012, prima per i continui rimaneggiamenti legislativi (pur messi in campo per rafforzare lo strumento), poi per la complessità dello strumento (contributi pubblici sostituiti da sgravi fiscali spalmati su 20 o 30 anni). Ma soprattutto per i freni posti dal ministero dell'Economia, che ha più volte sottolineato il rischio che le riduzioni Irpef, Ires e Iva a beneficio del concessionario potessero provocare buchi di bilancio. Tant'è che le Linee guida approvate dal Cipe il 18 febbraio scorso (dopo mesi di tira e molla e limitate su indicazione del Mef alle grandi opere) non sono ancora state registrate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

«Anche la Ragioneria dello Stato – ha detto Lupi – deve capire l'importanza del project financing e l'opportunità che può dare lo strumento della defiscalizzazione». «Comunque – ha subito aggiunto il ministro – ora c'è un lavoro serio e positivo con il Mef: siamo tutti consapevoli della sfida che abbiamo davanti».

Oltre al tema della defiscalizzazione (sottolineato fra gli altri dal presidente di Cassa Depositi, Franco Bassanini), al convegno di ieri è emerso il tema delle reti prioritarie europee Ten-T. Molti protagonisti del settore (l'ad delle Ferrovie, Mauro Moretti, lo stesso Bassanini, l'ex ministro Paolo Costa, ora presidente dell'Autorità portuale di Venezia) hanno sottolineato l'opportunità di concentrare su questi corridoi le nostre scelte di priorità in materia di grandi infrastrutture. Perché su questi si apre ora la nuova stagione di finanziamenti europei 2014-2020, perché su questi è possibile avere i finanziamenti della Bei e le garanzie sui project bond. Perché, da ultimo, solo su questi (insieme ai fondi strutturali), è possibile godere della flessibilità sul deficit/Pil concessa dalla Commissione Ue la settimana scorsa.

«Con la legge di stabilità 2014 – ha concluso il ministro Maurizio Lupi – si apre una grande sfida: liberare risorse per le infrastrutture».

(Alessandro Arona Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 9 luglio 2013)

#### ■ La solidarietà si estende ai compensi degli autonomi

Il Dl lavoro ritocca ulteriormente la solidarietà nell'appalto, a una settimana di distanza dal decreto legge 69/2013 del 22 giugno, che ha rimodulato la solidarietà fiscale nell'appalto e dopo un anno dalla riforma Fornero, che ha determinato la separazione del regime della solidarietà fiscale da quella lavoristica.

*Le modifiche*

Una delle norme più rilevanti del decreto legge 76/2013 è l'articolo 9, comma, 1 che presenta le seguenti novità: estende la solidarietà anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo; esclude l'applicabilità dell'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche

amministrazioni; limita la validità della clausola di riserva prevista dai contratti collettivi nazionali (articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003) ai trattamenti retributivi, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi. Si tratta di aspetti essenziali, e finora controversi, della materia in esame.

Il Dlgs 276/2003 (articolo 29, comma 2) prevede un'obbligazione solidale tra il committente, l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, in riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Rimangono escluse dalla responsabilità solidale le sanzioni civili, per le quali risponde solo colui al quale viene addebitato l'inadempimento, ed è previsto il meccanismo del beneficium excussionis a favore del committente, che impone al creditore di aggredire in prima battuta il patrimonio del debitore principale (al riguardo si veda la circolare 2/2012 del ministero del Lavoro).

#### *Contratti collettivi*

Come detto, sull'ambito applicativo di tale disposizione l'articolo 9 del DI 76/2013 ha introdotto significative novità. In primo luogo, la norma ha chiarito che le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 non sono valide con riferimento ai contributi previdenziali e assicurativi. È consentito, pertanto, ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e datori comparativamente più rappresentative di derogare al regime della responsabilità solidale soltanto per quanto attiene ai trattamenti retributivi.

#### *Autonomi*

In secondo luogo, l'articolo 9 ha stabilito che il regime di solidarietà si estende anche ai lavoratori autonomi. Già prima della modifica introdotta dal DI 76/2013 l'articolo 29 del Dlgs 276/2003, utilizzando un generico rinvio al termine «lavoratori», sembrava lasciare aperta la possibilità che i beneficiari delle tutele poste dal regime della responsabilità solidale fossero non soltanto i lavoratori subordinati, ma anche altri soggetti impiegati nell'appalto con diverse tipologie contrattuali come i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione.

Tuttavia, lo stesso articolo 29 fa riferimento alla «retribuzione» e alle «quote di Tfr», istituti che richiamano soprattutto il lavoro dipendente. Si consideri, inoltre, che tradizionalmente il regime della solidarietà – che è istituto eccezionale e non applicabile in modo estensivo – ha sempre riguardato la materia del lavoro subordinato.

Per ovviare a tali incertezze il legislatore è ora intervenuto con il DI 76/2013 che recepisce la posizione già espressa dal ministero del Lavoro nella Circolare 5/2011, ove si estendeva, in via interpretativa, la solidarietà anche ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione (oltre ai lavoratori in nero).

#### *Pubbliche amministrazioni*

Infine, un altro aspetto chiarito dal decreto lavoro concerne l'esclusione della solidarietà per i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 163/2001. Tale precisazione è in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 276/2003 che esclude dal proprio ambito applicativo le pubbliche amministrazioni e il loro personale.

L'esigenza di confermare questo aspetto nasce probabilmente in seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto applicabile il regime della solidarietà negli appalti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

(Paolo Pizzuti, *Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, Focus –Il Nuovo Lavoro*, 10 luglio 2013)

### ■ **L'Authority detta le regole sui certificati di esecuzione dei lavori.**

Le imprese che abbiano realizzato appalti di lavori pubblici, se sono interessate ad utilizzare i certificati di esecuzione per la qualificazione Soa devono fare specifica richiesta alla stazione appaltante.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha ridefinito con la deliberazione n. 24 del 23 maggio 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio) le regole per il rilascio e l'utilizzo dei cel (certificati di esecuzione dei lavori), al fine di accelerare l'attività di attestazione e di ridurre gli oneri per le imprese (che sostituiscono quelle stabilite con la determinazione n. 6/2010).

Gli operatori economici determinano l'attivazione del processo mediante specifica richiesta di emissione all'amministrazione per la quale hanno realizzato i lavori.

Entro trenta giorni dall'istanza, la stazione appaltante deve produrre il certificato di esecuzione lavori secondo le modalità telematiche stabilite dall'Avcp, nonché deve rilasciarne una copia all'impresa richiedente o comunicare il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica. L'operatore economico che voglia utilizzare il cel per la qualificazione Soa, presenta alla società di attestazione copia del certificato telematico oppure fornisce comunica il numero di inserimento informatico.

Qualora l'impresa non abbia avuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito dell'istanza di emissione del cel, può presentare alla Soa la documentazione attestante la presentazione della richiesta.

Qualora la società di attestazione rilevi che il certificato di esecuzione non è presente nel casellario informatico, ne dà diretta comunicazione alla stazione appaltante e all'Autorità per l'eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio.

In base alla deliberazione dell'Avcp, il nuovo procedimento riguarda tutti i certificati di esecuzione lavori utili ai fini della qualificazione dell'impresa, indipendentemente dalla loro data di emissione.

Gli operatori economici che abbiano a disposizione un cel precedentemente emesso in forma tradizionale (che possono continuare ad utilizzare nei rapporti con privati), potranno pertanto richiederne l'emissione in forma telematica o, comunque, l'inserimento nel sistema, ottenendone il numero di gestione da parte del sistema informatico, per poterlo poi utilizzare nei rapporti con la società di attestazione finalizzati all'emissione della soa.

(Alberto Barbiero, Il Sole 24 ORE, 10 luglio 2013)



### **Edilizia e urbanistica**

#### ■ **Aree edificabili - La cessione gratuita riduce le plusvalenze immobiliari**

La cessione gratuita delle aree ai Comuni – prevista dalla convenzione di lottizzazione – riduce la plusvalenza sul trasferimento oneroso del terreno edificabile. Ciò anche quando la liberalità avviene con atto separato rispetto al complesso dei negozi giuridici che perfezionano la convenzione. Lo precisa la sentenza 46/24/2013 della Ctr Lombardia.

Il caso affrontato riguarda la ripresa a tassazione di un maggiore plusvalore immobiliare ai sensi degli articoli 67 e 68 del Tuir. In particolare, l'agenzia delle Entrate ha rideterminato la plusvalenza tassabile derivante dalla cessione di un'area suscettibile di utilizzazione edificatoria come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisizione rivalutato, ritenendo non inerente il costo sostenuto per la cessione dell'area a titolo gratuito al Comune. La legislazione urbanistica prevede, infatti, che la lottizzazione dei terreni viene concessa dai Comuni subordinandola alla stipula di una convenzione che prevede, sovente, la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie nonché l'assunzione a carico del proprietario del terreno degli oneri relativi a dette opere. E, secondo l'ufficio, il valore delle aree cedute gratuitamente non poteva essere considerato un onere inerente alla compravendita dei terreni, in quanto il trasferimento dell'area al Comune, avvenuto con atto separato, non era collegato all'obbligazione principale intercorsa con le parti.

La Ctr Lombardia ha accolto il ricorso e ha richiamato i chiarimenti della sentenza 1366/1999 della Cassazione secondo la quale la convenzione di lottizzazione non è necessariamente costituita da un unico negozio stipulato tra il proprietario e il Comune anche perché al perfezionamento della convenzione possono contribuire distinti atti giuridici collegati tra loro integrandosi a vicenda.

Nel caso in esame, quindi, l'atto con cui l'originario proprietario dei terreni edificabili – in adempimento dell'obbligazione assunta con gli acquirenti – ha ceduto gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all'urbanizzazione non si può considerare come un autonomo atto di liberalità ma come adempimento dell'obbligazione già assunta nella vendita del terreno e accettata preventivamente dall'ente con la stipula della convenzione con gli acquirenti dell'area fabbricabile. Pertanto il negozio di cessione gratuita costituisce un unicum con la vendita onerosa delle aree destinate alla lottizzazione e il costo delle porzioni cedute gratuitamente va considerato incrementativo del bene ceduto e riduce la plusvalenza tassabile.

La Ctr richiama anche la sentenza 3963/2002 della Cassazione che si è espressa a favore della natura di oneri di urbanizzazione dei terreni acquistati per essere ceduti gratuitamente al Comune: trattandosi di costi determinati da obblighi di legge, costituiscono oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

(Siro Giovagnoli, Emanuele Re, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 01 luglio 2013)

## ■ La ricostruzione perde i vincoli

Le trasformazioni possibili				
	<p><b>IL PARCHEGGIO</b></p> <p><b>Volume fuori terra</b> Grazie alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia, contenuta nel decreto "del fare" un parcheggio interrato esistente può addirittura essere trasformato con un cambio d'uso in una palazzina residenziale fuori terra. A condizione che il parcheggio sia stato realizzato sulla base di un titolo edilizio che ne riconosca la rilevanza urbanistica e quindi, riconosca sfruttamento dell'indice volumetrico dell'area e che la classificazione urbanistica dell'area sia compatibile con questa nuova destinazione d'uso.</p>	<p><b>IL CAPANNONE</b></p> <p><b>Il cambio d'uso</b> Con la demolizione e ricostruzione è ora possibile recuperare la volumetria esistente dei fabbricati industriali dismessi per insediare destinazioni residenziali o direzionali. A parità di volumetria complessiva, la ricostruzione può ora modificare la conformazione planovolumetrica della costruzione, così rendendo la conformazione del bene adatta alle funzioni residenziali. La modifica deve essere compatibile con le destinazioni contenute negli strumenti urbanistici</p>	<p><b>IL RECUPERO</b></p> <p><b>La piena funzionalità</b> Sarà possibile realizzare interventi di ristrutturazione edilizia che, anche senza modificare la destinazione d'uso dell'immobile, migliorano la conformazione edilizia di fabbricati non più funzionali. Il fabbricato che ha una conformazione non più idonea a rispondere alle esigenze del proprietario può essere demolito, con conseguente ricostruzione di un edificio che, grazie alla fusione o alla diversa organizzazione dei corpi di fabbrica, sia pienamente fruibile</p>	<p><b>LA SOPRAELEVAZIONE</b></p> <p><b>Più spazio in altezza</b> La nuova definizione di ristrutturazione edilizia potrà consentire di recuperare superfici libere da destinare a pertinenza degli edifici. Ad esempio, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia sarà possibile conservare la volumetria esistente di fabbricati ora sviluppati in orizzontale su un unico livello, demolendoli e ricostruendo un fabbricato con la stessa volumetria, ma su più livelli e, dunque, inferiore superficie coperta e maggiore altezza massima</p>

Con l'eliminazione del vincolo di rispettare la sagoma negli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente per effetto del DL 69/2013 (decreto "del fare") si potrà rimodellare profondamente la conformazione delle città, superando gli indici di edificabilità assegnati dai piani regolatori alla sola condizione di non aumentare la volumetria preesistente.

Secondo il Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) gli interventi di ristrutturazione edilizia consistono nelle opere rivolte a trasformare gli organismi edilizi «mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente». Questi interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nella ristrutturazione edilizia è compresa anche la demolizione e ricostruzione. Mentre la possibilità di modificare la sagoma era già riconosciuta dal Testo unico per le opere che non comportano la demolizione integrale, il decreto "del fare" consentirà di modificare la sagoma anche nelle operazioni di demolizione e ricostruzione.

Le possibilità di intervento

La norma entra in vigore con la legge di conversione del decreto, quindi al più tardi il 21 agosto. A breve sarà possibile, ad esempio, trasformare un'autorimessa composta da più piani interrati (a cui il titolo edilizio originario riconosceva la permanenza di persone per lo svolgimento di attività lavorative), in una palazzina che trasferisce la volumetria nel soprassuolo (aumentando l'altezza

dell'edificio preesistente o erigendo ex novo sull'area sovrastante), collocando nel sottosuolo i parcheggi senza permanenza di persone.

Il caso può apparire irragionevole, ma corrisponde alla realtà di diversi interventi realizzati in Lombardia durante la vigenza dell'articolo 27, comma 1, lettera d), della legge regionale 12/2005, che per primo aveva eliminato l'obbligo del rispetto della sagoma negli interventi di demolizione e ricostruzione. La norma era stata annullata dalla sentenza della Corte Costituzionale 309/2011 per il contrasto con il principio fondamentale contenuto nella definizione di ristrutturazione del Testo unico sull'edilizia. Ma la definizione ora è stata riscritta nei termini citati eliminando così il vizio di incostituzionalità.

Senza giungere al caso limite appena illustrato, si deve rimarcare che il solo vincolo del rispetto della volumetria consentirà agli interventi di demolizione e ricostruzione infedele di superare l'indice edilizio (generalmente espresso dal rapporto tra la volumetria o superficie edificabile e la superficie dell'area di intervento) assegnato dallo strumento urbanistico comunale, tutte le volte in cui esso sia inferiore alla volumetria esistente. Questo è un caso molto frequente nei tessuti consolidati delle nostre città, dove gli edifici sono stati costruiti ben prima dell'approvazione del primo piano regolatore (che ha poi imposto indici inferiori all'esistente), se non prima della stessa legge urbanistica nazionale del 1942.

Appaiono evidenti le positive implicazioni per la rigenerazione dello stock edilizio italiano il cui valore, in ragione del riconosciuto degrado, è da attribuirsi quasi esclusivamente alla localizzazione e alla volumetria espressa.

Ma vi è una seconda novità non meno importante introdotta dal decreto: potranno mantenere la volumetria esistente senza vincolo di sagoma anche «gli interventi rivolti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Per questa via, di cui non risultano precedenti nella legislazione regionale, si potrà porre rimedio alle ferite inferte alle nostre città da sinistri, calamità naturali ed eventi bellici.

Gli edifici vincolati

Un'ultima notazione, critica, merita la previsione che continua ad imporre il rispetto della sagoma agli immobili sottoposti a vincoli. Il decreto non considera che la difesa dei valori culturali riconosciuti dal vincolo è assicurata dalla necessaria e preventiva autorizzazione che deve essere rilasciata dagli organi tutori (su tutti le soprintendenze).

Per salvaguardare i beni vincolati resta ferma anche la possibilità che il Prg inibisca gli interventi di demolizione e ricostruzione infedele in determinate aree o zone urbanistiche.

(Guido Inzaghi Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 01 luglio 2013)

## Rassegna normativa

(G.U. 15 luglio 2013, n. 164)



Lavoro, previdenza e professione

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

#### DECRETO 20 marzo 2013

Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (13A05768)

(GU n. 153 del 2-7-2013)

### AGENZIA DELLE ENTRATE

#### RISOLUZIONE N. 45/E DEL 5-7-2013

##### PEC per le imprese individuali

*Con apposita risoluzione, l'Agenzia delle entrate determina l'esenzione dall'imposta di bollo per l'iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (prima concessa solo alle imprese societarie) anche per le ditte individuali in virtù dell'obbligatorietà della comunicazione della propria PEC disciplinata dall'articolo 16 del D.L. 185/2008 e dall'articolo 5 del D.L. 179/2012.*



Ambiente, suolo e territorio

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Potenza. (Ordinanza n. 98). (13A05577)

(GU n. 153 del 2-7-2013)

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#### ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamento in regime ordinario delle attività inerenti allo stato di criticità relativo alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio. (Ordinanza n. 99). (13A05576)

(GU n. 153 del 2-7-2013)



**Contenuto:** *l'ordinanza segna le direttrici per il rientro nella gestione ordinaria della situazione emergenziale protrattasi per alcuni anni in taluni comuni della regione Lazio in conseguenza delle elevate concentrazioni di arsenico nelle acque destinate al consumo umano ivi presenti. Risulta, quindi, innanzitutto identificata la medesima regione Lazio quale amministrazione competente per il coordinamento e il completamento delle attività necessarie relative al menzionato stato di emergenza.*

(Avv. Marco Fabrizio)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2013**

Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino meridionale. (13A05780)

(GU n. 160 del 10-7-2013)



**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****CIRCOLARE 20 giugno 2013, n. 21303**

Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante l'istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05578)

(GU n. 153 del 2-7-2013)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 20 giugno 2013**

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

(GU n. 155 del 4-7-2013)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****COMUNICATO**

Avviso pubblico per la chiusura degli sportelli per le misure «A» e «B» del Programma incentivi per il Design. (13A05632)

(GU n. 155 del 4-7-2013)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 26 aprile 2013**

Requisiti soggettivi, criteri e modalita' per la concessione dei contributi a favore di Enti, Istituti ed Associazioni, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012. (13A05638)

(GU n. 156 del 5-7-2013)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 24 aprile 2013**

Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. (13A05798)

(GU n. 157 del 6-7-2013)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****COMUNICATO**

Pubblicazione del decreto 21 giugno 2013, per la concessione dei contributi pubblici a favore di enti, istituti ed associazioni ex art. 42, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n.134/2012, per l'anno 2013. (13A06022)

(GU n. 159 del 9-7-2013)

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 10 aprile 2013**

Condizioni, limiti, modalita' e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza». (13A05992)

(GU n. 161 del 11-7-2013)

**Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle ZFU di cui all'art. 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7.

**COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA****DELIBERA 26 giugno 2013**

Adozione del «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line» ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. (Delibera n. 18592). (13A06039)

(GU n. 162 del 12-7-2013)

**Appalti****MINISTERO DELLA SALUTE****DECRETO 26 aprile 2013**

Nuova disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente abrogazione del precedente decreto 6 novembre 2002. (13A05581)

(GU 154 del 3-7-2013)

**Art. 1 Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto disciplina le tipologie e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****DELIBERA 23 maggio 2013**

Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. (Delibera n. 24). (13A05801)

(GU 159 del 9-7-2013)

**Art. 1**

L'impresa esecutrice di lavori pubblici interessata alla utilizzazione di CEL ai fini della qualificazione, deve avanzare apposita, formale richiesta di emissione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera a), del Regolamento.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE****DECRETO 4 marzo 2013**

Esclusione dall'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l'esecuzione di talune attività nel settore dell'energia elettrica. (13A06004) (GU 162 del 12-7-2013)

**Art. 1**

1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell'Italia, nonché agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.

2. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell'Italia, ad esclusione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013**

Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13A06106) (GU 164 del 15-7-2013)

**Art. 2 Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione**

1. L'elenco è unico ed è articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate dall'art. 1, comma 53, della legge e in quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalità di cui al comma 54 del predetto art. 1.

2. L'iscrizione negli elenchi è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;

b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 22 aprile 2013**

Istituzione della Commissione tecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. (13A05564) Pag. 9 (GU n. 153 del 2-7-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 14 febbraio 2013, n. 79**

Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa». (13G00124)

(GU 154 del 3-7-2013)



**Contenuto:** trattasi della normativa tecnica concernente il procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, intendendo come tali gli impianti di acquacoltura collocati in misura prevalente in relazione alla superficie interessata oltre un chilometro dalla costa (artt. 1 e 2, c. 1, lett. A).

L'autorità competente a rilasciare le autorizzazioni in questione è la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, su proposta motivata del Capo del Compartimento marittimo, alla quale l'interessato dovrà presentare apposita istanza affinché il Capo del Compartimento marittimo convochi apposita Conferenza di servizi ex art. 14, l. n. 241/1990, per l'acquisizione delle intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti, con ultimazione dell'istruttoria entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori della conferenza di servizi e, all'esito, trasmissione di una "proposta motivata" di provvedimento di autorizzazione" dal Capo del Compartimento alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. A quest'ultima spetterà l'eventuale adozione del provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione all'esercizio dell'attività di acquacoltura, ovvero del provvedimento motivato di diniego (art. 3). Il procedimento non potrà, comunque, durare oltre il termine di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, entro il quale dovrà essere assunto il provvedimento finale (art. 3, c. 6).

L'art. 4 del decreto prevede taluni fondamentali "criteri" ai quali dovrà ispirarsi l'autorità competente per l'assunzione della decisione finale, dovendo assicurare, in particolare, il "...rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell'ambiente e degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi della politica marittima integrata e ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare, in conformità agli atti di pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine" (art. 4, c. 2, cit.).

Nel caso di istanze concorrenti dovranno essere favorite le richieste per la realizzazione di impianti che: prevedano l'integrazione della filiera produttiva e l'impiego di moderne tecnologie di allevamento; garantiscano la sostenibilità ambientale economica e sociale della produzione; incentivino il ruolo multifunzionale dell'impresa di acquacoltura.

Ad un successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è, infine, rimessa la definizione delle modalità di presentazione delle istanze, così come la modulistica da impiegare e le altre norme procedurali di dettaglio.

(Avv. Marco Fabrizio)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****DECRETO 21 giugno 2013**

Modifica del decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Strachitunt», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

(GU 159 del 9-7-2013)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **DECRETO 16 aprile 2013**

Attuazione della direttiva 2012/38/UE della Commissione europea del 23 novembre 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A05785)

(GU 161 del 11-7-2013)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **DECRETO 19 aprile 2013**

Attuazione della direttiva 2013/4/UE della Commissione europea del 14 febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A05786)

(GU 161 del 11-7-2013)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **DECRETO 19 aprile 2013**

Attuazione della direttiva 2013/3/UE della Commissione europea del 14 febbraio 2013 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiametoxam come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A05787) Pag. 12

(GU 161 del 11-7-2013)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **DECRETO 19 aprile 2013**

Attuazione della direttiva 2013/5/UE della Commissione del 14 febbraio 2013, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di iscrivere il piriproxifene come principio attivo nell'allegato I della direttiva. (13A05811)

(GU 162 del 12-7-2013)

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **DECRETO 25 giugno 2013**

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'impiego di sementi trattate con prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva fipronil. (13A06049)

(GU 164 del 15-7-2013)

## Rassegna di giurisprudenza



### Impiantistica

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 8 aprile 2013, n. 15988**  
**ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Impianti di potenza < e > a 20 Kw - Procedimenti autorizzatori - Autorizzazione unica regionale - D.I.A. - Lottizzazione (materiale) abusiva - Sequestro dell'impianto - Artt. 22, 23, 30 e 44 D.P.R. n. 380/2001 - Art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, attuativo direttiva 2001/77/CE - Art. 2, c. 161, L. n. 244/2007**

Per gli impianti fotovoltaici inseriti nella tabella A allegata al decreto legislativo dall'art. 2, comma 161, della L. n. 244/2007, il procedimento autorizzatorio di cui ai commi 3 e 4 si applica a tutti gli impianti di potenza superiore a 20 Kw, mentre per gli impianti di potenza inferiore è sufficiente la DIA ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001. Pertanto, la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra, pertanto, il reato di cui all'art. 44 lett. b) del DPR n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs n. 387/2003 gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché risulti sostanzialmente salvaguardata l'utilizzazione agricola del territorio. Per cui, si ha lottizzazione (materiale) abusiva, ai sensi dell'art. 30, comma primo, del DPR n. 380/2001 "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione". Tale reato è sanzionabile, ex art. 44 del DPR n. 380/2001, sia nel caso di fittizia creazione di una pluralità di soggetti societari finalizzata ad aggirare la normativa in materia di necessità dell'autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più società di un unico impianto di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente frazionato. In conclusione, la sottrazione dell'impianto, il cui esercizio è anche esso soggetto ad autorizzazione (art. 12, comma 3, del D Lgs n. 387/2003), al controllo delle amministrazioni competenti ad accertare la sua compatibilità con l'assetto del territorio ed il rispetto delle altre condizioni previste dal comma 7 determina la protrazione della lesione dell'interesse protetto dalla norma e giustifica di per sé l'applicazione della misura cautelare ex art. 321 c.p.p.

### **EDILIZIA E URBANISTICA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Lottizzazione abusiva - Salvaguardia dell'utilizzazione agricola – Fattispecie**

Si configura il reato di lottizzazione abusiva, anche per gli impianti fotovoltaici realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, allorché per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici. Fattispecie: reati di lottizzazione abusiva, costruzione dell'impianto in assenza della prescritta autorizzazione e conseguente provvedimento di sequestro di dieci impianti fotovoltaici ubicati su terreni limitrofi con destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse.

(Massime a cura della redazione Ambiente e Diritto)



### **NOTA**

#### **Impianti fotovoltaici: illegittimo il frazionamento della potenza di un unico impianto**

*Con sentenza n. 15988 del 6.03.2013 la Cassazione penale ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo adottato per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kw realizzato in assenza di autorizzazione unica regionale.*

*In particolare il provvedimento aveva ad oggetto 10 impianti fotovoltaici ciascuno con potenza inferiore ad 1 megawatt ubicati su terreni limitrofi con destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse.*

*Il sequestro era stato disposto poiché, ad avviso del Tribunale di Brindisi, tutti gli impianti dovevano essere considerati un unico complesso unitario per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 10 megawatt, riconducibile al medesimo centro economico giuridico di interessi, cui facevano capo tutte le società che avevano presentato la DIA.*

*Inoltre era stato altresì ravvisato il reato di lottizzazione abusiva (ex art. 44 d.p.r. 380/2001) sia negoziale che materiale a seguito del frazionamento dei terreni e della trasformazione di un'area da agricola in industriale.*

*Avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione nel quale veniva sostenuta la legittimità dell'intervento sia in applicazione della l.r. Puglia (art. 27 l.r. 1/2008 - applicabile ratione temporis) che consentiva l'utilizzo della DIA per impianti di potenza elettrica nominale fino ad 1 megawatt sia in relazione al fatto che il concetto, alla base del provvedimento di sequestro, di "unico centro di interessi giuridico economico" non trovasse riscontro nella normativa civilistica delle società.*

*La cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.*

*Il giudice adito, dopo aver richiamato la normativa nazionale e regionale in merito alla costruzione di impianti rinnovabili ha precisato che "...ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 3, lett. e3), gli impianti per la produzione di energie alternative, tra cui i fotovoltaici, rientrano tra gli interventi di nuova costruzione e che, in applicazione della normativa specifica del settore, quelli di potenza inferiore ai 20 Kw possono essere realizzati a seguito di presentazione della DIA, mentre quelli di potenza superiore devono essere assentiti mediante il rilascio del permesso di costruire, che è compreso nell'autorizzazione unica regionale di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3".*

*Sulla base di queste considerazioni è stato precisato come la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra il reato di cui al d.p.r. 380/2001 articolo 44 lett. b.*

*Inoltre è stato ritenuto inconferente il richiamo alla normativa regionale della regione puglia che consentiva la costruzione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 1 megawatt poiché tale limite era stato ampiamente superato considerata l'unicità dell'impianto; e questo sia nell'ipotesi in cui l'intero intervento fosse riconducibile ad una fittizia creazione di una pluralità di soggetti societari finalizzata ad aggirare la normativa in materia di autorizzazione unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più società di un unico impianto di energia elettrica di origine fotovoltaica, fittiziamente frazionato.*

*Per quanto riguarda il reato di lottizzazione abusiva, la Cassazione, pur sottolineando come gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché risulti salvaguardata l'utilizzazione agricola del territorio ha precisato che "...anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, è ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell'impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici".*

*In conclusione, il frazionamento di un unico impianto fotovoltaico finalizzato alla sola elusione della normativa in materia di autorizzazione unica integra il reato di cui all'articolo 44 comma 1 lett. b) del d.p.r. 380/2001, e legittima l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo.*

*(Avv. Fausto Indelicato, Studio Legale Rusconi & Partners)*

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 13 maggio 2013, n. 20403**  
**ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Incidenza sull'ambiente ed il paesaggio -**  
**Procedura autorizzatoria - Assenza dell'autorizzazione - Effetti - Art. 12 D.Lgs. 387/2003**  
**- Art. 44, lett.b), D.P.R. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. 42/2004**

In tema di impianti fotovoltaici, la differenza fra gli impianti minori, realizzabili mediante la presentazione di D.i.a. conforme agli strumenti urbanistici (procedura semplificata) e quelli di maggiori dimensioni, che richiedono la più complessa procedura autorizzatoria prevista dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, risiede nella diversa incidenza degli interventi sul bene paesaggio e ambiente. La natura del bene tutelato e le caratteristiche della procedura di autorizzazione rendono evidente come la compromissione del paesaggio e dell'ambiente non si esaurisce con la sola edificazione dell'impianto e danno conto delle ragioni per cui l'art. 12, citato, affermi al comma 4 che l'autorizzazione costituisce "titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto". Tale espressione giustifica l'interpretazione secondo cui l'assenza dell'autorizzazione riveste rilevanza anche in corso di esercizio ed esclude che la conclusione delle opere di edificazione comporti il venir meno delle esigenze cautelari che sostengono il provvedimento cautelare. Sicché, la circostanza che i lavori siano ultimati non fa venire meno le esigenze cautelari, la cui esistenza deve essere verificata in concreto in relazione all'impatto ambientale dell'impianto (Cass. Sez.3, n. 44494 del 17/10/2012, P.M. in proc. Girasole II S.r.l.).

**ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Autorizzazione unica - Procedure e presupposti -**  
**Effetti - Coinvolgimento di plurime amministrazioni - Art. 12 D.Lgs. 387/2003 - Art. 44,**  
**lett.b), D.P.R. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. 42/2004**

In tema di impianti fotovoltaici, l'autorizzazione unica deve tenere conto delle caratteristiche complessive della zona a vocazione agricola, a partire dalla tutela delle biodiversità per giungere al paesaggio rurale. Del resto, il comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, afferma in maniera inequivoca che la autorizzazione unica deve avere come riferimento il rispetto della normativa in tema di ambiente, di paesaggio e di patrimonio storico artistico; affermazione che supera il mero riferimento all'assetto urbanistico del territorio e al concetto di "carico urbanistico", mettendo in relazione il rilascio dell'autorizzazione a realizzare e gestire l'impianto non solo coi tradizionali beni tutelati dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ma anche con i beni sopra indicati. Così non fosse, non si comprenderebbe la ragione di una procedura autorizzativa che, per gli impianti di capacità maggiore di 1 MW elettrico (sulla persistenza di tale limite si veda l'art. 6, comma 9, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28), comporta il coinvolgimento di plurime amministrazioni. (Massima a cura della redazione Ambiente e Diritto)

 **Appalti**

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 5, Sentenza 21 giugno 2013, n. 3398**  
**APPALTO DI SERVIZI - CONTRATTI DELLA P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di**  
**smaltimento fanghi - Presentazione della cauzioni mediante assegno circolare -**  
**Ritualità.**

L'assegno circolare, a differenza di quello bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute; pertanto, in sede di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici, la presentazione delle cauzioni mediante assegno circolare deve ritenersi ritualmente effettuata rispetto alla previsione del bando che faccia riferimento al versamento per numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 luglio 2000, n. 328; Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 aprile 2006 n. 2399).

**APPALTO DI SERVIZI - CONTRATTI DELLA P.A. - Gara - Per l'affidamento del servizio di smaltimento fanghi - Valutazione della congruità del ribasso - Art. 86 d.lgs. n. 163/2066 - Discrezionalità tecnica.**

In una gara per l'affidamento di un appalto di lavori pubblici, la facoltà, ex art. 86, comma 3, del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (ancorata al presupposto della presenza, in concreto, di un sospetto di anomalia dell'offerta medesima), di procedere comunque alla valutazione della congruità del ribasso, costituisce espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta dalla legge alle Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile esclusivamente in presenza di macroscopica irragionevolezza o erroneità fattuale (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3589), esercitabile solo qualora la stazione appaltante ritenga, in base ad elementi oggettivi, che vi siano degli indici di anomalia dell'offerta che necessitino di chiarimenti da parte dell'impresa. La determinazione di non esercitare la facoltà di cui all'art. 86 comma 3, del d. lg. 12 aprile 2006 n. 163, proprio per la natura discrezionale e residuale del potere ivi descritto, non necessita nemmeno di essere motivata dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 luglio 2011, n. 4489).

(Massime a cura della redazione Ambiente e Diritto)

**■ CORTE DI CASSAZIONE - Sezione II civile – Sentenza 21 giugno 2013 n. 15711 APPALTI - VIZI DI PROGETTAZIONE - APPALTATORE - RESPONSABILITÀ.**

L'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente, con la conseguenza che la sua responsabilità, con il derivante obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di eventuali vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto.

**Appaltatore responsabile anche dei vizi di progettazione.**

*Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 15711/2013. La Suprema corte ha anche chiarito che in materia di appalto l'art. 1665 c.c. "pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la 'ricezione senza riserve' da parte di quest'ultimo anche se 'non si sia proceduto alla verifica'. Bisogna, però, distinguere tra atto di 'consegna' e atto di 'accettazione' dell'opera: la 'consegna' costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per 'facta concludentia') il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo".*

*Inoltre i giudici hanno stabilito che "l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae, in caso di risoluzione, alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cc., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Conseguentemente, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 cc., si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale "restitutio in integrum" e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi" (Il Sole 24 ORE, diritto24.ilsole24ore.com, 10 luglio 2013)*

 **Ambiente, suolo e territorio**

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite civile, Ordinanza 7 gennaio 2013, n. 145**  
**ACQUE - Diritto processuale civile - Diritto processuale amministrativo - Competenza e giurisdizione - Concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua pubblica - Tutela risarcitoria - Omesso esercizio di prerogative pubblicistiche da parte della P.A. - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza – Fondamento**

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda risarcitoria formulata, nella specie, dal concessionario di impianto idroelettrico per grande derivazione di acqua nei confronti della P.A., per asserito omesso esercizio, da parte di quest'ultima, di prerogative pubblicistiche non essendo in fatto configurabili interferenze con la giurisdizione e la competenza del giudice ordinario, nella sua articolazione specializzata costituita dal tribunale regionale delle acque pubbliche, posto che il potere decisionale di quest'ultimo è circoscritto alle questioni concernenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice, conseguendone, altresì, sul piano risarcitorio, che detto potere investe esclusivamente le domande fondate su comportamenti che coinvolgano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche, o comunque sulle scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni od apprezzamenti tecnici, senza estendersi alle istanze risarcitorie che nelle vicende relative al governo delle acque trovino solo indiretto presupposto.

**ACQUE - Diritto processuale civile - Diritto processuale amministrativo - Interessi pubblici connessi al regime delle acque - Giurisdizione competenza e limiti - Tribunale regionale delle acque pubbliche.**

Il potere decisionale del Tribunale regionale delle acque pubbliche è, ai sensi del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 140, comma 1, circoscritto alle questioni che investano gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonché quelle di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A.) e si arresta nel momento in cui, completata la presa di derivazione, l'acqua si trasforma in energia motrice (Cass. 2656/12, 14906/00). Corrispondentemente, sul piano risarcitorio, detto potere investe le domande fondate su comportamenti che coinvolgono apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque implicanti valutazioni o apprezzamenti tecnici, ma non si estende alle domande risarcitorie, che, nelle vicende relative al governo delle acque, trovano solo mero indiretto presupposto (Cass. 9026/09, 368/07, 3755/06).

**ACQUE - Tribunale regionale delle Acque pubbliche - Natura, competenza, limiti - Risarcimento del danno - Decreto Legislativo n. 104/2010.**

Il Tribunale regionale delle Acque pubbliche è organo specializzato della Magistratura ordinaria e non Giudice speciale, sicché la questione attinente alla devoluzione della controversia a tale tribunale ovvero ad altri organi della stessa Magistratura ordinaria, integrando un problema di competenza, non può essere dedotta con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione; questo, d'altro canto, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza, non è, in concreto, suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza (cfr. Cass., sez. un. , 11299/03, 399/97, 2498/82). In tema di domande, anche autonomamente proposte, di risarcimento del danno conseguente all'asserito illegittimo esercizio o mancato esercizio di potestà pubblicistiche da parte della P.A., la giurisdizione è del Giudice amministrativo (nei casi di giurisdizione esclusiva pure con riguardo al ristoro della lesione di diritti soggettivi) (Cass., s.u., 25395/10).

(Massime a cura della redazione di Ambiente e Diritto)

**■ CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 4 luglio 2013, n. 178**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Materia della tutela dell'ambiente - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Interventi del legislatore regionale - Competenze regionali - Equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla norma statale**

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (detta anche screening), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12), in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia "tutela dell'ambiente", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono conseguentemente "ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione" (tra le più recenti, sentenze n. 58 del 2013, n. 227 e n. 192 del 2011), sempre che non compromettano "un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato" (da ultimo, sentenza n. 145 del 2013).

**PROCEDURA DI V.A.S. - Verifica di assoggettabilità - Esonero giustificato dalla dimensione quantitativa e dall'entità delle modifiche - Art. 3, c. 2 e allegato A L.R. Liguria n. 32/2012 - Illegittimità costituzionale**

La dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di VAS (cfr. art. 6, c. 3 d.lgs. n. 152/2006), ma non dalla verifica di assoggettabilità, che è invece l'esito prodotto dall'art. 3, c. 2 e dall'allegato A della l.r. Liguria n. 32 del 2012 che, in tal modo, riducono il livello di tutela ambientale. La previsione contenuta nell'allegato A ha poi l'effetto di far ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi nei quali non siano superate le soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate e si pone in contrasto con la normativa statale, non tenendo conto dell'esigenza di una valutazione complessiva dell'intervento, da operare anche nel contesto nel quale si inserisce, imprescindibile per accertarne le ricadute ambientali. Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, in quanto comporta una restrizione dell'ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS, nonché del citato articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), nonché dell'allegato A, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi. La modifica (sopravvenuta al ricorso) del citato art. 3, comma 2, ad opera dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, non ha infatti efficacia satisfattiva, dato che essa, identificando alcuni piani e programmi "sicuramente" sottoposti alla procedura di screening si caratterizza per una formulazione che lascia prefigurare la possibilità di altri aprioristicamente sottratti e, appunto per questo si pone in contrasto con la disciplina statale e riduce lo standard di tutela dalla stessa stabilito.

**VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Opere assoggettate - Assoggettamento a procedura di screening - Pubblicità - Art. 10, c. 1-bis, primo periodo L.R. Liguria n. 38/1998, inserito dall'art. 18, c. 2, L.R. n. 32/2012 - Illegittimità costituzionale**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), inserito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che dell'avvenuta trasmissione della richiesta, da parte del proponente, dell'assoggettamento a procedura di screening preordinata ad accertare la necessità di espletare la VIA, sia dato avviso nell'albo pretorio dei comuni interessati. La normativa sulla valutazione

d'impatto ambientale attiene infatti a procedure che accertano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale" e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale. Nella specie, è invece proprio questo l'effetto prodotto dalla limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale.

#### **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Opere assoggettate - Assoggettamento a procedura di screening - Pubblicità - Art. 18, c. 4, L.R. 32/2012 - Illegittimità costituzionale**

Il testo originario dell'art. 18, comma 4, della l.r. Liguria n. 32/2012, il quale dispone che "L'esito della procedura [di verifica-screening ai fini della VIA], comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione", contrasta con con l'art. 20, comma 7, del d.lgs. del n. 152 del 2006, il quale dispone "la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente" del "provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni", violando pertanto l'art. 117, c. 2, lett. s) della Costituzione. La disciplina in esame, concerne, infatti, la materia "tutela dell'ambiente" e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, riduce il livello di tutela fissato da quest'ultima. In considerazione della coincidenza tra le locuzioni "provvedimento di assoggettabilità" ed "esito della procedura", rispettivamente contenute nella norma statale ed in quella regionale, ha invece efficacia satisfattiva la modifica di quest'ultima, da parte dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2013 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per il trasferimento della questione sulla norma regionale, nel testo novellato da detta legge. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che l'esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.

(Massime a cura della redazione di Ambiente e Diritto)



#### **Rifiuti e bonifiche**

#### **■ CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 9 maggio 2013, n. 19955 RIFIUTI - ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AUTORIZZATO DI INCENERIMENTO O COINCENERIMENTO - Gestore dell'impianto - Responsabilità e obblighi - Reato ex art. 256, c.4 D.Lgs. n. 152/06 - Natura - Ipotesi contravvenzionale ex art. 19, c.12 D.Lgs. 133/2005**

Il reato previsto dall'art. 256, comma 4 d.lgs. n. 152/06, è reato proprio, in quanto l'agente è necessariamente il soggetto destinatario del titolo abilitativo, permanente (Sez. III n. 16890, 5/5/2005) e formale, poiché richiede, per la sua configurabilità, la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ovvero la carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni avendo come finalità quella di assicurare il controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Cass. Sez. III n. 6256, 21/2/2011; Sez. III n. 20277, 21/5/2008; Sez. III n. 35621, 27/9/2007; Sez. III n. 15560, 18/4/2007; Sez. III n. 38186, 8/10/2003).

Analogamente, l'ipotesi contravvenzionale contemplata dall'art. 19, comma 12 del d.lgs. 133/2005 sanziona penalmente chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni contenute in diverse disposizioni richiamate, tra cui figura quella oggetto di contestazione nella fattispecie, che riguarda l'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo, il quale stabilisce che il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla

ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Le misure devono inoltre soddisfare almeno le condizioni indicate nei successivi commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, che individuano uno specifico onere di informazione e particolari procedure di ricezione del rifiuto da parte del gestore. La disciplina delineata dal d.lgs. 133/2005, tuttavia, è speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata dal d.lgs. n. 152/06 come osservato dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato che l'intera disciplina contenuta nel menzionato decreto legislativo si pone "in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e rispetto a quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti all'autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, oggi trasfusa nel Titolo III-bis del d.lgs. n. 152 del 2006" (Corte Cost. Ord. 253, 27 luglio 2011).

**RIFIUTI - ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI - Procedura semplificata - Presupposti e limiti - Fattispecie: attività di recupero di rifiuti mediante combustione - Artt. 178, 183, lett. t), 208, 214, 256 D.Lgs. n. 152/06 - Artt. 7 e 19 c.12 D.Lgs. n. 133/2005**

Il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m., riguarda la "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" è espressamente richiamato, con riferimento alle attività di recupero, dall'art. 214, comma 4 d.lgs. n. 152/06, il quale ne prevede l'applicabilità sino all'adozione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

Tuttavia, tali attività riguardano esclusivamente il recupero di materia (riciclaggio) e non anche il recupero di energia. Da ciò consegue anche che le prescrizioni apposte all'autorizzazione devono ritenersi vincolanti per il soggetto autorizzato non soltanto quando traggano origine da specifiche disposizioni normative che l'atto autorizzatorio semplicemente recepisce, ma anche quando siano apposte direttamente dall'amministrazione che le rilascia nell'esercizio del suo potere discrezionale. E' pertanto evidente che, il destinatario del provvedimento non potrà certo ignorare le prescrizioni imposte con l'atto abilitativo e che ne delineano l'ambito di efficacia ed esercitare comunque l'attività autorizzata, pur potendo far ricorso agli ordinari strumenti di tutela qualora intenda porre in discussione la legittimità del titolo abilitante. Fattispecie: effettuazione di attività di recupero di rifiuti mediante combustione non accertando le caratteristiche dei rifiuti, consistenti in pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm) e scarti di gomma di varie dimensioni e forme e, sempre con riferimento al medesimo impianto di coincenerimento, per non aver osservato le prescrizioni dell'autorizzazione omettendo di acquisire, prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto, le informazioni sui rifiuti indicate dall'art. 7 comma 4, lett. a) e b) d.lgs. 133/2005.

(Massime a cura delle redazione Ambiente e Diritto)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 16 maggio 2013, n. 21146**

**RIFIUTI - CONFERIMENTO IN DISCARICA - Gestore della discarica - Verifiche e obblighi - Criteri di ammissibilità del rifiuto - Accertamento con tutti i mezzi idonei - Artt. 7, c.2 e 256, cc. 1, lett. a) e 3 D.Lgs. n. 152/06**

Le disposizioni che individuano i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica hanno, come finalità esclusiva, quella di verificare la conferibilità in discarica del singolo rifiuto previo accertamento delle caratteristiche e della loro rispondenza ai requisiti normativamente fissati, il che non consente di estenderne l'ambito di applicazione in momenti successivi a quello del conferimento.

Tali disposizioni, peraltro, non prevedono alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in caso di inosservanza ed hanno pertanto carattere ordinatorio. Deve inoltre ritenersi possibile che la verifica circa l'ammissione, in una discarica di inerti, di rifiuti che non soddisfano i criteri normativamente individuati possa essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico, ma anche attraverso l'utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal giudice.

Sicché, sul gestore della discarica grava l'obbligo di verificare la caratterizzazione dei rifiuti effettuata dai produttori o dai detentori che li conferiscono al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti stessi (Sez. III n. 37559, 3 ottobre 2008) e che tale obbligo va assolto con tutti i mezzi idonei, non potendo essere limitato ad una comparazione meramente visiva (Sez. III n. 36818, 12 ottobre 2011).

(Massima a cura delle redazione Ambiente e Diritto)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 11 luglio 2013, n. 29727  
AMBIENTE - RIFIUTI - PRODUTTORE/DETTENTORE - DOVERE DI INFORMAZIONE.**

Il produttore/detentore dei rifiuti ha il dovere di verificare che il destinatario sia effettivamente autorizzato a ricevere quella specifica tipologia di rifiuti, a nulla rilevando la mera convenienza economica della transazione. In difetto, il produttore dei rifiuti viene meno al dovere di informazione puntuale che gli compete per la sua attività professionale. Se l'autorizzazione è relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, quelli consegnati sono gestiti in modo abusivo.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)



**Il produttore di rifiuti deve verificare le autorizzazioni del destinatario a trattare i rifiuti**

*Il produttore/detentore di rifiuti ha l'obbligo di verificare che il destinatario abbia l'autorizzazione a trattare la specifica tipologia di rifiuti che gli vengono conferiti, altrimenti viene meno al suo dovere di informazione puntuale (che gli compete per la sua attività professionale). E se l'autorizzazione posseduta dal destinatario è relativa ad altra tipologia di rifiuti si configura il reato di gestione abusiva di rifiuti. È questo il significato della sentenza 29727/13 della III Penale della Corte di Cassazione che ha così gettato il ricorso di alcuni imprenditori condannati per gestione non autorizzata di rifiuti. Gli imprenditori hanno obiettato che il trasportatore li aveva ingannati sul titolo abilitativo del destinatario, esibendo l'autorizzazione con i codici Cer dei rifiuti conferiti, titolo abilitativo per il trasporto, ma non per il conferimento, e quindi hanno cercato di far valere il principio di non punibilità (errore causato da altrui inganno).*

*La Cassazione, però, ha ribattuto che quando il produttore/detentore di rifiuti affida la raccolta a soggetti terzi deve obbligatoriamente controllare che questi soggetti abbiano la corretta autorizzazione a svolgere tale attività. È una verifica "doverosa" che la Cassazione definisce una "regola di cautela imprenditoriale". Se non adempie a questo obbligo di verifica, il produttore/detentore dei rifiuti sconta la responsabilità colposa per il reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1 del Codice Ambientale – Dlgs 152/2006). E non basta verificare che il soggetto terzo abbia un'autorizzazione a trattare rifiuti, se la tipologia di questi ultimi è diversa da quella dei rifiuti che il produttore/detentore gli conferisce, perché ciò equivale a non avere l'autorizzazione per i rifiuti conferiti. In definitiva, quindi, il produttore/detentore che conferisce propri rifiuti ad un soggetto terzo ha il dovere di accertare che questi abbia la debita autorizzazione specifica. È questa una regola di "elementare" cautela imprenditoriale che se non rispettata configura nei confronti dei produttori/detentori di rifiuti la responsabilità "per il reato di illecita gestione dei rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo".*

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 29 maggio 2013, n. 23091**

**Rifiuti - Rifiuti depositati da terzi - Realizzazione e gestione di discarica abusiva - Reato commissivo - Proprietario dell'area adibita a discarica - Fattispecie: obbligo di impedire l'incremento della discarica in esecuzione del preciso ordine impostogli dall'autorità amministrativa - Artt. 255 e 256, c. 3, D.Lgs n. 152/2006 - Artt. 674 e 677 c.p.**

La fattispecie della realizzazione e gestione di una discarica si configura come reato che si realizza mediante condotte commissive. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12753 del 05/10/1994, Zaccarelli; sez. 3, sent. n. 31401 del 08/06/2006, Boccabella; sez. 3, sent.n. 2477 del 2008, Marciànò e altri).

Pertanto, non sussiste un obbligo del proprietario dell'area adibita a discarica di attivarsi per la rimozione dei rifiuti depositati da terzi, allorché non risulti accertato il concorso del predetto proprietario con coloro che hanno conferito i rifiuti o nel caso in cui debba trovare applicazione il disposto dell'art. 40, comma secondo, c.p.. Nella specie emergeva un nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'ulteriore incremento della discarica, che lo stesso aveva l'obbligo di impedire in esecuzione del preciso ordine impostogli dall'autorità amministrativa, con la conseguente sussistenza del reato ascritto allo stesso. (Massima a cura della redazione Ambiente e Diritto)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 8 luglio 2013, n. 28909**  
**RIFIUTI - RIFIUTI ETEROGENEI NON PERICOLOSI - smaltimento - formulario cer diverso da quello di trasporto.**

In materia di smaltimento di rifiuti eterogenei non pericolosi, il D.Lgs. n. 205 del 2010 ha istituito la scheda Sistri al posto del precedente formulario. Tuttavia, la piena efficacia del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata rinviata continuamente sino a quest'anno, rendendo di fatto non ancora sperimentata su larga scala la novità. Di conseguenza, anche per evitare un pericoloso vuoto normativo, con possibile contrasto con l'art. 3 Cost. sul principio di ragionevolezza, la condotta contestata al trasportatore deve essere ancora considerata punibile sul piano penale e non solo su quello amministrativo.



**Manca il Sistri, resta il reato**

*Manca il Sistri. Ma non c'è stata depenalizzazione. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 28909 della Terza sezione penale, depositata ieri (8 luglio), con la quale è stato accolto il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del tribunale di Verona con la quale era stato dichiarato il non doversi procedere per la fattispecie di smaltimento di rifiuti eterogenei non pericolosi con un formulario Cer diverso da quello di trasporto. Per il tribunale si tratta di un caso ormai depenalizzato per effetto del decreto legislativo n. 205 del 2010 e considerato illecito amministrativo. Secondo l'interpretazione del tribunale la sostituzione del Cer da parte del Sistri ha come effetto quello di fare rimanere penalmente rilevante solo l'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri.*

*Di tutt'altro avviso era stata la pubblica accusa che aveva invece sostenuto come la condotta continua a conservare rilevanza penale anche dopo la riforma di tre anni fa. E per la Cassazione la tesi del pubblico ministero è corretta. L'intervento normativo del 2010 ha istituito la scheda Sistri al posto del precedente formulario. Tuttavia la piena efficacia del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata rinviata continuamente sino a quest'anno, rendendo di fatto non ancora sperimentata su larga scala la novità.*

*Di conseguenza, anche per evitare un vuoto normativo che la stessa Corte di cassazione giudica «pericoloso», con possibile contrasto con l'articolo 3 della Costituzione sul principio di ragionevolezza, la condotta contestata al trasportatore deve essere ancora considerata punibile sul piano penale e non solo su quello amministrativo. In questo senso è decisivo il fatto che anche allora la piena operatività del Sistri era di là da venire.*

*Oggi la situazione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 aprile) è questa: sulla «Gazzetta Ufficiale» del 19 aprile è stato pubblicato il decreto che stabilisce la ripartenza del Sistri. Il decreto pone fine alla sospensione del sistema disposta dal decreto legge n. 83/2012. Inoltre, opera una serie di interventi tra i quali la sospensione del contributo Sistri dovuto per il 2013 per gli enti e imprese già iscritti al 30 aprile 2013. In base al nuovo Dm una serie di imprese che producono e gestiscono rifiuti pericolosi dovranno impegnarsi nella prima fase di riallineamento, verificando l'attualità dei dati già trasmessi al Sistri.*

La seconda fase riguarderà gli altri soggetti obbligati che verificheranno le singole posizioni fra il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014, per essere operativi dal 3 marzo 2014. Tuttavia, a livello volontario, anche loro potranno iniziare a utilizzare i dispositivi Sistri dal 1° ottobre 2013. Per un mese dopo le singole scadenze di avvio, il Dm pretende il regime del "doppio binario" per tutti gli obbligati al Sistri imponendo loro la tenuta e la conservazione dei tradizionali registri e formulari per i 30 giorni successivi alle diverse date di operatività del Sistri.

In ogni caso, la Cassazione pur giudicando fondata l'impugnazione della pubblica accusa non provvede al rinvio perché il delitto è ormai stato estinto dall'effetto della prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui venne commesso il reato. La pronuncia quindi viene cassata completamente per effetto dell'intervenuta prescrizione.

(Giovanni Negri Il Sole 24 ORE, Norme e Tributi, 9 luglio 2013)



## Edilizia e urbanistica

### ■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 1 luglio 2013, n. 3543

**ABUSI EDILIZI - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ - Opere edilizie solo formalmente abusive - Sanatoria - Presupposto fattuale - Opere differenti da quelle indicate nell'originario permesso di costruire - Sostanziale conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia.**

L'istituto dell'accertamento di conformità è diretto a sanare, con provvedimento essenzialmente doveroso e vincolato, le opere edilizie solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. L'ovvio presupposto fattuale ai fini dell'operatività dell'istituto dell'accertamento di conformità, è, dunque, che le opere realizzate differiscano da quelle indicate nell'originario permesso di costruire, pur essendo sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, in riferimento ai due momenti. Irrilevante è, pertanto, la circostanza che l'intervento edilizio sia stato modificato rispetto al progetto originariamente assentito, dal momento che la norma prende in considerazione solo la conformità sostanziale del manufatto realizzato in concreto, per il quale si chiede la sanatoria, alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

### ■ CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 1 luglio 2013, n. 3539

**VOLUMI - FABBRICATO - VOLUMETRIA ESISTENTE - Computo - Volume che supera il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero - Cubatura sottostante - Non computabilità - Eccezione - Realizzazioni abusive in sotterraneo.**

Ai fini del computo della volumetria esistente del fabbricato, fatti salvi i casi di realizzazioni abusive in sotterraneo, di norma è computabile solo il volume che supera il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero e non già la cubatura sottostante. Rilevato, dunque, che i volumi entroterra non possono essere destinati a finalità abitative o produttive ovvero ad uffici, essi non sono rilevanti ai fini del carico urbanistico, per cui deve ritenersi corretta la ritenuta mancata computabilità, nel calcolo della volumetria assentibile ai fini dell'ampliamento, del locale ricavato al di sotto del piano di campagna.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CORTE DI CASSAZIONE, Sezione 3 penale, Sentenza 13 maggio 2013, n. 20383**  
**EDILIZIA E URBANISTICA - VINCOLO PAESAGGISTICO - Abusi - Responsabilità del muratore o operaio - Presupposti - Concorso di persona ex art. 110 cod. pen. - Fattispecie - Vincolo paesaggistico - Assenza autorizzazione e difformità al permesso di costruire - Elemento soggettivo - Artt. 3, 1° c., lett. d) e 44, lett. c), D.P.R. 380/2001 - Art. 181, D.Lgs. 42/2004**

L'esecutore dei lavori, anche se muratore od operaio, ben può rispondere - in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona ex art. 110 cod. pen. ed anche a titolo di colpa quanto alla consapevolezza dell'abusività dei lavori - delle contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. b) e c), del T.U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione alla realizzazione dell'illecito.

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente, quindi, che il comportamento illecito sia derivato da imperizia, imprudenza o negligenza.

Inoltre, l'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364). Nella fattispecie l'esecutore materiale dei lavori rivestiva la qualifica di costruttore e non di mero prestatore d'opera, per cui doveva assolvere, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. "dovere di informazione", attraverso la verifica, anche per lui doverosa, della corrispondenza di quanto andava a realizzare alla situazione di fatto esistente ed al progetto assentito. (Amb. Dir.)

**EDILIZIA E URBANISTICA - Volumetria e sagoma - Interventi di ristrutturazione - Demolizione e ricostruzione - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Art. 3, c.1, lett. d), T.U. n. 380/2001**

L'art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal d.Lgs. n. 301/2002, ha esteso la nozione di "ristrutturazione edilizia" ricomprendendovi pure gli interventi ricostruttivi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Volumetria e sagoma, dunque, debbono rimanere identiche nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione.

(Massime a cura della redazione di Ambiente e Diritto)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 1 luglio 2013, n. 3534**

**LOTTIZZAZIONE NEGOZIALE - Accertamento - Scopo edificatorio.**

L'accertamento della fattispecie relativa alla c.d. lottizzazione negoziale implica la verifica degli elementi dai quali è possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti. In tali ambiti, non deve essere dimostrata la contemporanea esistenza di tutti gli indici rilevatori indicati nella citata norma, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga chiaramente anche solo dal frazionamento o dalle modalità dell'attività negoziale, che costituiscono lo strumento per il perseguimento dell'intento lottizzatorio (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 maggio 2011, n. 2937; Consiglio Stato, sez. IV, 03 agosto 2010, n. 5170).

**AUTORIZZAZIONE - EX ART. 28 L. N. 1150/1942 - Mancanza - Lottizzazione abusiva.**

Sussiste una lottizzazione abusiva quando manca la specifica autorizzazione a lottizzare prevista dall'art. 28, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 - tutt'ora in vigore -, per la fondamentale ragione che la legge mira a prevenire, e reprimere, le condotte giuridiche artatamente intese ad infittire la trama dell'edificato sul territorio, in diretto contrasto con la pianificazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 18 settembre 2012 n. 4947).

(Massima a cura della redazione Ambiente e Diritto)

■ **CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 13 giugno 2013, n. 139**

**EDILIZIA - ART. 6 D.P.R. N. 380/2001 - Attività edilizia libera - Regioni a statuto ordinario - Estensione della disciplina a interventi edilizi ulteriori - Limiti - Appostamenti fissi per la caccia - Assimilabilità alle serre mobili stagionali - Esclusione.**

L'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, che indica i casi di attività edilizia libera, prevede, con il comma 6, lettera a), che le Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a "interventi edilizi ulteriori". Va tuttavia escluso che la disposizione permetta al legislatore regionale di sovvertire le definizioni di "nuova costruzione" recate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 (sentenza n. 171 del 2012). Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo. Gli appostamenti fissi per la caccia, sotto questo profilo, non sono assimilabili alle serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il perno del regime derogatorio, infatti, è costituito dalla mobilità delle serre, requisito di cui l'appostamento "fisso" di per sé non gode.

(Massima a cura della redazione Ambiente e Diritto)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 8 luglio 2013, n. 3606**

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO - Potere - Fine - Individuazione delle destinazioni delle zone del territorio Comunale - Realizzazione di finalità economico-sociali della comunità locale - Realizzazione contemporanea di una pluralità di interessi pubblici.**

Il potere di pianificazione urbanistica del territorio, la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune, non è circoscritto alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità ed ai limiti edificatori delle stesse, ma deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli, ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizza anche finalità economico-sociali della comunità locale, nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Il potere di pianificazione urbanistica, pertanto, non è funzionale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità, ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemporanea di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sezione 4, Sentenza 8 luglio 2013, n. 3603**

**P.R.G. - Ritipizzazione di singole aree per le quali sono scaduti i vincoli - Silenzio inadempimento - Adozione in corso di strumenti urbanistici generali o di varianti generali - Non configurabilità del silenzio.**

L'istituto del silenzio-inadempimento, il quale, sia pure con certi limiti, può essere azionato per sollecitare la ritipizzazione di singole aree per le quali sono scaduti i vincoli, non può intendersi configurabile nell'ipotesi in cui l'Amministrazione stia provvedendo ad adottare gli strumenti urbanistici generali o le varianti generali. La richiesta giudiziale di orientare una specifica scelta di alta discrezionalità amministrativa concerne, invece, una pretesa che non può essere oggetto del rito del silenzio, in quanto tale deliberazione giudiziale implicherebbe comunque la destinazione edificatoria di suoli, al di fuori degli specifici e complessi procedimenti urbanistici, che sono previsti dalle leggi regionali al fine di armonizzare i diversi, e contrastanti, interessi coinvolti. Un intervento del Giudice che, in sede di impugnativa del silenzio, imponesse un particolare vincolo assoluto alla

pianificazione urbanistica dell'Amministrazione, costituirebbe, invero, una diretta ed inammissibile violazione del principio di separazione tra attività amministrativa ed attività giurisdizionale e, di conseguenza, si porrebbe al di fuori dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa stessa. (Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

### Sicurezza ed igiene sul lavoro

#### ■ CORTE DI CASSAZIONE - Sezione IV penale - Sentenza 5 luglio 2013 n. 28808 LAVORO - SICUREZZA - coordinatore - obbligo controllo effettivo e continuo.

In tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, spettando al ridetto coordinatore dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione. Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione. (Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

### Lavoro, previdenza e professione

#### ■ CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, Sentenza 9 luglio 2013, n. 16897 LAVORO - licenziamento - riduzione dei carichi di lavoro - legittimità.

È legittimo il licenziamento della segretaria impiegata presso uno studio professionale motivato dalla perdita di un importante cliente con la conseguente riduzione dei carichi di lavoro.

**LAVORO - licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - onere della prova.** Sul piano dell'onere probatorio, grava sul datore di lavoro, nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, come nella specie, la prova della funzionalità della scelta a fronteggiare esigenze obiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratore. Al riguardo è stato reiteratamente affermato da questa Corte che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 della L. 15/7/1961 n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti; il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri (in giudizio) la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

(Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)

 **NOTA****Nello studio professionale il calo di lavoro giustifica il licenziamento della segretaria**

*È possibile licenziare la segretaria se, a seguito della perdita di un importante cliente, lo studio legale vede ridursi il carico lavorativo. È questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16987 del 9 luglio 2013, con la quale è stato respinto il ricorso di una donna, R. L., che si era opposta al suo licenziamento.*

*La donna, che lavorava come segretaria presso uno studio di avvocati, era stata licenziata nel 2005: sosteneva - e per questo si era rivolta alla Corte d'Appello di Napoli - che non risultavano "in alcun modo intellegibili" i motivi del recesso nella lettera di licenziamento.*

*Secondo i giudici della Cassazione, però, "la dichiarazione di licenziamento quale atto recettizio di natura negoziale a contenuto patrimoniale, finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetta alle regole dettate per i contratti e quindi anche ai canoni interpretativi validi per questi ultimi, con la conseguenza che la sua motivazione in fatto è riservata all'interpretazione del giudice di merito". E, secondo la Corte territoriale, non era da ritenere generica l'indicazione dei motivi del recesso che avevano evidenziato il notevole calo di lavoro, già noto alla donna nella sua qualità di segretaria e come tale al corrente della perdita di un importante cliente dello studio, che aveva determinato la riduzione del carico di lavoro. In sostanza la corte territoriale aveva ritenuto "che proprio la sufficiente indicazione dei motivi del recesso rendesse superflua la comunicazione dei motivi già compiutamente contenuti nella comunicazione del licenziamento".*

*Un altro discorso merita, invece, il fatto che nel corso del giudizio il datore di lavoro deve provare la funzionalità della scelta di licenziare la segretaria "a fronteggiare esigenze obiettive e non contingenti, rispetto alle quali sia preclusa ogni diversa collocazione della lavoratrice". I giudici hanno ricordato che il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore.*

*Su tale piano, secondo la Cassazione, "è stato ritenuto carente l'assolvimento dell'onere probatorio del datore di lavoro ma ciò attiene alla fase processuale successiva all'intimazione del recesso", che va valutato quanto alla sua completezza formale dell'indicazione delle ragioni solo a tutela del principio di immodificabilità della contenstazione dei motivi del recesso.*

*(Francesca Milano, Il Sole 24 ORE – ilsole24ore.com, 9 luglio 2013)*

## Approfondimenti

Lavoro, previdenza e professione



### D.L. 63/2013: l'impatto sui tecnici e sugli operatori

*In vigore dal 6 giugno scorso, il decreto è diventato immediatamente popolare presso l'opinione pubblica perché estende il periodo nel quale si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazioni e proroga, elevandone l'aliquota di detraibilità al 65%, quelle del 55% per riqualificazioni energetiche. Ma c'è un altro aspetto, poco pubblicizzato, importante per tecnici e operatori immobiliari: il decreto manda in pensione l'Attestato di certificazione energetica, che viene sostituito in toto dall'Attestato di prestazione energetica, e ribadisce la sussistenza dell'Attestato di qualificazione energetica, della cui esistenza e utilità (quasi) ci eravamo dimenticati. Un provvedimento, pertanto, estremamente ricco di contenuti che richiede un'analisi attenta per capire le novità che vengono introdotte nei diversi ambiti in cui interviene.*

Luca Rollino Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, n. 933, 15 luglio 2013

#### L'urgenza dell'APE

Il primo elemento che deve necessariamente essere recepito, e che il legislatore dichiara in modo esplicito nella stessa premessa, è l'urgenza: non tanto di intervenire con azioni volte a promuovere l'efficienza energetica su un patrimonio immobiliare vecchio e fortemente energivoro (oltre il 40% dei consumi di energia italiani sono riconducibili al settore edilizio), bensì di «emanare disposizioni finalizzate a recepire la dir. n. 2010/31/UE e a evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva». Di fatto, il legislatore sta operando con affanno per evitare il ripetersi di un qualcosa di già visto e tristemente noto: è di queste ore la notizia che l'Italia è stata condannata dalla Corte europea per la mancata completa attuazione della passata direttiva, la n. 2002/91/CE (EPBD), recepita in modo non corretto e incompleto con il D.Lgs. 192/2005. Peraltro, lo stesso D.Lgs. 192/2005 è ancora carente di alcuni suoi decreti attuativi (quello sulla qualificazione dei certificatori energetici e quello sulle modalità di ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione), che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, ma mai pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* (quindi mai diventati operativi). Chi ha buona memoria potrà ritrovare in questo continuo sostituirsi di decreti che poi non vengono mai emanati, quanto avvenne negli anni Novanta con la legge che attualmente è ancora il riferimento quadro per l'efficienza energetica nel settore edilizio, ovvero la legge 10 del 9 gennaio 1991, il cui ultimo decreto attuativo venne emanato nel luglio del 2005 (14 anni dopo!) e un mese dopo venne proposto il D.Lgs. 192/2005, che di fatto lo sostituiva *in toto*.

Il D.L. 63/2013 interviene in modo evidente sul contenuto del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni, di cui sostituisce molti articoli, a partire dall'art. 1. Soprattutto, introduce questo nuovo strumento, denominato "attestato di prestazione energetica" (art. 2, comma 1), che è il «documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica». Di fatto, si tratta di un cambio nome di quello che era l'Attestato di certificazione energetica (di

seguito semplicemente ACE), che dall'Attestato di prestazione è totalmente sostituito. Lo stesso D.L. 63/2013 all'art. 18, comma 3, è molto chiaro in proposito: nel D.Lgs. 192/2005, ovunque ricorrano, le parole «attestato di certificazione energetica» sono sostituite da «attestato di prestazione energetica». Quali siano le norme di calcolo necessarie per effettuare le dovute valutazioni, viene espresso in modo chiaro: la raccomandazione CTI n. 14/2013 e le norme della serie UNI/TS 11300 (parti 1, 2, 3, e 4). Tuttavia vi è un elemento sconosciuto ai più, ma che sicuramente contribuirà ad aumentare la confusione: le parti 1 e 2 della UNI/TS 11300, emanate nel 2008, dopo un lungo periodo di revisione, saranno a breve sostituite dalle loro versioni aggiornate che introdurranno, tra l'altro, il metodo di calcolo dinamico per la valutazione della prestazione energetica degli edifici. Il significato di "prestazione energetica" degli edifici viene riproposto, mutuandolo *in toto* dalla norma UNI EN 15603/2008: si tratta della « quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione». Nel definire l'APE non viene chiarito però chi possa redigerlo: si parla di «esperti qualificati e indipendenti», ma si rimanda a successivi decreti l'onere di delinearne i requisiti.

### Come orientarsi fra AQE, APE e ACE

A fianco dell'APE sopravvive un documento noto essenzialmente per l'essere rientrato sino a oggi nella documentazione che deve essere trasmessa all'ENEA qualora ci si voglia avvalere delle detrazioni IRPEF per interventi di risparmio energetico: si tratta dell'Attestato di qualificazione energetica (di seguito per semplicità AQE). L'AQE viene predisposto da un professionista che può anche essere proprietario o progettista o direttore dei lavori dell'edificio in oggetto, e in esso sono riportati «i dati inerenti la prestazione energetica dell'edificio, la classe energetica di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, e i corrispondenti valori ammissibili fissati dalla normativa in vigore». L'AQE riporta quindi la classe energetica dell'edificio - che, è anche esplicitamente richiesta nell'APE, art. 6, comma 12, lett. b) - e deve essere prodotto solo in 2 casi:

1. contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, asseverato dal direttore lavori, deve essere consegnato presso il comune di competenza «senza alcun onere aggiuntivo per il committente»;
2. per semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica.

Il direttore dei lavori che omette di presentare l'AQE è ora punito con una sanzione amministrativa che può variare da € 1.000 a € 6.000.

Inoltre, l'APE e l'AQE acquisiscono la dignità di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con un conseguente aggravio delle responsabilità del professionista che li rilascia. Molto più articolata la casistica in cui viene richiesto l'APE. Nei fatti, l'APE è richiesto in tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso di edifici e/o di unità immobiliari (a cura del proprietario dell'immobile), nonché per tutti gli edifici di nuova realizzazione (a cura del costruttore) e sottoposti a ristrutturazione importante. La definizione di ristrutturazione importante si trova all'interno del D.L. 63/2013: si tratta di un intervento in cui i lavori sono svolti su oltre il 25% della superficie di involucro dell'intero edificio, indipendente dalla casistica in cui l'intervento rientra ai sensi del D.P.R. 380/2001).

Giova sottolineare come si stia parlando di «involucro dell'intero edificio», senza specificare se esso sia o meno disperdente energia (ovvero, sia posto come barriera tra ambiente riscaldato e ambiente non riscaldato o esterno). Inoltre, si noti come, a ulteriore aggravamento della confusione, la definizione «ristrutturazione importante» sia foneticamente molto simile a «ristrutturazione rilevante» (ex D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011), ma nei contenuti profondamente differenti. Grande novità è quella sulle tempistiche di produzione dell'APE: dopo anni passati a ricevere ACE consegnati in fretta e furia pochi istanti prima dell'atto notarile, con il D.L. 63/2013 l'APE dovrà essere reso disponibile «all'avvio delle trattative», e nei contratti di vendita o nei nuovi

contratti di locazione di edifici e/o di singole unità immobiliari dovrà essere inserita apposita clausola in cui l'acquirente o il conduttore danno atto di essere stati informati sulla prestazione energetica dell'immobile. Nel caso in cui un edificio e/o un'unità immobiliare siano venduti o locati prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio, producendo l'APE congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Quest'ultimo intervento del legislatore è chiaro negli intenti (trasferire al venditore o al locatario l'onere di produzione dell'APE una volta realizzato l'immobile), ma potrebbe generare non pochi problemi, considerando l'intervento delle immancabili varianti in corso d'opera (raramente accompagnate da un aggiornamento della relazione di contenimento dei consumi energetici) che l'acquirente o il conduttore potrebbero richiedere. Senza una maggiore chiarezza nella procedura, non si fa fatica a immaginare una prestazione dichiarata, in sede di contratto, differente da quella riportata nell'APE di chiusura dei lavori, entrambe da confrontarsi con quella riportata e asseverata nell'AQE, che deve essere consegnato dalla direzione lavori (e che rappresenta in questo caso un "doppione" di scarsa utilità).

Tutti gli edifici utilizzati dalla Pubblica amministrazione, aperti al pubblico e di dimensioni superiori ai 500 mq (250 mq a partire dal luglio 2015), dovranno poi essere dotati di APE, che dovrà essere affisso all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico (art. 6, commi 6 e 7). Inoltre, sempre gli edifici pubblici oggetto di contratti, nuovi o rinnovati, di gestione degli impianti, devono essere dotati di APE (art. 6, comma 9). Qualora l'edificio sia già dotato di ACE in corso di validità conforme alla dir. n. 2002/91/CE, l'obbligo di dotazione dell'APE viene meno (art. 6, comma 11). Proprio il rapporto con il precedente sistema di certificazione energetica è uno degli aspetti maggiormente oscuri in merito all'applicazione dell'APE. Una nota del Comitato notarile interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, aiuta a fare un po' di chiarezza: per le regioni (come, per esempio, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia) che hanno recepito la n. 2002/91/CE, legiferando in materia di certificazione energetica e prestazione energetica degli edifici, continuano ad applicarsi le norme già emanate anche se non ancora adeguate alla dir. n. 2010/31/UE, e «ciò in forza dell'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 (in vigore e non modificato) il quale prevede che in materia di legislazione concorrente la normativa nazionale si applichi solo a quelle regioni che non abbiano ancora emanato proprie disposizioni normative volte al recepimento della sola dir. n. 2002/91/CE e non anche della dir. n. 2010/31/UE, che dovrà essere recepita dalle regioni ma con successivi loro provvedimenti». Per tutte le altre Regioni, nelle more dell'emanazione dei nuovi decreti ministeriali che definiranno le nuove metodologie di calcolo per il rilascio dell'APE, i tecnici abilitati, così come definiti dal D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008, potranno rilasciare un APE utilizzando le metodologie di calcolo previste dal D.P.R. 59 del 2 aprile 2009. Pesantissime le sanzioni nel caso in cui l'APE non sia prodotto nei casi previsti dalla legge:

1. il proprietario o il costruttore che non dotano di APE un edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione importante sono puniti con una sanzione amministrativa tra € 3.000 ed € 18.000;
2. in caso di vendita, se l'APE non viene prodotto, il proprietario è sanzionato con un'ammenda variabile tra € 3.000 ed € 18.000;
3. in caso di nuovo contratto di locazione, se l'APE non viene prodotto, il proprietario è sanzionato con un'ammenda variabile tra € 300 ed € 1.800;
4. qualora un annuncio immobiliare non riporti i parametri energetici, il responsabile dell'annuncio è punito con una sanzione amministrativa tra € 500 ed € 3.000.

Nessuna sanzione è prevista qualora non sia rispettato l'obbligo di produrre ed esporre l'APE in edifici pubblici, o nel caso in cui vi sia un contratto di gestione e manutenzione impianti avente come committente un soggetto pubblico. Il legislatore ha avuto mano molto pesante con il soggetto privato, mentre è stato colpito da (strana) amnesia con i soggetti pubblici!

L'art. 6, comma 4 del D.L. 63/2013, cerca di fare chiarezza su uno dei maggiori dubbi finora riscontrati tra i tecnici, ovvero quando un APE possa riferirsi a più unità immobiliari facenti parte di uno stesso edificio.

Questo può avvenire qualora le suddette unità immobiliari abbiano la stessa destinazione d'uso e siano servite dal medesimo impianto termico (sia esso per la climatizzazione invernale e/o per la climatizzazione estiva). Nella pratica, si incontrano condomini con impianto termico centralizzato, ma con impianti di climatizzazione estiva autonomi (qualora presenti): in questi casi l'APE non potrà essere riferito all'intero condominio, ma se ne dovrà produrre uno per ciascuna unità immobiliare. L'aggravio di tempi e costi è evidente, soprattutto per un mercato in crisi come quello immobiliare già oberato da molta (troppa?) burocrazia "cartacea".

Son stati ampliati i casi in cui non è necessario produrre l'APE. L'art. 3, comma 1, lett. interviene sull'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 192/2005, escludendo dall'applicazione di quanto previsto in recepimento della dir. n. 2010/31/UE:

1. edifici industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti utilizzabili;
2. edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
3. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore ai 50 mq;
4. gli edifici che non son compresi nelle categorie degli edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'art. 3 del D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 (per esempio, box, cantine, autorimesse), fatte salve le porzioni di tali edifici destinate a uffici e scorporabili ai fini della valutazione energetica;
5. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Da sottolineare come nel D.L. 63/2013 e nel modificato D.Lgs. 192/2005 non compaia la definizione di «fabbricato isolato», di cui si può intendere il significato soltanto facendo riferimento ad alcune leggi regionali, come la legge regione Piemonte 13 del 28 maggio 2007, dove nell'Allegato A si legge che «per fabbricato isolato si intende un edificio che non condivide le proprie strutture esterne con altri edifici; nel caso di edifici residenziali si intendono quali fabbricati isolati case disseminate sul territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato». Di fatto, manca però un'indicazione valida su tutto il territorio nazionale.

Gli edifici assoggettati ai vincoli di tipo artistico, architettonico e/o monumentale (ovvero «gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004»), son esclusi dall'applicazione del D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D.L. 63/2013, tranne che per quanto riguarda la produzione dell'APE e l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti.

### Quanto vale l'APE?

L'APE, così come l'ACE, ha una durata massima di 10 anni, e viene aggiornato ogni qualvolta l'immobile sia oggetto di interventi che ne modifichino la classe energetica. Nuovamente si ritrova una richiesta da parte del legislatore alquanto confusa: se è vero che qualsiasi intervento che interessi l'edificio e/o l'unità immobiliare comporta una variazione della prestazione energetica dell'immobile, non è altrettanto vero che sia così facile individuare senza effettuare una nuova computazione complessiva quegli interventi che siano in grado di far variare la classe energetica dell'edificio, a meno di non svolgere interamente la computazione.

In sostanza, il legislatore obbliga a effettuare dopo ogni intervento i calcoli necessari alla produzione dell'APE, quindi ad aggiornare tale documento qualora, a valle della valutazione analitica, si riscontri una differente classe energetica (che peraltro, il legislatore non richiede esplicitamente sia indicata all'interno dell'APE). Si potrebbe obiettare che la funzione dell'AQE consegnato e asseverato a fine lavori è proprio quella di dare questo genere di indicazione. Ma la responsabilità per la consegna dell'AQE è attribuita al direttore lavori, mentre esistono interventi, rientranti sotto la tipologia della semplice manutenzione ordinaria (quali la sostituzione di un solo infisso, per esempio) che, potenzialmente, potrebbero generare il salto di classe necessario all'aggiornamento dell'APE, senza però essere condotti con una direzione lavori, quindi senza essere conclusi dalla produzione cogente di un AQE. Il rischio è ancora una volta la confusione, con

APE non aggiornati che vengono utilizzati come documenti ufficiali allegati ad atti di compravendita, con tutte le conseguenze del caso. L'APE ha una validità legata strettamente ai controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione: qualora non siano rispettate le tempistiche di legge, previste per questo genere di operazioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.

### **Altre implicazioni dal punto di vista energetico**

Il D.L. 63/2013 non comporta solo l'introduzione dell'APE nel mondo edilizio italiano. Infatti, disciplina, tramite decreti attuativi di futura emanazione, anche (art. 3, comma 1):

1. la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
2. le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici oggetto di nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione energetica (la cui definizione non è però assolutamente chiara, probabilmente a causa di un refuso: «un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati... ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lett. *ivicies bis*» dove però si fornisce la definizione di prestazione energetica);

3. l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

4. la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici.

In particolare, per edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento» in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche [art. 4, comma 1, lett. *b*)]. Proprio l'edificio di riferimento rappresenta una novità non da poco per quanto riguarda il rispetto dei parametri di efficienza energetica: si intende, infatti, con edificio di riferimento o target «un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti) orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati». L'edificio di riferimento dovrebbe semplificare l'operato dei progettisti, più liberi di agire e di operare sull'architettura dell'edificio, ma nei fatti costringerà sempre a costruire il totale modello di calcolo per la valutazione della prestazione energetica dell'immobile, e questo per interventi di piccola dimensione potrebbe comportare un aggravio di oneri per il committente, se si pensa invece all'impostazione molto più semplice del D.Lgs. 192/2005 per lavori di modesta entità.

Viene introdotto anche l'«edificio a energia quasi zero»: si tratta di un edificio «ad altissima prestazione energetica», in cui «il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (*in situ*)» (art. 2, comma 1). L'art. 5, comma 1, sancisce che a partire dal 31 dicembre 2018 tutti i nuovi edifici occupati da Pubbliche amministrazioni, e di proprietà di queste ultime, compresi gli edifici scolastici, dovranno essere a energia quasi zero, e che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo è esteso a tutti gli edifici di nuova costruzione. Considerando l'importanza che riveste quindi l'edificio a energia quasi zero, il legislatore avrebbe potuto sforzarsi maggiormente nella definizione di cosa si intenda per questo genere di edificio ad altissima prestazione: cosa si intende quantitativamente per «copertura significativa del fabbisogno tramite fonti rinnovabili»? E ancora: come si armonizza questa definizione con quanto richiesto dall'altrettanto ambizioso D.Lgs. 28/2011, relativo all'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici? Infine l'art. 7, comma 1, ribadisce la cogenza e l'importanza della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e dei relativi impianti termici, che deve essere consegnata dal proprietario dell'edificio presso la struttura competente, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori, ma deve essere redatta dal progettista, «nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche». Purtroppo, considerando la pluralità dei soggetti che possono avvalersi del titolo di progettista (ingegneri, architetti, periti, geometri ecc.) e considerando come a

oggi, non siano ancora ben chiare le rispettive competenze, tale frase è troppo sibillina e meriterebbe ulteriori precisazioni al fine di evitare l'insorgere di spiacevoli discussioni su "chi possa fare che cosa".

La relazione tecnica viene integrata tramite attestazione dell'Energy Manager, per gli enti sottoposti a obbligo di nomina di tale soggetto (che, in ambito pubblico, secondo recenti indagini, risulta ancora sconosciuto, anche presso enti obbligati).

Infine, il D.L. 63/2013 pone l'ambizioso obiettivo di istituire un «sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli Attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici». Molto difficile capire come questo si integrerà con i database dei certificati energetici già esistenti in molte regioni come per esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, ricchi di dati ma costruiti secondo parametri differenti gli uni dagli altri.

### **Alcune (tristi) conclusioni**

Il D.L. 63/2013, nel suo complesso, è molto ambizioso e molto denso di significati e implicazioni sul settore edilizio. Quello che non è assolutamente chiaro è perché un documento che incide in modo significativo sul mondo immobiliare, già in crisi da anni e che dovrebbe essere oggetto di misure ragionate e ponderate finalizzate a un suo rilancio, sia stato caratterizzato dall'urgenza che si riflette in modo evidente nelle molte incongruenze che si possono ritrovare al suo interno. Pur sperando che la sua conversione in legge e, soprattutto, i decreti attuativi ne migliorino la struttura, l'impressione è, a oggi, complessivamente negativa.

In occasione dell'emanazione della nuova normativa in materia di conciliazione nel condominio, un illustre Presidente di Corte di Cassazione la definì come l'ennesima prova della "sciatteria" del nostro legislatore. Seppur con tutte le attenuanti (o aggravanti?) legate alla fretta (da sempre cattiva consigliera) parrebbe che tale definizione possa essere ben attribuita anche al nostro D.L. 63/2013. Non resta che attendere con curiosità (e timore) la conversione in legge di tale documento e, soprattutto, i decreti attuativi, consci del fatto che "al peggio non vi è mai fine".



## Modelli 770/2013 semplificato e ordinario – Novità

*I Modd. 770/2013, Semplificato e Ordinario, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione, sono stati approvati rispettivamente mediante più provvedimenti ministeriali (Prov. Agenzia Entrate 15.1.2013, nn. 2013/5268 e 2013/5270).*

Roberta Braga, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, n. 27, 12 luglio 2013

### QUADRO NORMATIVO

I Modd. 770/2013, Semplificato e Ordinario, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione, sono stati approvati rispettivamente mediante più provvedimenti ministeriali (Prov. Agenzia Entrate 15.1.2013, nn. 2013/5268 e 2013/5270).

Le modificazioni alle istruzioni dei due modelli sono state accorpate nel Prov. Agenzia Entrate 24.4.2013, n. 2013/50172. Entrambi i modelli devono essere presentati dai sostituti d'imposta, datori di lavoro, enti pensionistici ed amministrazioni dello Stato, entro e non oltre il 31.7.2013 ed esclusivamente per via telematica.

Il Mod. 770/2013 Semplificato accoglie le novità già presenti nel Cud 2013 (una maggiore deduzione a favore dei lavoratori di prima occupazione con riferimento ai contributi versati utilizzando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare e la variazione della quota esente, fissata per il 2012 in misura pari a e 6.700, relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera da contribuenti residenti nel territorio dello Stato).

Il Mod. 770/2013 Ordinario, d'altro canto, tiene conto delle aliquote di tassazione dei redditi di natura finanziaria che sono state unificate dal D.L. 138/2011 e, nell'ipotesi di mancata fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell'imposta di bollo speciale, di cui all'art. 19, co. 12, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011, ovvero dell'imposta sul valore dei contratti derivanti da polizze assicurative estere, il sostituto d'imposta deve segnalare, a partire dal 2013, tutti i dati relativi a queste fattispecie.

**MODD. 770/2013 - DICHIARAZIONE dei SOSTITUTI d'IMPOSTA:** i Prov. Agenzia Entrate 15.1.2013, nn. 2013/5268 e 2013/5270, hanno approvato nell'ordine il Mod. 770/2013 Semplificato e il Mod. 770/2013 Ordinario (dichiarazioni dei sostituti d'imposta), mentre le rettifiche ai due modelli sono contenute nel Prov. Agenzia Entrate 24.4.2013, n. 2013/50172.

A seconda della tipologia di dati da comunicare e dei quadri del modello da compilare, i datori di lavoro e gli enti pensionistici, oltre alle amministrazioni dello Stato, devono presentare uno o ambedue i modelli.

Da un lato, il Mod. 770 Semplificato va utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2012 e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti sulla base delle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2012 per il periodo 2011.

Il modello si articola in 7 quadri (comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e prospetti SS, ST, SV, SX e SY, oltre al frontespizio).

Infine, va presentato dai sostituti che nel 2012 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ex artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, D.P.R. 600/1973, e 33, co. 4, D.P.R. 42/1988, oltre che dai soggetti che nello stesso anno hanno erogato contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps, all'Inps Gestione ex Inpdap e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Dall'altro lato, mediante il Mod. 770 Ordinario i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti che prendono parte ad operazioni che rilevano ai fini fiscali devono comunicare, in base a norme specifiche, i dati delle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2012 od operazioni finanziarie effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi sulle indennità di esproprio e sui versamenti effettuati, sulle compensazioni operate e sui crediti d'imposta utilizzati (ad esempio, è obbligata a presentare il Mod. 770/2013 Ordinario una S.r.l. che nel 2012 ha distribuito utili formati in regime di trasparenza).

Strutturalmente compongono il Mod. 770 Ordinario ben 15 quadri staccati quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, e, analogamente alla versione semplificata del modello, i prospetti SS, ST, SV e SX, oltre al frontespizio.

In caso di compensazioni interne, ai sensi dell'art. 1, D.P.R. 445/1997, tra i versamenti relativi al Mod. 770 Semplificato e quelli relativi al Mod. 770 Ordinario, i sostituti d'imposta obbligati a presentare, oltre al Mod. 770 Ordinario, anche il Mod. 770/2013 Semplificato, tenendo conto delle ritenute operate e delle operazioni svolte nel 2012, presentano il Mod. 770 Semplificato privo dei prospetti ST, SV ed SX, che vengono compilati all'interno del Mod. 770 Ordinario.

Se, per contro, non sono avvenute le compensazioni interne citate, il sostituto può presentare il Mod. 770 Semplificato ed il Mod. 770 Ordinario che includono i rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

**MODD. 770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO - MODALITA' e TERMINI di TRASMISSIONE:** il Mod. 770/2013, sia nella versione ordinaria che semplificata, va presentato esclusivamente per via telematica o direttamente utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline oppure attraverso un intermediario abilitato.

I dati fiscali e contributivi (Inps e Inps Gestione ex Inpdap) vanno esposti in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

**MODD. 770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO - NOVITA' SOSTANZIALI:** i modelli e le relative istruzioni sono stati aggiornati con le ultime disposizioni, fra le quali la tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei redditi di lavoro di prima occupazione.

Specifiche indicazioni, inoltre, sono rivolte ai contribuenti che hanno subito situazioni riconosciute di grave disagio.

Il Mod. 770 Semplificato recepisce le novità già presenti nel Cud 2013 quali una maggiore deduzione a favore dei lavoratori di prima occupazione in relazione ai contributi versati utilizzando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare e la variazione della quota esente, corrispondente per il 2012 a euro 6.700, relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera da contribuenti residenti nel territorio dello Stato.

Quanto al Mod. 770/2013 Ordinario, la dichiarazione tiene conto delle aliquote di tassazione dei redditi di natura finanziaria unificate nella misura del 20%, ex D.L. 138/2011, al posto delle precedenti del 12,50% e/o del 27%.

In aggiunta, dal 2013, i sostituti d'imposta tramite i quali sono state riscosse somme derivanti da contratti di assicurazione esteri, se l'impresa di assicurazione estera non ha scelto di operare in Italia nella veste di sostituto d'imposta, devono applicare un'imposta sostitutiva sul valore delle polizze estere dandone evidenza nel Mod. 770 Ordinario.

Qualora non venga fornita la provvista da parte del contribuente per il versamento dell'imposta di bollo speciale ovvero dell'imposta sul valore dei contratti derivanti da polizze assicurative estere, il sostituto d'imposta deve segnalare, dal 2013, nel modello dichiarativo tutti i dati e le informazioni relativi a queste ipotesi.

**MOD. 770/2013 SEMPLIFICATO - SOMME LIQUIDATE agli EREDI del DIPENDENTE - COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONE di LAVORO DIPENDENTE:** la sezione B della comunicazione dati certificazione di lavoro dipendente del Mod. 770/2013 Semplificato espone le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d'imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31.12.2006), gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi; le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti in modo distinto rispetto a quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

Si osserva che, in ipotesi di decesso del sostituto, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto che attesta i redditi e le altre somme a lui corrisposte (in tale fattispecie, si riportano nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto).

Tale certificazione vale anche per dichiarare i redditi corrisposti agli eredi del sostituto in base all'art. 7, co. 3, D.P.R. 917/1986 (mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto).

I redditi erogati all'erede figurano al punto 1 o al punto 2 della parte B, a seconda del tipo di reddito corrisposto, mentre, nelle annotazioni (cod. "AB"), devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del deceduto e va precisato che si tratta di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione.

### ESEMPIO n. 1

Giovanni Rampoli, codice fiscale RMP GNN 80A15 F205P, dipendente della Polizia di Stato, ha nell'anno 2011 un reddito lordo da lavoro dipendente non superiore a euro 35.000.

Gli compete uno sconto, a norma dell'art. 4, co. 3, D.L. 185/2008, sul trattamento economico accessorio a titolo di Irpef ed addizionali regionali e comunali pari ad un importo massimo di euro 145,75 che va evidenziato nel modello sostituito dal datore di lavoro (Ministero dell'Interno).

Nel punto 118 della comunicazione dati certificazione di lavoro dipendente del Mod. 770/2013 Semplificato va esposta dall'amministrazione dello Stato la detrazione di euro 145,75, già presente nel Mod. Cud/2013 rilasciato al dipendente, di cui il dipendente ha goduto, avendone i requisiti, nel 2012.

ALTRI DATI			
101	Imposto lordo	102	Detrazioni per carichi di famiglia
103	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	104	Credito riconosciuto per famiglie numerose
105	Detrazioni per carichi di locazione	106	Credito per famiglie numerose recuperato
107	Totale detrazioni	108	Credito riconosciuto per carichi di locazione
109	Imposto estero definitivo	109	Credito non riconosciuto per carichi di locazione
110		110	Credito di imposta per le imposte pagate all'estero
111		111	Detrazione fruita comparto sicurezza
112		112	145,75
113		113	Compenso erogato comparto sicurezza
114		114	Contributi previdenziali complementari esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
115		115	
116		116	
117		117	
118		118	
119		119	
120		120	

**MOD. 770/2013 SEMPLIFICATO - DETRAZIONE del PERSONALE del COMPARTO SICUREZZA - COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONE di LAVORO DIPENDENTE:**

nell'ambito della comunicazione dati di lavoro dipendente, spetta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2011 a euro 35.000, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto, una riduzione per Irpef e per addizionali regionali e comunali pari ad un importo massimo di euro 145,75 così come previsto dal D.P.C.M. 25.5.2012.

Sono, infatti, prorogate, per il 2012, le agevolazioni fiscali per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Si evidenzia che al punto 118 va indicato l'importo della detrazione fruita, mentre, al punto 119, compare l'ammontare del trattamento accessorio erogato, già compreso nel punto 1.

Se il trattamento economico è erogato a soggetti di cui all'art. 2, co. 4, D.P.C.M. 27.2.2009, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sul 50% del trattamento economico complessivamente erogato.

**MOD. 770/2013 ORDINARIO - QUADRO SF - REDDITI di CAPITALI, COMPENSI per AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI degli ENTI PUBBLICI e PRIVATI:**

nel Quadro SF del Mod. 770/2013 Ordinario compaiono i dati identificativi dei percipienti nell'anno di imposta 2012 di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale ed i contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro va compilato per la comunicazione a cui sono tenuti i soggetti e gli intermediari, di cui all'art. 10, co. 1, D.Lgs. 461/1997, per i redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

Il punto 14 evidenzia l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2012, mentre il punto 17 è destinato all'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese e, da ultimo, il punto 18 accoglie le ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

**ESEMPIO n. 2**

Il sostituto d'imposta Alma S.p.a. nel 2012 ha erogato utili e proventi equiparati corrisposti ad enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri Ue e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo indicati nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell'art. 168-bis, D.P.R. 917/1986, ed ivi residenti, per euro 34.000. La ritenuta è applicata nella misura dell'1,375% ed è a titolo d'imposta.

Nel rigo SI4, a colonna 1, del quadro SI del Mod. 770/2013 Ordinario, compare la somma di euro 34.000, mentre a colonna 2 figura l'aliquota dell'1,375% e a colonna 3 il codice "I" (ritenuta a titolo di imposta).

UTILI E PROVENTI EQUIPARATI	Somme pagate nel 2012	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate	Tipo
SI4	34.000,00	1,375	I		

**MOD. 770/2013 ORDINARIO - QUADRO SI - UTILI e PROVENTI EQUIPARATI PAGATI nel 2012:** si impiega il Quadro SI del Mod. 770/2013 Ordinario per indicare gli utili pagati nell'anno 2012 derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires e per illustrare i dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

Dal 2013, ai sensi dell'art. 2, co. 6, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011, gli utili vanno riportati con esclusivo riferimento alla data di incasso, a prescindere dalla data di delibera dei dividendi.

Nel prospetto utili pagati nell'anno 2012 in qualità di emittente (rigo SI2), le società di capitali e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires, che nell'anno solare 2012 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2012 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Invece, nel riquadro utili esteri pagati nell'anno 2012 (rigo SI3), i soggetti di cui al art. 23, co. 1, D.P.R. 600/1973, intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, devono indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2012 al lordo delle imposte applicate all'estero.

Si iscrivono i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, di cui all'art. 44, D.P.R. 917/1986, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (i dati sull'imposta sostitutiva sono riportati dall'intermediario nel quadro SQ).

I righi interessati sono quelli da SI4 a SI13 (ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2012, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate, titolo d'applicazione della ritenuta e l'importo complessivo delle ritenute effettuate).



## Come valutare il rischio sugli agenti chimici pericolosi

*Il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi deve essere in grado di identificare e di classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione. Dunque, un rischio chimico si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio, sia la presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico) sia la presenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).*

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, n.13, 9 luglio 2013

### SOSTANZE PERICOLOSE - AGENTI CHIMICI - ESPOSIZIONE - VDR

Lo strumento più completo per ricavare e trasferire le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele resta la scheda dati di sicurezza (SDS) disciplinata dal regolamento (UE) n. 453/2010, che ha aggiornato l'Allegato II al REACH, con l'attuale struttura a 16 sezioni.

L'art. 31, regolamento REACH, ha individuato chi debba essere il compilatore della scheda di sicurezza e a chi debba essere fornita questa scheda.

Al comma 1, infatti, l'art. 31 ha stabilito che "il fornitore di una sostanza o di un preparato (miscela) trasmette al destinatario della sostanza o del preparato (miscela) una scheda dati di sicurezza compilata a norma dell'Allegato II del REACH".

E' inteso che, quindi, il "fornitore" è la persona giuridica, ogni fabbricante, produttore, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo.

Il "responsabile dell'immissione sul mercato", invece, richiamato dall'art. 223, nonché dall'art 227, D.Lgs. n. 81/2008, è il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, nell'etichettatura o nell'imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore.

Lo stesso art. 31, regolamento REACH, al comma 6, ha elencato le voci che devono essere presenti all'interno della scheda dati di sicurezza.

L'impianto a 16 punti rimane invariato rispetto alla normativa precedente, salvo per la presenza di sottosezioni che devono obbligatoriamente essere compilate. In caso di assenza di informazioni pertinenti da inserire nelle sottosezioni, dovranno essere riportate le motivazioni che giustificano questa carenza.

Secondo quanto ha previsto il regolamento n. 453/2010 (SDS) per le sostanze, sia in quanto tali, sia in quanto ingredienti di miscele, occorre mantenere nelle SDS, oltre alla classificazione CLP vigente, anche quella precedente secondo il D.Lgs. n. 52/1997; questa disposizione sarà applicata fino al 1° giugno 2015.

In caso si decida di anticipare la classificazione secondo il "CLP" anche per le miscele, occorrerà riportare, nella rispettiva SDS, la doppia classificazione anche della miscela stessa.

La SDS deve consentire agli utilizzatori a valle, nella loro qualità di datori di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza nel luogo di lavoro, così come è previsto dall'art. 224, D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla tutela dell'ambiente.

Il soggetto che compila la scheda dati di sicurezza deve tenere presente che questa deve fornire informazioni in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e su come conservare, manipolare, utilizzare in modo sicuro e smaltire la sostanza o la miscela in questione.

Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno, la novità più importante introdotta dal regolamento REACH ha previsto, ai fini della registrazione REACH, l'elaborazione del *Chemical Safety Report* (CSR), ovvero il rapporto sulla sicurezza chimica, che ha delineato gli scenari di esposizione. E' opportuno ricordare che uno scenario d'esposizione, secondo l'Allegato 1 al regolamento REACH, è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente.

Questi insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle. Il *chemical safety assessment* (CSA, valutazione della sicurezza chimica) non può essere in alcun modo impiegato dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico ai sensi del Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008, pertinenti, in caso di sostanze classificate come pericolose, e rilevanti per l'impiego delle sostanze, e che dovranno figurare in allegato alla SDS.

In questo caso, come indicato dalla linea guida dell'ECHA (*European Chemical Agency*), la SDS, così integrata, è denominata scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS).

Una eSDS è necessaria:

- per le sostanze:

- sostanze pericolose, PBT, vPvB o SVHC (*very persistent, very bioaccumulative, substance of very high concern*);
- già registrate nella catena di approvvigionamento per una fascia di tonnellaggio > 10 tonn/anno;
- per le miscele:
- miscele pericolose o che contengono sostanze pericolose per l'uomo, per l'ambiente, PBT, vPvB, SVHC o con limite di esposizione professionale;
- che contengono sostanze per le quali esiste eSDS (pericolose, PBT, vPvB o SVHC e già registrate nella catena di approvvigionamento con CSA/CSR).

Le situazioni in cui non è richiesta una eSDS sono:

- le sostanze non soggette a registrazione;
- i principi attivi di farmaceutica;
- le sostanze di interesse alimentare;
- le sostanze di Allegato IV e V al REACH;
- gli intermedi (per i quali non è previsto il CSA/CSR);
- gli isolati in sito;
- gli isolati e trasportati;
- i polimeri;
- le sostanze ELINCS (fino al primo aggiornamento del *dossier*).

Altro elemento di novità introdotto dal regolamento REACH riguarda l'obbligo, per i datori di lavoro, nella loro qualità di utilizzatori a valle, di controllare le modalità di utilizzo e gli usi identificati dal fornitore della sostanza o della miscela.

Infine, è necessario evidenziare che chi redige le SDS dal 1° giugno 2007, data di entrata in vigore del regolamento REACH, deve fare riferimento al regolamento stesso.

### **Il rischio chimico per la salute e la sicurezza**

Il regolamento CLP ha individuato in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi distinguendo i pericoli per la sicurezza, legati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute connessi alle proprietà tossicologiche a breve e medio termine e alle proprietà tossicologiche a lungo termine.

Per ogni sostanza o miscela presente negli ambienti di lavoro, devono essere noti la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche nonché quelle relative alla sicurezza nell'utilizzo, nella manipolazione e nello stoccaggio (tensione di vapore, limiti di infiammabilità, incompatibilità con altri prodotti ecc.).

Queste informazioni possono essere ricavate dalla SDS disciplinata dall'art. 31, regolamento REACH, e dal regolamento (UE) n. 453/2010 di aggiornamento dell'Allegato II al REACH.

In estrema sintesi è possibile affermare che, ai sensi della vigente normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, mentre quello per la sicurezza è collegato principalmente alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta.

In altre parole, il rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale mentre il rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio e alle proprietà chimiche in generale.

Gli agenti chimici che abbiano esclusivamente proprietà eco-tossicologiche, ovvero pericolose soltanto per l'ambiente, non devono essere considerati compresi nel campo di applicazione del Titolo IX, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008.

### **Criteria per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi**

Considerando che il regolamento REACH non ha pregiudicato l'applicazione della normativa di tutela di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), è opportuno sottolineare che, nel caso di un'attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, è necessario predisporre, preventivamente, la relativa valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure e dei principi generali per la prevenzione dei rischi.

Con il regolamento REACH sono generati:

- nuove informazioni sui pericoli intrinseci delle sostanze;
- nuovi canali e modalità di comunicazione dell'informazione lungo la catena di approvvigionamento;
- le procedure di autorizzazione/restrizione.

Le nuove normative hanno riportato in evidenza che i differenti percorsi regolatori relativi alla valutazione del rischio (REACH e Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008, in particolare) sono espressioni diverse dello stesso percorso logico.

L'accurata caratterizzazione delle proprietà intrinseche delle sostanze comprende:

- la definizione della loro pericolosità;
- gli usi e le modalità d'impiego;
- l'individuazione dei rischi associate alle stesse e alle relative modalità di gestione (uso sicuro).

Il *chemical safety assessment* (CSA) e la valutazione del rischio (VdR) sono due diverse modalità di valutazione del rischio che devono essere considerate complementari e, quindi, non sostitutive. L'obiettivo principale per un'efficace integrazione tra il D.Lgs. n. 81/2008 e il regolamento REACH è quello di evitare che possano determinarsi ambiguità derivanti dal diverso contesto della normativa sociale e di quella di prodotto, sia da parte dei fabbricanti/importatori che da parte degli utilizzatori a valle. In altre parole, l'attività lavorativa ha inizio dopo aver proceduto alla valutazione dei rischi e all'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione.

Nella *tabella 1* è proposto un confronto tra i soggetti coinvolti, la valutazione dei rischi e gli scenari di esposizione tra il regolamento REACH e il D.Lgs. n. 81/2008.

Tabella 1

<b>Regolamento REACH e D.Lgs. n. 81/2008 a confronto</b>		
<b>Artt.</b>	<b>Regolamento REACH</b>	<b>D.Lgs. n. 81/2008</b>
<b>Campo di applicazione</b>	Tutte le sostanze in quanto tali o presenti in miscele o a riticoli prodotte o importate in quantità superiori a 1 t/a	Tutte le sostanze pericolose per la salute/sicurezza utilizzate da sole o in miscele o che si sviluppano nei processi indipendentemente dalla quantità.
<b>Soggetti coinvolti</b>	M/I, DU, distributori, lavoratori, popolazione.	Datori di lavoro, lavoratori, RLS, medico competente, RSPP.
<b>Valutazione dei rischi</b>	Caratterizzazione presunta del rischio espositivo per la salute/sicurezza umana (lavoratori/popolazione) e per l'ambiente.	Caratterizzazione del rischio per la salute/sicurezza dei lavoratori per lo specifico ambiente di lavoro.
<b>Conformità dell'esposizione</b>	Esposizione stimata/misurata inferiore ai valori di DNEL (o DMEL).	Esposizione misurata (o dimostrata) inferiore al VLEP.
<b>Scenari di esposizione</b>	Definizione delle modalità di esposizione al rischio e individuazione delle RMM che ne consentono la riduzione al di sotto della soglia DNEL (o DMEL).	Caratterizzazione dell'esposizione (irrilevante per la salute/basso per la sicurezza) e individuazione delle RMM che consentono di ridurre il rischio al minimo.
<b>Autorizzazione/Restrizione</b>	Limitazione dell'uso di sostanze altamente pericolose in tutti gli Ambiti.	Sostituzione delle sostanze o cambiamento dei processi produttivi aziendali.

<b>Informazione sui rischi</b>	Informazioni che fluiscono lungo la catena di approvvigionamento.	Informazione/formazione/addestramento dei lavoratori.
<p>Dove:  <b>M/I</b> = fabbricante/importatore;  <b>DU</b> = utilizzatore a valle;  <b>DNEL</b> = <i>derived no-effect level</i>;  <b>DMEL</b> = <i>derived minimal effect level</i>;  <b>VLEP</b> = valori limite di esposizione professionale;  <b>RMM</b>= misure di gestione del rischio.  <b>Fonte:</b> Gruppo di lavoro "Rischio chimico in ambiente di lavoro" dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia-Romagna</p>		

L'aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi è necessaria nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio deve essere ritenuta ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo di queste sostanze e in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro.

La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro di:

- nuovi pericoli (per esempio, nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);
- scenari di esposizione previsti nella eSDS che non comprendano le modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere e tali da rendere indispensabili, quindi, interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.

Ai fini della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni espositive e più cautelative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tenendo in considerazione che i requisiti minimi di valutazione sono:

- le caratteristiche di pericolosità per la salute e la sicurezza;
- le quantità in uso strettamente legate alla lavorazione, normalmente di uso giornaliero;
- le proprietà chimico-fisiche;
- le modalità di impiego, per esempio, uso in sistema chiuso, uso in inclusione in matrice, uso controllato e non dispersivo, uso con dispersione significativa;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione inalatoria e cutanea, tenendo anche conto degli scenari di esposizione allegati alla eSDS, se presenti e pertinenti;
- le misure generali di prevenzione;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.

Per quanto riguarda i punti 1, 3 e 4 elencati, i regolamenti REACH e CLP hanno fornito nelle SDS le informazioni necessarie.

Il datore di lavoro, anche nell'impiego delle sostanze pericolose, deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.

Il datore di lavoro, attraverso la valutazione dei rischi, deve anche dimostrare che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a questo agente presente nel luogo di lavoro, vi sia o meno un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda i lavoratori esposti a rischio irrilevante per la salute, indipendentemente dal livello basso/non basso per la sicurezza, nell'ambito dell'applicazione del Titolo IX, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve documentarne la sussistenza attraverso, per esempio:

- l'elenco delle sostanze e dei preparati/miscele utilizzate e relative SDS;
  - la denominazione del tipo modello e/o l'algoritmo di valutazione del rischio chimico se impiegato.
- Il datore di lavoro deve aggiornare periodicamente la valutazione in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. L'aggiornamento è anche richiesto in relazione alla periodicità con cui devono essere effettuate le misurazioni, secondo i criteri dettati dalla norma UNI EN 689:1997, relativamente all'esposizione per inalazione.

### **VLEP per gli agenti chimici pericolosi**

Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un determinato periodo di riferimento (art. 222, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).

La determinazione dei VLEP è conseguente alla pubblicazione delle direttive sugli *occupational exposure limit values* (OELVs) europei.

L'*iter* legislativo europeo per la definizione dei VLEP è il seguente:

- la Commissione europea, con propria decisione n. 95/320/CE, ha affidato allo *Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values* (SCOEL) il compito di proporre gli OELVs, previa analisi delle pubblicazioni scientifiche e delle *best practice*;
- successivamente è previsto un *iter* di approvazione che prenda in considerazione anche i fattori socio-economici e di fattibilità tecnica coinvolgendo anche la Direzione generale commissione occupazione, affari sociali che a sua volta deve consultare l'apposito Comitato salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- terminato l'*iter* di approvazione, gli OELVs, che hanno significato puramente indicativo per gli Stati membri, sono pubblicati in direttive che, a questo punto, devono essere recepite o modificate dai singoli Stati, i quali possono stabilire propri VLEP secondo proprie procedure di approvazione nazionale. A questo punto i VLEP approvati acquisiscono all'interno dello Stato che li approva un valore obbligatorio. I datori di lavoro italiani devono rispettare innanzitutto i VLEP approvati dallo Stato Italiano.

Nella legislazione italiana, i VLEP costituiscono uno tra gli elementi da tenere in considerazione nella valutazione dei rischi.

Infatti, l'art. 223, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "*nella valutazione dei rischi, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici*".

L'elenco dei VLEP vigenti a livello nazionale è riportato nell'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008 (l'ultimo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6 agosto 2012).

Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono riportate, sia pur in modo indicativo, nell'Allegato XLI al D.Lgs. n. 81/2008 e riguardano le norme UNI-EN della serie "*Atmosfera in ambiente di lavoro*" comprendenti: I UNI-EN 481:1994 (frazioni granulometriche per i campionatori di particelle aerodisperse);

- UNI-EN 482:1998 (requisiti dei metodi di misurazione);
- UNI-EN 689:1997 (guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione);
- UNI-EN 838:1998 (campionatori diffusivi);
- UNI-EN 1076:1999 (campionatori con tubi di assorbimento);
- UNI-EN 1231:1999 (tubi di rilevazione - fialette rivelatrici);
- UNI-EN 1232:1999 (campionamento personale di agenti chimici);
- UNI-EN 12919:2001 (pompe per il campionamento personale e statico).

I mezzi alternativi alle misurazioni finalizzate alla verifica del rispetto dei VLEP sono, per esempio:

- le misurazioni in continuo o periodiche di velocità dell'aria in condotti per la verifica di efficienza di un impianto di ventilazione;
- le misure relative a impianti o lavorazioni a ciclo chiuso che garantiscano il mantenimento di questa caratteristica;
- il mantenimento di temperature nei cicli lavorativi in diretto collegamento con le esposizioni;
- le procedure di lavoro che permettano di mantenere sotto controllo i livelli di esposizione.

Il datore di lavoro potrà effettuare la misurazione:

- per dimostrare il rispetto del VLEP;
- ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l'esposizione all'agente chimico (quantità, modalità d'uso, modifiche di tecnologie e impianti ecc.);
- periodicamente per controllare l'esposizione dei lavoratori;
- per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione specifiche messe in atto.

Le misurazioni devono essere effettuate "per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali" (art. 225, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008), quindi, il campionamento deve essere svolto per tempi significativi dell'esposizione e in tutte le fasi espositive degli addetti nell'arco del turno di lavoro.

Nel corso dell'esecuzione delle misurazioni di esposizioni per via inalatoria la norma generale di riferimento è la UNI-EN 689:1997 che contiene:

- un metodo per la valutazione dell'esposizione in più fasi:
- indicazione dell'esposizione potenziale;
- determinazione dei fattori relativi al posto di lavoro;
- valutazione dell'esposizione. In questo metodo la valutazione dell'esposizione non richiede necessariamente la misurazione dell'agente ma è possibile raggiungere la conclusione che l'esposizione è molto bassa;
- una strategia di misurazione in cui sono identificate:
- la selezione degli addetti da campionare;
- le misurazioni in condizioni rappresentative;
- la misurazione nelle condizioni peggiori (tese a limitare gli impegni del campionamento);
- una procedura di misurazione tesa a fornire risultati rappresentativi dell'esposizione;
- procedure per valutare l'esposizione misurata nei confronti di un valore limite;
- un criterio per stabilire le modalità e la periodicità delle misurazioni di controllo.

Per utilizzare le misurazioni per la valutazione dell'esposizione occorre disporre di un sistema di valori limite.

E' auspicabile adottare uno schema di riferimento circa le fonti dalle quali è possibile desumere i valori limite di esposizione professionale da rispettare:

- in via prioritaria, i valori limite d'esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008;
- i valori limite riportati nelle direttive CE non ancora recepite dalla legislazione italiana;
- i valori limite di soglia (*threshold limit values* - TLVs) pubblicati dalla ACGIH (*American conference of governmental industrial hygienist*), qualora il rispetto di questi sia previsto dai rispettivi contratti nazionali collettivi di lavoro, in quanto facenti parte della normativa vigente nazionale richiamata all'art. 225, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

In tutti gli altri casi, la scelta dei valori limite di riferimento scientificamente più appropriati deve essere comunque effettuata dal datore di lavoro.

In conclusione, è opportuno ribadire che un corretto approccio deve prevedere che le misurazioni dell'agente chimico vadano effettuate successivamente all'adozione delle misure di prevenzione e protezione generali.

In questo contesto, le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a questa riduzione.

In conclusione, è opportuno ribadire che un corretto approccio deve prevedere che le misurazioni dell'agente chimico vadano effettuate successivamente all'adozione delle misure di prevenzione e protezione generali.

In questo contesto, le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a questa riduzione.

In conclusione, è opportuno ribadire che un corretto approccio deve prevedere che le misurazioni dell'agente chimico vadano effettuate successivamente all'adozione delle misure di prevenzione e protezione generali.

In questo contesto, le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni che hanno portato a questa riduzione.

## Salute dei lavoratori

Gli scenari di esposizione previsti dal regolamento REACH, contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi, sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui ha raccomandato l'applicazione agli utilizzatori a valle.

Nel rapporto sulla sicurezza chimica (CSR), presentato dal soggetto che ha registrato la sostanza o la miscela, sono riportati i DNEL/DMEL che sono i valori di riferimento adottati nell'ambito della valutazione della sicurezza chimica.

I DNEL/DMEL sono i livelli di soglia:

- *derived no-effect level* (DNEL) - livello di esposizione alla sostanza al di sotto del quale è possibile prevedere che non si verifichino eventi avversi. Pertanto, corrisponde alla soglia di esposizione alla sostanza oltre la quale non dovrebbero essere esposti gli esseri umani. Il DNEL è un livello derivato di esposizione perché è solitamente calcolato sulla base di descrittori della dose disponibili provenienti da studi animali;

- *derived minimal effect level* (DMEL) - rappresenta il livello di esposizione per cui la probabilità che l'effetto avverso capiti in una popolazione sia sufficientemente bassa da essere non preoccupante.

Nel realizzare la valutazione del rischio, il datore di lavoro potrebbe confrontarsi sia con i valori limite di esposizione, sia con i DNEL/DMEL indicati nelle eSDS, i quali, per la differente finalità e metodologia di elaborazione, non risultano paragonabili tra loro.

I DNEL/DMEL sono generati per essere utilizzati come parametro di riferimento nei modelli matematici di previsione delle esposizioni previsti nello schema di valutazione del rischio delle sostanze in ambito REACH.

Devono essere stabiliti i valori di DNEL per il profilo di esposizione:

- possibili vie;
- durata;
- frequenza di esposizione.

Se non è possibile calcolare un DNEL, il REACH ha richiesto che:

- questo sia chiaramente dichiarato e giustificato;
- si proceda a una valutazione qualitativa della probabilità per gli effetti sulle persone e i settori ambientali per i quali non è stato possibile determinare un DNEL.

Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di regolamentazione delle sostanze chimiche, dovranno essere considerati sia i valori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sia, se presenti, i valori di DNEL/DMEL in relazione agli scenari di esposizione previsti nella eSDS.

Quindi, per riassumere, le differenti situazioni che il datore di lavoro potrebbe incontrare sono:

- la sostanza ha un VLEP nazionale (presente nell'Allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/2008) - il VLEP è obbligatorio per legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con questo VLEP;
- la sostanza ha sia un VLEP nazionale, sia uno o più DNEL/DMEL, in relazione agli scenari di esposizione - il VLEP è obbligatorio per legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con questo VLEP. Il datore di lavoro si attiene anche alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA (Valutazione della sicurezza chimica) della sostanza;
- la sostanza non ha un VLEP ma solo uno o più DNEL/DMEL - il datore di lavoro considera l'eventuale esistenza di OELVs definiti a livello europeo non ancora recepiti nella normativa nazionale oppure valori limite di enti di indiscusso rilievo (per esempio, ACGIH). In ogni caso, il datore di lavoro si attiene alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per la CSA della sostanza. I livelli di esposizione eventualmente misurati non sono confrontabili con questi DNEL/DMEL;

- la sostanza non ha alcun valore di riferimento - il datore di lavoro, applicando comunque le misure generali di tutela, deve adottare, in via precauzionale, anche le misure specifiche più restrittive previste all'art. 224 e, dove necessario, all'art. 225, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il *chemical safety assessment* (CSA) non può essere in alcun modo impiegata dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico ai sensi del Titolo IX, D.Lgs. n. 81/2008.

### **Sicurezza dei lavoratori**

Sulla base della valutazione del rischio incendio effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, se è riscontrato un livello di rischio dell'intera struttura o della singola zona di interesse, allora deve essere valutato basso, medio o alto il rischio per la sicurezza derivante dall'incendio di sostanze chimiche (D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX, Capo I, art. 224).

Per esempio, se, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, il rischio di incendio dei laboratori chimici è classificato medio (questo deriva generalmente dall'esistenza di impianti specifici a supporto della struttura tipo centrali di riscaldamento con combustibili liquidi e gassosi, particolari rivelatori di gas cromatografi, impianti di distribuzione gas infiammabili ecc., che possono far estendere all'intera struttura la classificazione di rischio di incendio medio) allora il rischio incendio relativo alla manipolazione di agenti chimici pericolosi deve essere considerato basso per la sicurezza se risultano contemporaneamente verificate, nelle zone di interesse, tutte le seguenti condizioni quando applicabili:

- presenza di un sistema di rilevazione gas efficace ed efficiente;
- dotazione di idonei mezzi estinguenti;
- presenza della squadra di emergenza con relativa formazione e addestramento;
- assenza di sorgenti di innesco non controllate.

Comunque, nelle situazioni di emergenza il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, deve predisporre procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di questi eventi.

Queste misure comprendono esercitazioni di sicurezza che devono essere effettuate a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di primo soccorso. Nel caso di incidenti o di emergenze, il datore di lavoro deve adottare immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti e, in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne deve informare i lavoratori.

E' opportuno sottolineare che il datore di lavoro deve adottare urgentemente queste misure di emergenza premettendo che, nel caso di incidenti o di emergenza, i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata, ai lavoratori ai quali è consentito operare nell'area in cui vi è presenza di agenti chimici pericolosi sono forniti idonei indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale e attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione di emergenza. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal D.M. 10 marzo 1998. In particolare, nel piano devono essere inserite accurate informazioni preliminari sulle attività che impiegano agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure da adottare, in modo tale che i servizi individuati per la gestione dell'emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e le proprie misure precauzionali. Nel piano stesso devono essere inserite tutte quelle informazioni disponibili sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o di situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure d'intervento che devono essere elaborate dal datore di lavoro per il rischio non irrilevante per la salute e non basso per la sicurezza. Occorre tenere presente anche il Titolo XI, "*Protezione da atmosfere esplosive*", D.Lgs. n. 81/2008.

**Informazione e formazione dei lavoratori**

Il datore di lavoro deve provvedere ad aggiornare la formazione e l'informazione per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), cioè per i soggetti terzi della propria azienda o unità produttiva, nei tempi e nelle modalità previste dagli artt. 36, 37 e 227, D.Lgs. n. 81/2008, relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e alle nuove misure di prevenzione e protezione, ovvero le misure di gestione del rischio, eventualmente da adottare.

Dunque, deve essere verificata l'avvenuta attuazione degli interventi di prevenzione e protezione in base ai principi dell'igiene del lavoro con riferimento alle misure e ai principi generali per la prevenzione dei rischi di cui all'art. 224, D.Lgs. n. 81/2008.

Queste misure di carattere generale devono essere applicate ancora prima di valutare il rischio da agenti chimici; in altre parole, qualsiasi modello usato per stimare l'entità del relativo rischio chimico non potrà prescindere dall'attuazione preliminare e prioritaria dei principi e delle misure generali di tutela dei lavoratori.

Riguardo, poi, al regolamento REACH, occorre evidenziare che, all'art. 35, non ha riportato obblighi aggiuntivi rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 relativamente alla formazione dei lavoratori, ma ha ribadito inequivocabilmente gli obblighi del datore di lavoro di consentire l'accesso dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alle informazioni di cui agli artt. 31 e 32, stesso Regolamento, in relazione alle sostanze e alle miscele che utilizzano o alle quali possono essere esposti nel corso della propria attività professionale.

Oltre agli obblighi dell'art. 223, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, in cui il responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e di miscele è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, un aspetto di primaria importanza che interessa la relazione esistente fra datore di lavoro e fornitore è l'adempimento, per quest'ultimo, dell'art. 32, regolamento REACH, in cui è confermato l'obbligo del fornitore di comunicare tutte le informazioni necessarie a valle della catena d'approvvigionamento anche per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza, al fine di una corretta gestione del rischio chimico.

E' opportuno ricordare che l'accordo della Conferenza Stato-Regioni 29 ottobre 2009 sul regolamento REACH ha fornito una normativa di prodotto rivoluzionaria nella politica di gestione delle sostanze chimiche e in cui la vigilanza e il controllo non sono attività previste solo per le sostanze pericolose, ma per tutte le sostanze chimiche tal quali o in quanto costituenti di miscele e di articoli.



## Nanomateriali applicati alla cosmesi tra sicurezza dei prodotti e REACH

*Le nanotecnologie costituiscono attualmente la base di numerose applicazioni pratiche e possono offrire ulteriori possibilità di migliorare la qualità della vita e la protezione dell'ambiente, oltre che di aumentare la competitività dell'industria europea. Soprattutto negli ultimi due decenni, vi è stato un graduale aumento delle conoscenze nell'ambito delle nanoscienze e dell'applicazione industriale delle nanotecnologie. La legislazione di sicurezza e ambiente dell'Unione europea non ha fornito ancora disposizioni specifiche ai nanomateriali, a eccezione del "Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici", il quale ha previsto, all'art. 16, con le misure che consentano di controllare gli agenti inquinanti mediante attività di sorveglianza, un trattamento distinto e alcune norme di sicurezza e di ambiente.*

Patrizia Cinquina, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, n.13, 9 luglio 2013

### SOSTANZE PERICOLOSE - REACH - NANOMATERIALI - COSMETICI

In generale, negli ultimi anni vi è stato un notevole sviluppo delle nanotecnologie, grazie all'ulteriore crescita dei finanziamenti per la ricerca e all'attiva elaborazione di politiche, e in questo settore si ha una costante realizzazione di nuove applicazioni e di nuovi prodotti. Pertanto, occorre proseguire con le iniziative avviate per rispondere agli interrogativi su società e sicurezza, in modo da garantire uno sviluppo sicuro e sostenibile delle nanotecnologie. Per quanto riguarda la legislazione relativa alla sicurezza e all'ambiente, la valutazione di questa legislazione ha permesso di evidenziare e di valutare, in modo pertinente per ciascun testo legislativo, i percorsi di esposizione ambientale per i nanomateriali, il livello di controllo previsto in caso di eventuali rigetti di nanomateriali e i rischi collegati.

E' risultato dallo studio che l'insieme della legislazione di sicurezza e ambiente analizzata ha tenuto conto in linea di principio dei nanomateriali. Tuttavia, potrebbero insorgere problemi e queste constatazioni non sono state verificate nella pratica. L'identificazione degli agenti inquinanti è articolata, prima di tutto, intorno alla classificazione dei pericoli a norma del regolamento CLP e delle informazioni sull'esposizione.

Dunque, la sola legislazione relativa ai nanomateriali è il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del consiglio 30 novembre 2009, n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici, che all'art. 16 ha fornito le misure che hanno consentito di controllare questi agenti inquinanti mediante attività di sorveglianza e norme di sicurezza e ambiente.

### Legislazione sui prodotti cosmetici: nanomateriali

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 ha assicurato per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali un livello elevato di protezione della salute umana.

Oltre alla notifica di cui all'art. 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell'immissione sul mercato, tranne quando questi prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima dell'11 gennaio 2013.

In quest'ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra l'11 gennaio 2013 e l'11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'art. 13.

Le informazioni notificate alla Commissione devono includere almeno i punti seguenti:

- l'identificazione del nanomateriale, compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato nel preambolo agli Allegati da II a VI al regolamento (CE) n. 1223/2009;
- la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;
- una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici per i quali è prevista l'immissione sul mercato per anno;
- il profilo tossicologico del nanomateriale;
- i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui questo nanomateriale è utilizzato;
- le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

La persona responsabile può designare, tramite mandato scritto, un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne deve informare la Commissione.

La Commissione deve fornire un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico che può sostituire l'informazione da notificare.

Nel caso in cui nutra preoccupazioni inerenti alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione deve chiedere immediatamente al CSSC (Comitato scientifico per la sicurezza del consumatore) di esprimere un parere concernente la sicurezza di questi nanomateriali per l'uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione deve rendere pubbliche queste informazioni. Il CSSC deve formulare il proprio parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione.

Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione deve chiedere alla persona responsabile di fornire questi dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.

Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati siano insufficienti, la Commissione può modificare gli Allegati II e III al Regolamento stesso.

La Commissione ha reso disponibili le seguenti informazioni:

- entro l'11 gennaio 2014, la Commissione deve mettere a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito questo catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico;
- la Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro l'11 luglio 2014. L'aggiornamento della relazione deve riepilogare, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale.

La Commissione deve riesaminare periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del regolamento n. 1223/2009 relative ai nanomateriali e, se del caso, deve proporre modifiche appropriate di queste disposizioni.

La prima revisione deve essere effettuata entro l'11 luglio 2018.

## **Guida sulla valutazione di sicurezza di nanomateriali in cosmetica**

In termini di salute e di sicurezza dei lavoratori devono essere intesi come nanomateriali quelli prodotti intenzionalmente in laboratorio o a livello industriale, escludendo, dunque, tutto il particolato che esiste in natura e tutto quello che è prodotto casualmente dall'uomo.

In generale, conoscere la tecnica di produzione è importante per i lavoratori coinvolti in tutta la filiera produttiva, compreso lo smaltimento e/o il riciclaggio, perché a seconda della tecnica utilizzata cambia l'eventuale rischio associato al nanomateriale/nanotecnologia.

Analogamente è importante conoscere la nanotecnologia nella sua applicazione come prodotto finito, nelle caratteristiche chimicofisiche e nelle eventuali proprietà biologiche, nonché modalità e destinazione d'uso per potere azzerare quanto più possibile l'insorgenza di incidenti/inconvenienti associati.

Presupposto necessario per una valutazione efficace dei rischi associati e per predisporre misure di prevenzione e di protezione per la salute e la sicurezza degli esposti e dell'ambiente, quindi, è conoscere in tutti i casi, sia esso in corso di produzione sia come prodotto finito, le proprietà chimico-fisiche e biologiche dei nanomateriali, cioè la struttura, il peso molecolare, la composizione, la reattività, la stabilità, il grado di purezza, la variabilità del prodotto, la solubilità, la distribuzione dimensionale delle nano particelle, lo stato di dispersione/agglomerazione ecc.

Di fatto, a oggi, la valutazione e la gestione dell'eventuale rischio associato alle nanotecnologie non sono ancora uniformate. E' per questo che la Commissione europea ha invitato i vari Stati membri ad avere un approccio responsabile nello sviluppo delle attività correlate ai nanomateriali/nanotecnologie e di operare nel rispetto del "principio cautelativo", cioè di applicare il livello più alto di protezione in ogni specifico settore produttivo e di utilizzo in attesa di ulteriori sviluppi nelle conoscenze nano-scientifiche.

Recentemente, è stato richiesto al Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori di esprimere la propria opinione in merito all'uso dei nanomateriali nei prodotti cosmetici [1].

In questa richiesta d'opinione è stato domandato al Comitato di elaborare una serie di linee guida sui principali punti relativi all'uso di nanomateriali quali:

- gli elementi essenziali che devono far parte del dossier di sicurezza per la valutazione dei nanomateriali nei prodotti cosmetici, sulla base dei requisiti per la notifica *premarket*, elencati dall'art. 16, regolamento (CE) n. 1223/2009, sui prodotti cosmetici;
- la possibilità di sviluppare criteri e condizioni che permettano la valutazione della sicurezza dei nanomateriali utilizzando un approccio basato sulla categoria piuttosto che effettuando una valutazione caso per caso;
- l'idoneità dei metodi sperimentali alternativi (già validati per la valutazione delle sostanze chimiche convenzionali) per la valutazione di nanomateriali alla luce del corrente divieto (dal 2009) di sperimentazione animale applicato nell'Unione europea;
- le caratteristiche dei nanomateriali che dovranno essere testate tramite metodi sperimentali alternativi (relativi ai parametri tossicologici) di nuova sperimentazione e/o nuova convalida, quando entrerà in vigore il divieto assoluto di effettuare sperimentazione animale (marzo 2013).

Il documento è strutturato in separate sezioni che riguardano i requisiti per la valutazione della salute e della sicurezza:

- caratterizzazione chimico-fisica;
- valutazione dell'esposizione;
- identificazione del pericolo e caratterizzazione dose-risposta;
- valutazione del rischio.

#### **Requisiti per la valutazione dei nanomateriali in cosmetica**

Nel regolamento (CE) n. 1223/2009, all'art. 2 è stato definito come "*nanomateriale*" ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm.

Il regolamento ha voluto coprire principalmente quei nanomateriali che sono prodotti intenzionalmente e che sono insolubili/parzialmente solubili o biopersistenti (per esempio, metalli, ossidi metallici ecc.) e non quei nanomateriali che sono solubili o degradabili/non-persistenti nei sistemi biologici (per esempio, liposomi, emulsioni ecc.).

L'art. 16, regolamento (CE) n. 1223/2009, ha richiesto che qualsiasi prodotto cosmetico contenente nanomateriali sia notificato alla Commissione sei mesi prima di essere collocato sul mercato e l'art. 19 ha richiesto che gli ingredienti siano etichettati (nome dell'ingrediente, seguito da "nano" tra parentesi).

Nel caso ci siano alcune preoccupazioni sulla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione è tenuta a riferire al Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (CSSC) per la valutazione.

### Caratterizzazione chimico-fisica

Le proprietà, il comportamento e gli effetti biologici dei nanomateriali possono essere influenzati da un numero di parametri chimico-fisici.

In primo luogo, i dati per la caratterizzazione presentati nel dossier per la sicurezza devono dimostrare che gli stessi nanomateriali devono essere usati per un prodotto cosmetico.

Ciascun nanomateriale ha una specifica composizione (bio)chimica. Il comportamento, l'interazione e i suoi effetti sono inevitabilmente influenzati dalle nano-dimensioni (dimensioni, morfologia, area superficiale) e la natura chimica che compone il nanomateriale.

La CSSC ha raccomandato che la caratterizzazione dei nanomateriali per uso cosmetico includa la descrizione della nanoparticella pura così come è prodotta e aggiunta al prodotto cosmetico, per valutarne i suoi effetti tossicologici.

### Valutazione dell'esposizione

La valutazione dell'esposizione è il punto cruciale della valutazione del rischio globale.

I seguenti fattori sono importanti per la valutazione dell'esposizione:

- la classe di prodotto(i) cosmetico(i) in cui l'ingrediente può essere usato;
- il metodo di applicazione, *sprayed, applied and washed off* ecc.;
- la concentrazione di ingrediente nel prodotto cosmetico finito;
- la quantità di prodotto usato per ciascuna applicazione;
- la frequenza di uso;
- l'area totale di contatto con la pelle;
- la durata dell'esposizione;
- le misure prevedibili che possano incrementare l'esposizione;
- i gruppi di consumatori dove specificamente richiesto (per esempio, bambini, persone con la pelle sensibile);
- la frazione assorbita;
- l'applicazione sulle aree di pelle esposte alla luce del sole;
- tutti i modi di esposizione (dermica, orale ed esposizione per inalazione) devono essere considerati.

Lo scopo della valutazione dell'esposizione è di determinare il *systemic exposure dosage* (SED), che è il parametro più importante per calcolare il "margine di sicurezza" (**MoS**) degli ingredienti nel prodotto cosmetico, pari a

$$\text{MoS} = \text{NO(A)EL} / \text{SED}$$

dove:

- **NO(A)EL** - *no observed (adverse) effect level* definisce la più alta dose o livello di esposizione dove non sono osservati degli effetti avversi. E' il risultato di una serie di studi di tossicità, carcinogenità, riproduttività a 28 giorni o a 90 giorni con ratti, topi, conigli o cani. Il NO(A)EL è espresso in mg/kg di peso corporeo al giorno;

- **SED** - *systemic exposure dosage* - il SED di un ingrediente cosmetico è l'ammontare che si prevede possa entrare nel sangue per kg di peso corporeo e per giorno. E' espresso in mg/kg di peso corporeo al giorno; la definizione di peso corporeo è di circa 60 kg.

Il MoS è determinato al fine di identificare un potenziale rischio per effetti di salute sistemici.

A parte gli effetti sistemici, devono essere considerati anche effetti locali (per esempio, effetti sulla pelle dopo un'applicazione dermica ed effetti sul tratto respiratorio dopo un'applicazione *spray*), ma sulla base qualitativa.

### Identificazione del pericolo e caratterizzazione dose-risposta

Il rischio o potenziale tossico di un ingrediente cosmetico è valutato attraverso una serie di studi che includono *test in vitro* [2] e *in vivo* [3]. Per l'identificazione di alcuni pericoli esistono parecchi metodi *in vitro*. Comunque, informazioni sulla relazione dose-risposta che possono essere usati nello schema della valutazione del rischio presente, per esempio, NOAELs, LOAELs [4], è di solito derivata dagli studi *in vivo*.

Informazioni sulla stabilità della sostanza sottoposta a *test* è di prima importanza per l'interpretazione di qualsiasi risultato.

Le seguenti informazioni dovrebbero essere accessibili:

- tutta la letteratura scientifica più importante deve essere presente;
- qualsiasi *report* sulle esperienze epidemiologiche e/o osservazionali;
- qualsiasi nuova informazione acquisita dall'industria, dall'accademia e/o dall'agenzia dovrebbe essere sottomessa alla Commissione per essere consultata.

### Valutazione del rischio

Il rischio di un nanomateriale, dunque, è valutato dal calcolo del margine di sicurezza (MoS). Il MoS degli ingredienti in un prodotto cosmetico finito è calcolato:

$$\text{MoS} = \text{NO(A)EL/SED}$$

L'Organizzazione mondiale della sanità ha proposto come minimo valore 100 ed è generalmente accettato che il MoS debba essere almeno 100 per considerare sicuro un ingrediente cosmetico, per cui

$$\text{NO(A)EL/SED} > 100$$

Il valore 100 consiste di un fattore 10 per l'estrapolazione dall'animale all'uomo e di un altro fattore 10 prendendo in conto la variazione inter-individuale con la popolazione umana.

Il MoS è determinato al fine di identificare un rischio potenziale per effetti di salute avversi sistemici. In generale, un MoS > 100 è considerato accettabile.

La valutazione del fattore 100 (più il valore di incertezza) è stata sviluppata per gli ingredienti convenzionali e non specificamente per i nanomateriali. Comunque, al momento è usata anche per i nanomateriali (REACH, *Implementation Projects on Nanomaterials* RIPoN3).

Per i nanomateriali, il calcolo del MoS, specialmente nel caso di assorbimento molto basso per via orale, dermica e polmonare, può essere impegnativa. Nel caso di assorbimento molto basso, la validità di NOAEL negli studi tossicologici può essere dubbiosa e per le sostanze che sono a stento assorbite non può essere notato alcun effetto tossico. Comunque, in questi casi, sarà necessario studiare prima che una decisione sia presa.

### Censimento dei fabbricanti di nanocosmetici in Italia

La Direzione generale dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure del Ministero della Salute, facendo seguito a quanto predisposto recentemente dalla Commissione europea, al fine di verificare in modo preventivo la sensibilità e la consapevolezza dei fabbricanti, dei produttori di cosmetici contenenti nanomateriali, ha attivato il primo censimento dei fabbricanti italiani di nano-cosmetici.

Questo censimento è su base volontaria e ha uno scopo prettamente conoscitivo; i dati che saranno forniti dai fabbricanti non saranno oggetto né di divulgazione né di pubblicazione, ma saranno resi in modo riservato direttamente alla Commissione europea richiedente e a uso della sola autorità competente.

E' in questa politica comunitaria e sulla base delle esigenze emerse fino a oggi sulla base dello stato dell'arte dei nanomateriali-nanotecnologie che la Direzione generale dei dispositivi medici, del Servizio farmaceutico e della Sicurezza delle cure del Ministero della Salute ha:

- svolto consultazioni interdipartimentali con il gruppo Nano-Reach della Direzione della prevenzione, in tema di problematiche connesse alla registrazione delle sostanze chimiche nella nano forma (RIPoN);

- ha rafforzato lo studio di settore, promuovendo la nascita di un *network* nazionale per le nanotecnologie, la cui natura è scientifica e presso l'ISS (Istituto superiore di sanità), con il compito di raccordare di fatto gli scambi e le risultanze della ricerca sui nanomateriali/nanotecnologie anche italiana;
- ha intensificato la comunicazione con le associazioni industriali di categoria, in particolare con AIRI/Nanotec IT (Centro italiano per le nanotecnologie) con la partecipazione alla stesura del *CodeMeter* (Codice di condotta nel settore della ricerca per uno sviluppo responsabile), e UNIPRO (Associazione Italiana delle imprese cosmetiche).

### Conclusioni

Per la valutazione del rischio dei nanomateriali, il calcolo del MoS, specialmente nel caso di esposizione molto bassa per via dermica, orale e via polmonare, può essere variabile.

Nel caso in cui di l'assorbimento sia molto basso, la validità di NOAEL negli studi tossicologici può essere incerta e, per le sostanze che sono a stento assorbite, non può essere notato alcun effetto tossico.

Per la *Guidance on the safety assessment of nanomaterials in cosmetics* deve essere precisato che il campo della valutazione del rischio dei nanomateriali va man mano evolvendosi e si basa sulle conoscenze attualmente disponibili.

[1] *Guidance on the safety assessment of nanomaterials in cosmetics, giugno 2012.*

[2] *In vitro test method - metodo biologico che usa organi, sezioni di tessuti e colture di tessuti, cellule isolate e loro colture ecc.*

*Non-biological method - computer modelling, studi di interazione chimici.*

[3] *In vivo test method: test method che utilizzano animali da sperimentazione.*

[4] *LO(A)EL - Lowest Observed (Adverse) Effect Level - la più bassa dose o il livello di esposizione con un sistema di test specifici, dove sono osservati dei trattamenti avversi.*



## Nuove disposizioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro

*Il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per quanto concerne specificamente il tema della sicurezza sul lavoro, prevede numerosi interventi di semplificazione di adempimenti formali. Tra questi si segnala la norma volta a snellire la documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).*

Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - professioni-imprese24.ilsole24ore.com, 5 luglio 2013

### 1. Il Decreto 69/2013: una valutazione d'insieme

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha introdotto importanti disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative (Titolo II) che rispondono alla raccomandazione di «semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese». Si prevedono, tra l'altro, l'indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 28), semplificazioni nel settore dell'edilizia (articolo 30). Della sicurezza sul lavoro (articolo 32), in quello paesaggistico (articolo 39) ambientale (articolo 41) e nella gestione dei rapporti di lavoro (articolo 32). Ulteriori semplificazioni sono previste in materia fiscale, come le agevolazioni relative alla rateizzazione delle riscossioni (articolo 52).

Il provvedimento prosegue l'opera intrapresa con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. "Semplifica Italia") e contribuisce a completare il quadro innovativo delineato con il secondo decreto-sviluppo, dal momento che le misure previste riguardano preminentemente le imprese, pur essendo stabilite specifiche semplificazioni in particolari settori anche per i cittadini.

Le nuove misure si propongono di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

Secondo le stime del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la semplificazione amministrativa la sola la riduzione di adempimenti formali gravanti sulle imprese in materia di sicurezza sul lavoro consentirà di ridurre in modo significativo un onere valutato in 4,6 miliardi di Euro.

### 2. Le misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto concerne specificamente il tema della sicurezza sul lavoro, l'articolo 32 del decreto prevede numerosi interventi di semplificazione di adempimenti formali. Tra questi si segnala la norma volta a snellire la documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Al riguardo, si rappresenta che la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l'individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento.

L'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. La tipologia di lavori o servizi per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI si estende ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a dieci uomini giorno, intendendo per uomini giorno l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Vi sono poi norme finalizzate a evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento, rispettivamente per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prevedendo che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati.

Si dispone, inoltre, che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – possa essere effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive. Le informazioni da trasmettere sono individuate con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Si introducono, altresì, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito è stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche – INAIL, ASL, ARPA – di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL, le ASL o l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le spese per l'effettuazione delle predette verifiche sono poste a carico del datore di lavoro.

Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri. In particolare, si dispone l'esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili (articolo 88 del predetto decreto). Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell'opera).

Si dispone che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva e la Conferenza Stato-regioni) l'individuazione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento richiamato all'articolo 131 dei contratti pubblici (comma 4).

Si prevedono, infine, misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche, che riguardano, tra l'altro, la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. In particolare, viene abrogato l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, che dispone l'obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, ed è modificato l'articolo 56 del medesimo decreto, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari e le direzioni territoriali del lavoro acquisiscano dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni. Analogamente, i servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro competente prendono visione dei dati relativi alle denunce di infortuni mediante accesso alla banca dati INAIL (comma 6).

Prima di passare all'esame analitico delle disposizioni, si evidenzia che tutte le misure introdotte sul tema della salute e sicurezza sul lavoro riguardano esclusivamente adempimenti formali (la c.d. "burocrazia del lavoro"), nonché oneri informativi, ma non tocchino gli aspetti sostanziali della sicurezza, la cui effettività viene anzi rafforzata, in quanto la riduzione degli oneri amministrativi connessi agli adempimenti formali consentirà di liberare risorse per assicurare il bene supremo costituito dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sintesi, "meno carta e più sicurezza". Inoltre, le misure semplificative agevoleranno le imprese nell'individuazione degli elementi essenziali da indicare nella predisposizione della documentazione, rendendo più facile il corretto adempimento degli obblighi sostanziali (ad es. valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria) ed agevolando, nel contempo, il controllo da parte degli organi di vigilanza e la partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

### 3. Analisi delle misure di semplificazione

In seguito si evidenziano, nel dettaglio, le norme dettate dall'articolo 32 del D.L 69/2013 sul tema della semplificazione degli adempimenti di sicurezza

#### A) Rischi da interferenze nelle lavorazioni

L'articolo 32, comma 1, lett. a) prevede che l'obbligo di redazione del "documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI) possa essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovrintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale incarico venga data evidenza nel contratto d'appalto o d'opera. Viene fissato in "10 uomini-giorno" (al posto dei precedenti "due giorni") il limite entro il quale è previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI, sempre che non si tratti di esposizione a rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici o atmosfere esplosive.

All'articolo 26 del D.Lgs 81/08, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

*3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.».*

B) Valutazione dei rischi per attività a basso indice di infortuni

L'articolo 32, comma 1, lett. b), demanda ad un apposito decreto del Ministero Lavoro (da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione) l'individuazione dei settori di attività a basso indice infortunistico - da individuarsi sulla base di parametri e criteri oggettivi, ricavati dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL - per i quali i datori di lavoro possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato allegato al futuro decreto.

Sul punto occorre evidenziare la ratio normativa sottesa all'importante semplificazione introdotta dal decreto.

Nonostante infatti i recenti processi di rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati abbiano realizzato, in questi ultimi anni, importanti progressi ed elementi di significativo miglioramento, l'attuale legislazione prevenzionale è ancora oggi caratterizzata da profonde disfunzionalità e dall'assenza di aspetti di razionalità ed equilibrio nel sistema complessivo della prevenzione dei rischi lavorativi. E' infatti ancora oggi diffuso l'orientamento di adottare, come parametro di riferimento, una realtà sostanzialmente incentrata sul modello di "impresa industriale", non sempre tenendo conto della specificità e delle peculiarità delle imprese dei diversi comparti, indipendentemente dalla dimensione, nonché dalle Pmi, caratterizzate da una minore incidenza del rischio infortunistico e che incontrano difficoltà nell'adempiere agli obblighi derivanti da una legislazione oggettivamente pensata per imprese di grandi dimensioni e con rischi specifici elevati.

Ne rappresenta palese dimostrazione l'attuale configurazione dell'articolazione adempimentale, ancora oggi cadenzata in relazione alla numerosità dei lavoratori presenti in azienda e non, invece, alla rischiosità specifica dell'attività economica.

Si pensi, solo per fare tre esempi, ad uno studio professionale con due soci, ad un esercizio commerciale di semplice vendita al dettaglio con un solo dipendente, ad un ufficio con 100 dipendenti che lavorano alla scrivania.

Ebbene in tutti e tre questi casi gli adempimenti *generali* di sicurezza saranno gli stessi di un'industria manifatturiera!

La vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro è infatti applicabile ogniqualvolta vi sia un datore di lavoro, pubblico o privato, e almeno un lavoratore come definito dall'art. 2 del D.Lgs 81/08.

A tal fine non ha rilevanza la tipologia contrattuale che lega datore di lavoro e lavoratore, nè la presenza o meno di una retribuzione o la tipologia della stessa. Sono considerati infatti lavoratori anche i soggetti che sono in azienda al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore è poi equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, ecc..

La conseguenza è che il datore di lavoro che si avvalga di uno solo di tali soggetti, pur non avendo altro personale alle proprie dipendenze e pur non esercitando attività pericolose, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti *generali* di sicurezza cui è sottoposta una grande industria, ed, in particolare, dovrà valutare i rischi aziendali e redigere il relativo documento; nominare i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze antincendio e primo soccorso; nominare il RSPP, il medico competente, ove l'attività specifica lo richieda, e comunicare i nominativi ai lavoratori; fornire i dispositivi di protezione individuali ai lavoratori; formare gli addetti antincendio; gli addetti al primo soccorso; formare sé stesso (se svolge direttamente le funzioni di Rspp).

Tale atteggiarsi della normativa prevenzionale – oltre ad essere profondamente iniqua – distorce la concorrenza tra imprese senza nulla aggiungere in termini di accrescimento delle tutele.

La soluzione scelta dal legislatore si muove nell'ottica di riorientare e riorganizzare i livelli generali di tutela, associando a ciascuna attività economica specifici *standards* di sicurezza graduati in relazione al rischio infortunistico peculiare di quell'attività. In questa direzione il decreto ha previsto, per le *imprese rientranti nei settori di attività a basso rischio infortunistico, proprio in ragione della constatata limitata pericolosità delle attività svolte*, di attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi sulla base di un modello semplificato.

All'articolo 29 del D.Lgs 81/08:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;

2) dopo il comma 6-bis del D.Lgs 81/08 sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.»;

#### C) Formazione e aggiornamento per RSPP e ASPP

All'articolo 32, comma 1, lett. c) viene previsto, nei casi di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, il riconoscimento del credito formativo nelle ipotesi di sovrapposizione, in tutto o in parte dei contenuti dei percorsi formativi corrispondenti a quelli già erogati.

All'articolo 32 del D.Lgs 81/08, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.».

#### D) Formazione e aggiornamento per i lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti lavoratori per la sicurezza

Analogamente alla lettera che precede, all'articolo 32, comma 1, lett. d) viene previsto il riconoscimento del credito formativo sulla formazione già erogata, per durata e contenuti, al fine di evitare una sovrapposizione degli stessi nel caso di svolgimento di più percorsi formativi in capo ad uno stesso soggetto lavoratore.

All'articolo 37 del D.Lgs 81/08, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

*«14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»*

E) Notifiche all'organo di vigilanza

All'articolo 32, comma 1, lett. e) dispone che la comunicazione agli organi di vigilanza degli elementi informativi relativi ai nuovi insediamenti produttivi – oggi regolamentata dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 – sia effettuata nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 160 del 2010. Le informazioni da trasmettere vengono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, unitamente alla predisposizione di modelli uniformi da utilizzare per le relative comunicazioni. Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravii per l'impresa. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo in oggetto prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all'evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell'adempiere agli obblighi di legge.

L'articolo 67 del D.Lgs 81/08 è sostituito dal seguente:

*«Art. 67. – (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). – 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:*

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;*
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.*

*2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.*

*3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.*

*4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.*

*5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.»*

## F) Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

La procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, commi 11-13 del D.Lgs n. 81 del 2008 è estremamente complessa e non agevola le imprese nell'adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile, in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall'attuale disciplina.

L'articolo 32, comma 1, lett. f) equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso.

La predetta equiparazione risponde anche all'esigenza espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell'art. 71 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo.

Nel dettaglio, l'articolo riduce da 60 a 45 giorni il termine entro il quale l'Inail deve provvedere alla prima verifica periodica delle attrezzature su richiesta del datore di lavoro. Viene introdotto l'obbligo per gli organi di vigilanza (Inail, Asl, Arpa) di comunicare entro 15 giorni dalla richiesta delle verifiche successive la propria impossibilità ad effettuare tali verifiche, consentendo al datore di lavoro di rivolgersi a soggetti privati abilitati.

All'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

*«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le*

*ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.*

*12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.».*

## G) Semplificazione degli adempimenti nei cantieri

All'articolo 32, comma 1, lett. g) e h) viene esclusa l'applicazione della disciplina di cui al Titolo II (cantieri temporanei o mobili) del d.lgs. 81/08 ai piccoli lavori di durata inferiore a 10 uomini giorno e che siano finalizzati alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture per servizi

Vengono introdotte semplificazioni per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri mobili e temporanei.

«Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.»

#### H) Comunicazioni all'organo di vigilanza

All'articolo 32, comma 1, lett. i), l), m) ed n), viene previsto che nei casi riguardanti le esposizioni a rischi chimici, cancerogeni, fisici o biologici, le comunicazioni possano essere effettuate in via telematica, anche dagli Organismi paritetici o dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

All'articolo 225, comma 8, del D.Lgs 81/08 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

All'articolo 240, comma 3, del D.Lgs 81/08 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

All'articolo 250, comma 1, del D.Lgs 81/08 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.»;

All'articolo 277, comma 2, del D.Lgs 81/08 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».

#### I) Termini per l'adozione dei decreti

Il comma 2 dell'articolo 32 dispone che i decreti per l'individuazione delle attività a basso rischio e per l'adozione di un modello semplificato del piano operativo di sicurezza nei cantieri siano emanati rispettivamente entro 90 giorni ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

#### L) Contratti pubblici per appalti, servizi e forniture

Commi 4 e 5 dell'articolo 32 demandano ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la definizione di modelli semplificati per la redazione dei piani di sicurezza sostitutivi dei piani di sicurezza e coordinamento.

#### M) Denunce degli infortuni

All'articolo 32, commi 6 e 7 vengono introdotte modifiche al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), abrogando l'art 54 e disponendo nei commi successivi che le autorità di pubblica sicurezza locali, portuali o consolari e le direzioni provinciali del lavoro acquisiscano telematicamente dall'Inail i dati relativi alle denunce degli infortuni. Tali modalità diverranno operative a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto costitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione) previsto dal comma 4 dell'art. 8 del d.lgs. 81/08.

A) Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 54 è abrogato a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all'articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di pubblica sicurezza, le aziende sanitarie locali, le autorità portuali e consolari, le direzioni territoriali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.»;

2) al secondo comma, l'alinnea è sostituito dal seguente: «Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro – settore ispezione del lavoro procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL, ad un'inchiesta al fine di accertare:»;

3) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

B) Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento.

N) Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

L'articolo 35, infine, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, siano adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento).

Ciò per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analoga attività perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dal "testo unico" di salute e sicurezza dall'articolo 3, comma 13, seppur in relazione ai soli lavoratori agricoli (il relativo decreto, elaborato tenendo conto di quanto previsto da un apposito "avviso comune" tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento).

All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.».

#### 4. Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie

Si ritiene utile evidenziare, da ultimo, che l'articolo 9, comma 2, del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione" ha introdotto una rilevante modifica al comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in tema di rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. L'originaria disposizione normativa prevedeva, infatti, che esse fossero rivalutate ogni cinque anni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Il nuovo comma 4-bis, come modificato dal decreto in commento, precisa ora che la rivalutazione avvenga nella misura del 9,6% e che le maggiorazioni conseguenti siano destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In buona sostanza si aumenta la rivalutazione degli importi delle contravvenzioni e si destinano le maggiori somme ad iniziative promozionali.

#### Sicurezza sul lavoro: i nuovi aumenti delle sanzioni

*Il D.L. n. 76/2013 interviene non solo sul sistema sanzionatorio del D.Lgs n. 81/2008 ma, addirittura, aumenta di circa il 10% le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste anche da altri provvedimenti normativi. Il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti con lettera circolare 2 luglio 2013, prot. n. 12059*

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, n. 29, 12 luglio 2013

A distanza di pochi giorni della pubblicazione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, il Governo ha emanato il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre misure finanziarie urgenti" che, tuttavia, almeno per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro appare di segno nettamente opposto al precedente; infatti, mentre il D.L. n. 69/2013 ha apportato alcune semplificazioni a una serie di obblighi gestionali a carico delle imprese il D.L. n. 76/2013, invece, interviene essenzialmente sul sistema sanzionatorio rimodulandolo ma in forte aumento cadendo così come un macigno, soprattutto sui datori di lavoro e non solo, specie se si considera che gli istituti del ravvedimento operoso prescrizione obbligatoria e regolarizzazione amministrativa continuano a essere inspiegabilmente esclusi da qualsiasi

intervento di riforma finalizzato a mitigarne gli effetti rispetto a un quadro, come quello italiano, in cui le imprese incontrano sempre più maggiori difficoltà finanziarie a fronteggiare la gravissima crisi economica in atto.

Invece, il D.L. n. 76/2013, sul quale il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti con lettera circolare 2 luglio 2013, prot. n. 12059, in evidente controtendenza rispetto a tale realtà è intervenuto non solo sul sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 81/2008 ma ha addirittura aumentato di circa il 10% le sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste anche da altri provvedimenti normativi; inoltre, un intervento tutto sommato marginale è stato compiuto in materia di somministrazione di lavoro.

### **L'aumento delle ammende e delle sanzioni amministrative**

L'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 76/2013, infatti, ha novellato il comma 4<sup>bis</sup> dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, ed ha riscritto completamente e in modo peggiorativo il sistema d'indicizzazione delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie che era stato introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009; infatti, mentre originariamente tale meccanismo di adeguamento quinquennale era previsto senza però alcuna specificazione procedurale unicamente per le sanzioni stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, come accennato il D.Lgs. n. 76/2013, ha esteso lo stesso anche alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme antinfortunistiche stabilite da altri atti aventi forza di legge.

Si tratta, quindi, di un aumento generalizzato che rimane, comunque, ancora agganciato al meccanismo d'indicizzazione in base al quale tali sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Tali modifiche, tuttavia, hanno anche un effetto immediato in quanto il novellato comma 4<sup>bis</sup> dell'art. 306 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che "*In sede di prima applicazione*" (ma non si capisce quale sia visto che la disposizione originaria, sia pure come detto con una più ridotta portata, è stata introdotta già nel 2009) la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%, senza arrotondamenti come precisato dal Ministero del lavoro nella citata lettera circolare 2 luglio 2013, e che le maggiorazioni sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento d'iniziativa di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro (*si veda la tabella*).

Pertanto, dal 1° luglio 2013, sono aumentate anche le sanzioni in materia di visite preassuntive, di tesserino identificativo negli appalti, di cantieri temporanei e mobili, di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze negli appalti (Duvri), di Durc(1) ecc.; tuttavia, il riferimento generico alle ammende previste per le contravvenzioni in materia d'igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste anche da altri "*atti aventi forza di legge*" rischia di generare nuove incertezze interpretative circa i provvedimenti interessati da tale meccanismo e da questo aumento immediato del 9,6%.

Questo ulteriore profilo problematico, non preso in considerazione nella predetta lettera circolare 2 luglio 2013, emerge con particolare forza nel caso di quei provvedimenti che hanno quale finalità principale la tutela di altri interessi e che di riflesso tutelano il diritto alla salute dei lavoratori come, ad esempio, nel caso del D.Lgs. n. 334/1999, in materia di attività a rischio d'incidente rilevante, e del D.Lgs. n. 40/2000, in materia di trasporto di merci pericolose. Inoltre, per quanto riguarda i destinatari è bene precisare che gli aumenti non riguardano solo i datori di lavoro ma anche i dirigenti, i preposti, i lavoratori e altri soggetti come i coordinatori nei cantieri temporanei mobili, il medico competente, i progettisti, i fabbricanti, gli installatori, i venditori, nonché i committenti (anche privati) degli appalti di lavori edili, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013.

Le principali sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente previste dall'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 in vigore dal 1° luglio 2013	
Illecito	Sanzione
Omessa valutazione dei rischi ( <i>art. 29, comma 1</i> ) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi ( <i>art. 29, comma 1</i> ) Valutazione dei rischi o redazione del documento senza la collaborazione del Rspg e del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria ai sensi dell'art. 41 ( <i>art. 29, comma 1</i> )	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2.740 a 7.014,40(1)(2)
Valutazione dei rischi e redazione del documento senza la preventiva consultazione del rappresentante dei lavoratori ( <i>art. 29, comma 2</i> )	Ammenda da euro 2.192 a 4.384(1)
Mancata revisione della valutazione dei rischi nelle ipotesi previste ( <i>art. 29, comma 3</i> ) Mancato aggiornamento del documento di valutazione entro 30 giorni ( <i>art. 29, comma 3</i> )	Ammenda da euro 2.192 a 4.384(1)
Omessa nomina del Rspg ( <i>art. 17, comma 1, lett. b</i> )	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2.740 a 7.014(1)
Mancata frequenza ad un apposito corso di formazione in materia di sicurezza da parte del datore che intende svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( <i>art. 34, comma 2</i> )	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2.740 a 7.014,40(1)
Mancata consegna al Rls, a seguito della sua richiesta, di copia del documento di valutazione dei rischi ( <i>art. 18, comma 1, lett. o</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 822 a 4.384
Mancata custodia del documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi ( <i>art. 29, comma 4</i> )	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.740 a 7.233,60
Omessa informazione dei lavoratori ( <i>art. 36, commi 1 e 2</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20

Omessa formazione dei lavoratori ( <i>art. 37, comma 1</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20
Omessa formazione del dirigente e del preposto ( <i>art. 37, comma 7</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20
Omessa formazione del RIs ( <i>art. 37, comma 10</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro ( <i>art. 18, comma 1, lett. z, prima parte</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.644 a 6.576
Mancata convocazione nelle unità produttive con più di 15 lavoratori della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 ( <i>art. 18, comma 1, lett. v</i> ) e in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori ( <i>art. 35, comma 4</i> )	Ammenda da euro 2.192 a 4.384
Mancato svolgimento della riunione di prevenzione periodica ex art. 35 sugli argomenti previsti dal comma 2: a) <i>il documento di valutazione dei rischi;</i> b) <i>l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;</i> c) <i>i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;</i> d) <i>i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori</i>	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.192 a 7.234
Omessa nomina medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti ( <i>art. 18, comma 1, lett. a</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.644 a 6.576
Omessa fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali, sentito il Rspg e il medico competente (( <i>art. 18, comma 1, lett. d</i> )	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.644 a 6.576

Mancata informazione al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente ( <i>art. 18, comma 2</i> )	Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a 4.932
<p><b>Note:</b></p> <p>(1) Sanzione a carico del solo datore di lavoro.</p> <p>(2) Si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende a maggior rischio di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p> <p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività in edilizia disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>	

### La tutela del lavoratore nella somministrazione

L'altra modifica in materia di sicurezza del lavoro introdotta dal D.L. n. 76/2013, è contenuta al comma 6, dell'art. 9, che novella l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, e stabilisce che nella somministrazione di lavoro, in cui l'utilizzatore ha la titolarità dei poteri direttivi e di controllo in virtù del carattere dissociativo che contraddistingue tale istituto, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto non solo a condizioni di base di lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte, ma al rapporto trova anche integrale applicazione la disciplina del D.Lgs. n. 81/2008.

Si tratta, in effetti, solo di una disposizione di coordinamento formale tra i due complessi normativi ma da un punto di vista sostanziale non apporta alcuna novità in quanto già l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, prevedeva espressamente che fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono a carico dell'utilizzatore considerato, quindi, come "datore di lavoro di fatto" del lavoratore del somministratore (2).

### Considerazioni conclusive: la necessità di un intervento sugli strumenti di ravvedimento operoso per la sanatoria degli illeciti

L'intervento varato in materia di sicurezza del lavoro con il D.L. n. 76/2013, che determina un aumento generalizzato delle sanzioni appare poco coerente sia con l'obiettivo principale del provvedimento (il rilancio dell'occupazione) che con le risultanze (positive) sul trend infortunistico e gli indirizzi espressi appena qualche giorno fa dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D.Lgs. n. 81/2008) nel documento del 29 maggio 2013, contenente una proposta di strategia nazionale per la prevenzione, e con gli obiettivi di rilancio dell'economia del D.L. n. 69/2013; inoltre, desta anche delle perplessità la stessa misura dell'aumento influenzata dalle ben note dinamiche negative dei prezzi al consumo degli ultimi anni che avrebbe richiesto un temperamento.

A tutto ciò poi si aggiunge l'immobilismo sugli strumenti di ravvedimento operoso per la sanatoria degli illeciti; l'aver inasprito ulteriormente le sanzioni in un momento storico in cui le imprese si trovano quasi tutte in una situazione di equilibrio precario senza l'introduzione di correttivi all'istituto della prescrizione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 758/1994 (3), appare francamente incomprensibile; occorre rilevare che da tempo ormai immemorabile è stata invocata, anche con il supporto dato dagli orientamenti favorevoli di parte dell'autorità giudiziaria (4), l'introduzione della possibilità di rateizzare la somma da pagare a seguito della prescrizione impartita dagli organi di vigilanza: trenta giorni sono oggettivamente troppo pochi per il

pagamento quando gli importi sono elevati e ciò potrebbe costringere in questi casi molti datori di lavoro a cessare l'attività o ad avventurarsi in un procedimento giudiziario, con inevitabili ricadute negative anche sul piano occupazionale.

La speranza, pertanto, è che in sede di conversione in legge il Parlamento apporti delle modifiche al D.Lgs. n. 76/2013, che tengano conto di tali criticità e che mettano da parte su questa materia le mere logiche di cassa.

**(1)** L'art. 90, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce in materia di edilizia che il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia del Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'omessa trasmissione comporta l'applicazione in capo a tali soggetti della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 (art. 157, comma 1, lett. c), che per effetto del D.L. n. 76/2013 a partire dal 1° luglio 2013 è elevata da un minimo di euro 548 ad un massimo di euro 1.972,80.

**(2)** 5. Il somministratore, infatti, secondo l'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003, ha l'obbligo d'informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994, ora D.Lgs. n. 81/2008 (cfr. anche accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 in materia di formazione). Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ha l'obbligo d'informare il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. L'utilizzatore, inoltre, è tenuto ad osservare nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Si osservi anche che il somministratore ha altresì l'obbligo di compiere la verifica preliminare per accertare che l'utilizzatore abbia effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008 (art. 20, D.Lgs. n. 276/2003).

**(3)** Tramite tale istituto il trasgressore può sanare l'illecito penale di natura contravvenzionale commesso, punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, ottemperando correttamente alla prescrizione impartita ed entro il termine fissato dall'organo di vigilanza, e versando entro il termine perentorio di 30 giorni una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (cfr. *Ministero del lavoro, circ. 14 maggio 2004, n. 665; Cass. pen., sez. III, 31 marzo 2005; Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2009*).

**(4)** Cfr. Procura della Repubblica di Milano, direttiva 29 maggio 1999.

## Antincendio e prevenzione incendi

**Quando utilizzare la deroga nella prevenzione incendi?**

*A volte può capitare che i soggetti, sottoposti ai controlli di prevenzione incendi per le attività indicate all'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, non possano rispettare integralmente la specifica normativa di prevenzione incendi (cosiddetta norma di carattere verticale) perché particolari esigenze tecnico-produttive lo impongano o per motivi connessi alla particolare conformazione dei luoghi di lavoro, delle specificità dei cicli di lavorazione ecc., insomma, siano costretti a ricorrere all'istituto della "deroga" a causa delle intrinseche "peculiarità caratteristiche dell'attività".*

*Basti pensare, per esempio, agli insediamenti e agli edifici realizzati in un arco temporale misurabile in decenni, non modificabili con interventi strutturali e impiantistici invasivi, dove non è possibile prescrivere soluzioni deterministico-prescrittive valide per tutte le situazioni. E' rilevante, in tutte queste ipotesi, la necessità di attuare misure ritagliate sulle esigenze di singoli ambiti laddove, oggettivamente, non possono essere resi conformi alle disposizioni generali. In tutti questi casi è prevista, quindi, la possibilità di presentare, da parte degli interessati, anche per attività che non rientrano tra quelle soggette ai controlli ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, un'istanza motivata di deroga al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.*

Pasquale Labate, Il Sole 24 ORE – Ambiente & Sicurezza, 9 luglio 2013, n. 13

**PREVENZIONE - ANTINCENDIO - DEROGHE - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA'**

La deroga ha costituito, dal punto di vista sostanziale, una vera e propria "eccezione" al principio generale che ha caratterizzato il panorama delle disposizioni antinfortunistiche, proprio perché la loro natura tassativa non ha consentito di essere sostituite con altre reputate equivalenti. Infatti, di fronte alle specifiche indicazioni normative, all'interessato non è rimessa, di regola, alcuna discrezionalità nella scelta dei dispositivi e degli accorgimenti che devono essere adottati.

In effetti, i bisogni primari sono tutelati dalla legislazione dello Stato attraverso le cosiddette regole tecniche che hanno acquistato, in questo modo, "valore cogente" o "inderogabile", cioè, contengono un comando che non ammette eccezioni per cui i destinatari non possono disporre diversamente; pertanto, l'applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli.

La deroga antincendio ha seguito, pertanto, l'indirizzo che la stessa giurisprudenza da sempre ha insegnato, secondo il quale le misure di sicurezza possono essere attuate, semmai, in misura maggiore e mai minore o diversa rispetto a quanto prescritto dalla legge.

Secondo il parere della Suprema Corte [1] "*gli accorgimenti di sicurezza stabiliti per legge sono il risultato di calcoli preventivi fatti secondo i dettami della tecnica e le acquisizioni dell'esperienza. Invece i dispositivi unilateralmente apprestati dal datore di lavoro rappresentano il frutto di apprezzamento soggettivo tendenzialmente influenzato da interesse personale*".

Dal punto di vista formale, invece, la deroga ha costituito un endoprocedimento che si è innestato in maniera prodromica rispetto alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, nonché al rilascio del certificato di prevenzione incendi, e ha come scopo la predisposizione di un provvedimento parziale, qual è appunto la deroga, necessario per il completamento dell'intero procedimento stesso. La deroga è nata, dunque, come uno strumento eccezionale, per differenziare, caso per caso, quelle misure di sicurezza che dovrebbero essere uguali in tutte le attività dello stesso tipo; purtroppo, con il passare del tempo, questa procedura ha subito un

utilizzo sempre maggiore, non sempre rispettosa, però, delle effettive esigenze della sicurezza antincendio, le quali sono prese in considerazione soltanto in un secondo tempo e tardivamente.

Infatti, è stato registrato un sensibile aumento di richieste di deroga successive, per errori di progettazione, che però dissimulano i veri moventi diretti a eludere la normativa e riconducibili, oltre che a opportunità economiche, anche a necessità di carattere funzionale o estetico.

In ogni caso, l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi, secondo un nuovo orientamento [2], proprio al fine di uniformare i criteri di ammissibilità della deroga, non deve rappresentare un obiettivo da perseguire a "ogni costo", fino a respingerne la richiesta per inammissibilità, ma piuttosto costituire uno stimolo alla ricerca di nuove soluzioni progettuali diverse da quelle tecniche come, per esempio, quelle di ricerca di:

- soluzioni architettoniche innovative e sperimentazione di materiali;
- nuove tecnologie costruttive;
- soluzioni tecniche legate a problematiche locali, economiche ecc.

### **Le condizioni e i presupposti della deroga**

La deroga può essere richiesta solo se esistono condizioni tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente e unicamente per aspetti di sicurezza antincendio regolamentati da specifiche norme tecniche; quindi, non può essere richiesta rispetto a eventuali prescrizioni impartite dal Comando provinciale relative ad aspetti di prevenzione non normati.

Pertanto, è necessario che i Comandi accertino sempre preventivamente la reale proponibilità della deroga stessa.

Questa proponibilità sussiste, quindi, solo in presenza di entrambi i due presupposti:

- esistenza di una norma (o criterio generale) dalla quale si intende derogare;
- individuazione di misure, di provvedimenti, di accorgimenti e modi di azione che garantiscano le note condizioni di sicurezza equivalente.

Per questo asserto, quindi, la proposta di modificazione di una prescrizione non è di regola risolvibile in regime di deroga nel caso in cui la prescrizione stessa risulti, non già dall'applicazione di una norma (che nel caso di specie potrebbe non esistere o non essere applicabile), ma da un complesso di valutazioni tecniche del competente organo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In questa ipotesi, infatti, l'organo competente del Corpo è in grado di valutare la possibilità o meno di modificare direttamente la propria precedente prescrizione con altra che consegua un equivalente livello di sicurezza, senza che questo renda necessario un procedimento di deroga.

Le richieste di deroga dovranno anche sempre contemplare la chiara individuazione delle misure compensative e la valutazione del grado equivalente di sicurezza che si ritiene conseguito con le misure stesse. In tal caso è necessario spingersi oltre i normali adempimenti descritti, indicando misure di sicurezza suppletive che compensino il mancato rispetto della norma considerata, tanto che la documentazione tecnico-illustrativa dovrà evidenziare in modo esauriente il motivo della deroga e le misure alternative proposte che garantiscano una sicurezza equivalente a quella richiesta dalla normativa. E' necessario escludere, in ogni caso, la proposta di accoglimento di deroghe su motivazioni generiche.

La documentazione tecnica a corredo della richiesta di deroga deve essere integrata da una valutazione sul "rischio aggiuntivo" conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni alle quali si intende derogare e delle misure tecniche ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo. La valutazione delle misure tecniche compensative, da adottare in alternativa, sono lasciate alla discrezionalità dell'organo tecnico competente, cioè del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi (CTR).

### Le modalità di presentazione dell'istanza di deroga

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente procedurale, l'istanza di deroga deve essere presentata al Comando VVF competente per territorio, il quale la deve esaminare e, con proprio motivato parere, la deve trasmettere entro trenta giorni alla Direzione regionale.

Alla luce del recente D.M. 7 agosto 2012[3], la relativa domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa tecnica di prevenzione incendi deve descrivere dettagliatamente gli aspetti normativi di sicurezza antincendio ai quali si intende derogare, nonché spiegare i motivi per cui è impossibile l'osservanza integrale della norma, in particolare, deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o di società, del suo legale rappresentante;
- specificazione dell'attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di deroga;
- disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- descrizione delle misure tecniche compensative che si intendono adottare.

Sempre all'istanza devono essere allegati:

- la documentazione tecnica, a firma di un professionista antincendio, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al D.M. 7 agosto 2012, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative di prevenzione incendi alle quali si intende derogare e dall'indicazione delle misure ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- l'attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di domanda di deroga in materia di "approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", la relativa documentazione tecnica prevista, a firma di professionista antincendio, deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni alle quali si intende derogare e dalle misure tecniche ritenute idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell'approccio ingegneristico, compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) [4].

Per le deroghe, la durata del servizio di prevenzione incendi, finché non sarà adottato il previsto decreto che stabilirà il nuovo importo dei corrispettivi dovuti per i servizi di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 139/2006, è riportata nella tabella di cui all'Allegato VI al D.M. 4 maggio 1998, ancora vigente, ed è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.

Ravvisata, infine, la necessità, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, legge 10 agosto 2000, n. 246 [5], di procedere alla rideterminazione delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di recente, con il D.M. 2 marzo 2012 [6], sono stati aggiornati gli importi dei corrispettivi dovuti dagli enti e dai privati, per i servizi di prevenzione incendi per le attività soggette, determinati in base alle tariffe orarie stabilite e alla durata dei medesimi servizi, indicata attualmente nell'Allegato VI al D.M. 4 maggio 1998.

Infine, un'eccezione temporale, rispetto alla procedura generale, è stata introdotta dall'art. 5, D.M. 22 febbraio 2006 [7], per gli edifici e/o i locali destinati a uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'Allegato stesso.

In tal caso, gli interessati possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio domanda motivata per l'ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte. Il Comando deve esaminare la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento e deve esprimere un proprio motivato parere la cui osservanza è rimessa alla diretta responsabilità del titolare dell'attività.

Restano validi i riferimenti relativi alla trasmissione della documentazione alla Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco.

Anche questa richiesta di parere è rientrata tra i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e l'importo dovuto è calcolato in base a una durata del servizio pari a sei ore.

### **Gli aspetti tecnico-procedurali della deroga**

Quindi, sarà cura del Comando provinciale, accertata la completezza della documentazione presentata, nonché la consistenza e la validità delle motivazioni dell'istanza, esprimere il proprio parere motivato del relativo procedimento di valutazione, mediante una relazione redatta a cura di un funzionario Vigile del Fuoco (istruttore) incaricato da parte del Comandante provinciale.

Il parere così espresso può avere esito favorevole all'eventuale concessione della deroga;

per rendere questo conforme alla legge, deve evidenziare le carenze rispetto alle norme tecniche o ai criteri generali e illustrare l'efficacia delle soluzioni alternative proposte per controbilanciare la carenza o le carenze riscontrate. Nel caso in cui, invece, il parere sia non favorevole all'accoglimento della deroga, occorre specificare le motivazioni contrarie alla sua concessione.

Inoltre, nel parere espresso, quando esso è generalmente favorevole, il Comando a sua volta può "condizionarlo", come già accade per il parere di conformità sul progetto di prima istanza, con delle ulteriori prescrizioni, le quali hanno integrato le soluzioni prospettate dall'interessato o si sono spinte, addirittura, fino alla loro completa sostituzione.

In questa fase, il Comando può esprimere anche il proprio parere favorevole sugli impegni progettuali non oggetto di deroga. In tal caso sarà inviato al richiedente un "parere di conformità sul progetto con clausola di deroga", specificando che lo stesso acquisirà efficacia autorizzativa, ai fini antincendio, solamente dopo che il CTR abbia espresso favorevolmente il proprio parere sui contenuti della richiesta di deroga e che questo parere, invece, deve essere ritenuto inefficace qualora la Direzione regionale non dovesse concedere la deroga richiesta.

Come è possibile notare, il Comando può esprimere il proprio parere favorevole sulla conformità con clausola di deroga sebbene sia stato espresso parere contrario alla concessione della deroga richiesta.

Competente all'accoglimento o meno della deroga è il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, previa acquisizione sia del parere del Comando VVF interessato che del Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi (CTR), di cui all'art. 22, comma 1, lettera .

Quindi, sarà il Direttore, dopo l'illustrazione della relazione tecnica da parte del funzionario regionale VVF incaricato del procedimento davanti al CTR (relatore), sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante, a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, dandone contestuale comunicazione al Comando, al quale la stessa è stata presentata, e al richiedente.

Il CTR può anche esprimere il proprio parere favorevole sul progetto in deroga imponendo, a propria volta, alcune prescrizioni che talvolta possono essere differenti o ulteriori rispetto a quelle dettate dal Comando. Inoltre, l'eventuale difetto nella motivazione di richiesta di deroga non può costituire motivo di rigetto ma solo una possibile manifestazione di parere negativo, quindi, sarà lo stesso CTR a esprimere, dopo una valutazione approfondita, un giudizio definitivo sull'accoglienza o meno della relativa istanza di deroga.

In particolare, il CTR è un organo tecnico consultivo territoriale che è sentito sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi e deve esprimere il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o agli impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

Questo Comitato è istituito presso l'ufficio del direttore regionale o interregionale, con decreto del Ministero dell'Interno, ed è composto da:

- il direttore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
- un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
- un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede la Direzione regionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del Comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del Comitato è nominato anche un membro supplente.

Il Comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale designato dal Direttore.

A questo punto occorre accennare alla problematica inerente alla soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, disposta dall'art. 12, comma 20, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta "*spending review*"), tra i quali rientra anche il CTR.

In particolare, questa norma ha posto un dubbio interpretativo circa l'esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, l'ambito di applicazione soggettivo della norma, l'individuazione degli uffici destinatari delle competenze e le modalità del loro esercizio.

Vista la rilevanza delle competenze affidate ai diversi organismi collegiali operanti presso gli uffici centrali e periferici, è stato richiesto, da parte del Ministero dell'Interno, un parere al Consiglio di Stato circa l'effettiva opportunità di sopprimere, tra gli altri, anche il CTR di prevenzione incendi; al momento, sebbene questa disposizione abbia previsto il trasferimento delle attribuzioni ai "*competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano*", non si conosce ancora l'esito di questo parere.

Infine, anche per l'istanza di deroga, prima della formale adozione di un eventuale provvedimento negativo circa il suo accoglimento, dovrà analogamente essere osservata la procedura prevista per il parere di conformità sul progetto *ex art. 10-*, secondo il quale sarà cura del responsabile del procedimento di deroga notificare all'interessato e, contestualmente, al competente Comando provinciale VVF, i motivi che ostano all'accoglimento della deroga, nonché vagliare la fondatezza delle eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti, presentate dall'istante entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il responsabile del procedimento dovrà comunicare motivatamente, quindi, tutti quegli elementi di carattere tecnico emersi durante la fase istruttoria, nonché l'eventuale inosservanza di normative o criteri generali di sicurezza antincendio, che ostano all'accoglimento della relativa richiesta.

In effetti, grazie all'istituto del "*preavviso di diniego*", è stato previsto in capo all'amministrazione un nuovo obbligo di comunicazione, distinto da quello relativo alla comunicazione dell'inizio dell'attività amministrativa, quando, all'esito della fase istruttoria, dovrebbe rigettare l'istanza del privato, al fine di rendere edotto quest'ultimo dei motivi che indurrebbero l'amministrazione a esprimersi negativamente dandogli modo di "*eliminare gli ostacoli dell'accoglimento della domanda, prima che essa sia definitivamente respinta*".

Le osservazioni o i chiarimenti presentati dall'istante dovranno correlarsi con i motivi esposti nella comunicazione fatta dal responsabile, di conseguenza è esclusa la possibilità di prospettare nuove soluzioni progettuali o modifiche a quelle già acquisite, giacché questa eventualità deve necessariamente essere configurata come avvio di un nuovo procedimento per il quale dovranno essere seguite le consuete procedure previste dal D.P.R. n. 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012.

La comunicazione ha consentito la predisposizione, da parte dell'interessato, di apporti utili a prospettare fatti prima pretermessi, ignorati o mal valutati; in termini più generali, ha spinto verso il completamento della cornice istruttoria nella quale andrà a svilupparsi il provvedimento finale, tenendo conto della eventuale necessità di effettuare approfondimenti in termini fattuali o tecnici (con ulteriore onere, magari, di rivolgersi a un perito per verificare i dati tecnici enunciati dall'amministrazione).

Nel caso in cui i motivi ostativi dovessero ancora permanere, sia perché l'istante non si è avvalso di questa opportunità nei termini previsti o perché le osservazioni presentate non si rivelano idonee a modificare il proposito decisionale negativo, il responsabile è tenuto a motivarne il mancato accoglimento nella determinazione finale.

In questo modo è stata attribuita all'interessato la possibilità di intervenire in materia diretta in caso di "*avviso di potenziale provvedimento di rigetto*" della istanza, con l'esplicito diritto di presentare osservazioni.

Tutto questo, da un lato può essere inteso come garanzia a che la pubblica amministrazione eviti abusi o, meglio ancora, errori di interpretazione, dando la possibilità di correggere il provvedimento *in itinere* evitando gravami consequenziali.

Si tratta, in effetti, di rendere più pregnante il dialogo tra il soggetto interessato e l'amministrazione, in un contesto procedimentale basato su un continuo e proficuo scambio di informazioni, e teso a valorizzare più l'esercizio del potere amministrativo in divenire che non il provvedimento finale.

## L'Esperto risponde



### Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

#### ■ ADEMPIMENTI PER DETRAZIONI FISCALI

**D.** *A seguito dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione riguardanti parti comuni del condominio, è stato chiesto all'amministratore di fornire ai condomini la documentazione necessaria per poter beneficiare delle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie. Per la produzione della relativa pratica, l'amministratore ha preteso, però, un compenso a parte, ritenendo che tale prestazione non rientrasse tra i compiti dell'amministratore. E' corretto questo comportamento, anche in considerazione che questi, oltre al compenso ordinario, riceve un extra per effettuare gli 'adempimenti fiscali'?*

**R.** I rapporti fra amministratore e condominio sono regolati dalle disposizioni sul mandato: in particolare, per quanto riguarda la retribuzione, dall'art. 1709 cod. civ., secondo cui - contrariamente a quanto stabilito dal corrispondente art. 1753 del codice civile previgente e, per quanto riguarda espressamente l'amministratore del condominio, dall'art. 16 del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56 - il mandato si presume oneroso. Ciò detto, al momento della sua nomina il professionista presenta un preventivo dettagliando i costi per la prestazione del proprio servizio, il quale annovera tutte le attività normalmente riconducibili a quel genere d'incarico. In merito all'ulteriore compenso previsto per gli amministratori che seguano interventi straordinari sul condominio, gli orientamenti sono antitetici tra loro. Il primo non prevede alcun ulteriore diritto per l'amministratore che si trovi meramente ad eseguire una delibera. Il secondo orientamento prevede, invece, che l'approvazione ed il controllo, con relativi conteggi, di lavori straordinari rientri tra le materie extra condominiali, poiché il beneficio è diritto del singolo. La vicenda è tutt'altro che di facile soluzione e delle pronunce giurisprudenziali (ad oggi mancanti) sarebbero utili per fare chiarezza. La scrivente, anche alla luce delle pratiche condominiali che ha avuto modo di seguire, propende per la seconda ipotesi.

(Michele Brusaterra, Il Sole 24 ORE - Codice degli Immobili Risponde, 3 luglio 2013)

#### ■ AGEVOLAZIONI SULLA CASA - ABBINATA 50%-65% PER INTERVENTI DIVERSI

**D.** *Dal luglio 2012 ho iniziato i lavori di ristrutturazione di un casale, non ancora accatastato, per il quale ho regolare permesso a costruire ed autorizzazione Asl. A giugno 2013 ho esaurito il plafond di 96.000 euro tra pagamenti del 2012 e 2013. Ora devo sostituire gli infissi. Posso utilizzare il bonus per il risparmio energetico?*

**R.** La risposta è affermativa. L'articolo 14 del Dl 63/2013 prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con esclusione degli interventi di: sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Contestualmente, è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis Codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Pertanto, anche per le spese di sostituzione degli infissi, sino al 31 dicembre 2013, si applica la detrazione per gli interventi di risparmio energetico, ivi compresi la sostituzione degli infissi che si cumula con la detrazione del 50% sino a 96.000 euro (articolo 16 Dl 63/2013). Per il

resto, nessun problema per il cumulo tra il 50% e il 65%. Nell'ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65%. Il Dm 19 febbraio 2007 prevede espressamente che la detrazione del 55% (ora 65%) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione Irpef del 36%-50%). In tale ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che, stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell'ambito della detrazione Irpef del 36%-50%, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuente può avvalersi per le medesime spese, in via alternativa, dell'una o dell'altra agevolazione, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, già agevolati ai fini del 36%-50%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico (sostituzione degli infissi), il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi di applicare la detrazione del 65 per cento, a condizione che, per le relative spese, il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 36-50 per cento, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative ad uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando in ogni caso tutti gli adempimenti previsti per l'una e l'altra agevolazione. Pertanto, se si è già raggiunto il limite massimo di spese rilevanti ai fini del 50%, è sempre possibile fruire del 65% per la sostituzione degli infissi. (Marco Zandonà Marco, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 1 luglio 2013)

#### ■ AGEVOLAZIONI SULLA CASA - LO SCONTO PER I MOBILI A LAVORI IN CORSO

**D.** *Mia figlia ha ristrutturato la prima casa di abitazione negli anni 2008-2009 e sta recuperando il 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio per dieci anni, perciò sino all'anno 2018. Vorrei sapere se il decreto legge 63 del 4 giugno 2013, che prevede sconti del 50% in dieci anni per acquisto di mobili, si può applicare in caso di acquisto di una cucina componibile del valore di circa 12.000 euro.*

-----

**R.** Si ritiene che la risposta sia negativa. L'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013 prevede che, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro), venga altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in sede di dichiarazione dei redditi). La detrazione ricalca quella già in vigore sino al 31 dicembre 2009 (allora pari al 20% da recuperare in 5 anni) e introdotta dall'articolo 2 del DL 5/2009, convertito nella legge 33/2009 e oggetto di una specifica circolare da parte dell'agenzia delle Entrate (35/E del 16 luglio 2009) cui è possibile far riferimento in attesa dell'emanazione di nuove indicazioni dell'Agenzia. Si può quindi ritenere che l'agevolazione spetti in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50 per cento. Si ritiene, infatti che non necessariamente debba trattarsi di lavori iniziati da tale data, ma che sia sufficiente che a tale data i lavori non siano ultimati. Viceversa, se l'intervento è già stato ultimato al 6 giugno 2013, come nel caso di specie (si tratta di intervento eseguito nel 2008-2009) la detrazione per l'acquisto dei mobili non compete.

(Marco Zandonà Marco, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 1 luglio 2013)

■ **AGEVOLAZIONI SULLA CASA - L'IMPIANTO ELETTRICO SI RIFÀ CON IL BONUS DEL 50%**

**D.** *Volendo rifare l'impianto elettrico completo e a norma della prima casa, mio fratello può fruire dello sconto del 65 per cento?*

-----

**R.** La risposta è negativa. Il rifacimento dell'impianto elettrico non fruisce della detrazione del 65%, ma di quella del 50%. L'articolo 14 del Dl 63/2013 prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con esclusione degli interventi di: sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione si applica solo per gli interventi di risparmio energetico e non anche per il rifacimento dell'impianto elettrico. Viceversa, si rende applicabile la detrazione del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie dall'articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e dall'articolo 16 del Dl 63/2013.

(Marco Zandonà Marco, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 1 luglio 2013)

■ **IL 65% PER I CONDIZIONATORI CON POMPA DI CALORE**

**D.** *In relazione al nuovo Dl 63/2013, gradiremmo sapere se l'acquisto di determinati beni, purché sempre in sostituzione di uno pre-esistente, può beneficiare della detrazione al 65 per cento. I beni in questione sono: climatizzatori, inverter, climatizzatori a pompa di calore. È corretto ritenere che i climatizzatori di qualsiasi tipologia beneficino della detrazione al 50 per cento, se nell'ambito ristrutturazione edilizia? Infine, i fari a led, a nostro avviso, non godono di alcuna agevolazione. Abbiamo ragione?*

-----

**R.** Per i condizionatori l'agevolazione del 65% è concessa solo se si tratta di strumenti con pompa di calore. Anche per il 2013 è possibile, per il contribuente, beneficiare dell'agevolazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 16 del Dl 63/2013) per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico. Il 50 per cento, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di questo tipo, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie. Non è, pertanto, necessario che contestualmente vengano eseguiti altri lavori di ristrutturazione. Il semplice acquisto di fari a led non fruisce della detrazione del 50 per cento. Viceversa, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, o la realizzazione di nuovi punti luce a integrazione di un impianto già esistente, con fari a led, rientra nell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

■ **REQUISITI DI TRASMITTANZA PER IL BONUS INFISSI DEL 65%**

**D.** *Sono proprietario di un villino a due piani. Ho intenzione di sostituire, in tutto o in parte, le finestre esistenti (che sono in legno e vetri semplici) con finestre di altro materiale, con vetri doppi o tripli. È possibile fruire della detrazione Irpef del 65 per cento? In caso di risposta affermativa, desidererei sapere qual è l'iter da seguire e quali sono i documenti occorrenti.*

-----

**R.** La sostituzione degli infissi fruisce della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del Dl 63/2013), a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di trasmittanza termica stabiliti nell'allegato B al Dm 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del Dm 19 febbraio 2007). Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire, il contribuente deve, in primo luogo, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto dei citati requisiti di trasmittanza termica (può essere il produttore o, se di tratta di infissi realizzati da falegname, un tecnico abilitato, ex articolo 7, commi 1-bis e 2, del Dm 19 febbraio 2007).

Circa l'ulteriore documentazione tecnica richiesta, è da evidenziare che, nell'ipotesi di sostituzione delle finestre e infissi in singole unità immobiliari (definizione in cui rientra anche il villino monofamiliare), non è più necessario acquisire l'attestato di qualificazione/certificazione energetica dell'edificio (articolo 5, comma 4-bis, del Dm 19 febbraio 2007) e che, per la scheda informativa dei lavori, può essere utilizzato lo schema contenuto nell'allegato F al citato Dm 19 febbraio 2007 (che può essere compilato direttamente dal contribuente, non essendo più richiesta la firma del tecnico abilitato). Una volta acquisita l'asseverazione (o, in sua sostituzione, la certificazione dei produttori degli elementi), che deve essere necessariamente conservata ed esibita in caso di eventuale accertamento fiscale, il contribuente dovrà inviare all'Enea (tramite il programma informatico disponibile sul sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it)) la sola scheda informativa dei lavori realizzati, entro i 90 giorni successivi all'ultimazione dell'intervento (da intendere coincidente con la data del "collaudo" delle nuove finestre, risoluzione 244/E/2007). Per ulteriori dettagli, si rinvia alla guida al 55% pubblicata su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

#### ■ VALVOLE TERMOSTATICHE E CALDAIA CONDOMINIALE

**D.** *Nel condominio dove risiedo (che si trova in Lombardia), verrà sostituita la centrale termica con una nuova a condensazione, presumibilmente a maggio 2014. Il costo per l'installazione della nuova caldaia potrà, quindi, fruire della detrazione al 65 per cento se l'opera verrà ultimata entro il 30 giugno 2014. Contemporaneamente, in base alla normativa vigente nella Regione Lombardia, verranno installati su ciascun termosifone valvole termostatiche e apparecchi di contabilizzazione che consentono di rilevare il consumo di calore erogato per singolo termosifone. Ci si chiede se, anche per le valvole termostatiche e i contatori, si potrà fruire della detrazione al 65% e se si potrà beneficiare della proroga fino al 30 giugno 2014, considerando tali interventi condominiali, anche se essi sono realizzati sui termosifoni di tutti i condòmini, di proprietà esclusiva.*

-----

**R.** La risposta è affermativa. L'articolo 14 del Dl 63/2013 prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con esclusione degli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Contestualmente, è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Tra gli interventi che fruiscono del 65 per cento, rientrano anche quelli per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) mediante l'installazione di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per tali interventi, il valore massimo della detrazione è pari a 30.000 euro (decreto attuativo 19 febbraio 2007). La messa a punto del sistema di distribuzione comprende anche l'installazione sui terminali di distribuzione delle valvole termostatiche, che sono considerate parte integrante dell'impianto. Pertanto, anche se le valvole vengono installate all'interno dei singoli appartamenti, in ogni caso, trattandosi di intervento accessorio alla sostituzione della caldaia condominiale, è possibile fruire della proroga e del potenziamento della percentuale di detrazione sino al 30 giugno 2014.

(Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

 **Appalti**
**■ DURC OBBLIGATORIO IN QUALSIASI PROCEDURA**

**D.** *Con la cooperativa per la quale lavoro abbiamo svolto lavori (multimediali) per una scuola pubblica. L'incarico è avvenuto per assegnazione diretta, senza la partecipazione ad alcuna procedura di appalto pubblico. Ora, presentata la fattura, la scuola mi chiede il Durc al fine di procedere al pagamento delle somme. Da quello che mi risulta, il Durc è obbligatorio solo nel caso di procedura di appalto, ma non nel caso di assegnazione diretta. Ho ragione?*

-----

**R.** Il Durc (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato unico che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili. Esso è obbligatorio per qualsiasi tipo di appalto (di lavori, servizi o forniture), indipendentemente dall'importo contrattuale e dalla forma di assegnazione. La fattispecie descritta dal quesito è quella di cottimo fiduciario, ossia di spesa in economia effettuata dalla scuola, posto che i soggetti pubblici, in tutti gli altri casi, sono tenuti a scegliere il contraente mediante gara pubblica. L'istituto scolastico, tuttavia, non può pretendere dalla cooperativa l'esibizione del Durc, bensì deve acquisirlo d'ufficio, nella sua qualità di pubblica amministrazione, giusto quanto stabilito dalla legge 2/2009, e anche dall'articolo 44-bis del Dpr 445/2000, introdotto dall'articolo 15 della legge 183/2011. L'erogazione, inoltre, è soggetta alla norma (legge 136/2010) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, attraverso l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ciò comporta l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alla commessa in esame esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, o attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si fa presente, infine, che è obbligatorio indicare, negli strumenti di pagamento relativi a ogni transazione, il codice identificativo di gara (Cig) e, ove prescritto dall'articolo 11 della legge 3/2003, del codice unico di progetto (Cup).

(Mario Maceroni, Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

**■ INTERVENTO SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMMITTENTE**

**D.** *In un lavoro privato in edilizia, abbiamo dato in subappalto una lavorazione. Il subappaltatore l'ha svolta in parte nel 2012 e in parte nel 2013, emettendo le relative fatture. Prima del pagamento abbiamo chiesto dichiarazione di notorietà per la regolarità in base agli articoli 35 del Dl 223/2006 e 29 del Dlgs 276/2003. Il subappaltatore non ha prodotto l'autodichiarazione, non essendo regolare con i contributi Inps da ottobre 2012. Ora chiede di saldare le fatture, versando con F24, a parziale storno del suo debito. Ci risulta che tale operazione si identifichi praticamente come una cessione del credito. Qual è l'iter corretto da seguire?*

-----

**R.** Per risolvere la questione, il committente può attivare il cosiddetto intervento sostitutivo, versando direttamente all'Inps l'importo dovuto al subappaltatore. Siffatta procedura può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel documento unico di regolarità contributiva (Durc). Qualora l'importo delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell'intervento sostitutivo, quest'ultimo deve eventualmente essere eseguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse edili), mediante il principio di proporzionalità dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante. In tal caso, il committente deve dare immediata comunicazione agli istituti (Inps, Inail), nonché alle Casse edili, dell'intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell'importo degli stessi. In occasione della verifica della regolarità contributiva, riferita all'intera situazione aziendale, i soggetti citati attivano la procedura di richiesta di regolarizzazione, ex articolo 7 del Dm (del Lavoro) 24 ottobre 2007.

Alla luce delle istruzioni operative fornite e con riferimento alla fattispecie in questione, si ritiene che il committente debba, innanzitutto, informare l'istituto in ordine all'intenzione di sostituirsi, nel pagamento dei contributi non versati, dall'appaltatore, per consentire il coordinamento con interventi eventualmente azionati da altri soggetti committenti. Ciò nell'ipotesi che parte del debito contributivo in questione sia stato maturato dal subappaltatore in relazione ad altri appalti pregressi o in corso di esecuzione e che, quindi, l'omesso versamento contributivo possa essere, a sua volta, oggetto di intervento sostitutivo di altri soggetti.

(Mario Maceroni, Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

#### ■ NEL COMPUTO METRICO ANCHE I COSTI DELLA SICUREZZA

**D.** *Dobbiamo eseguire lavori di ristrutturazione all'intera palazzina condominiale, alta 15 metri circa. Nel computo metrico estimativo posto a base d'appalto, sono riportati i costi del ponteggio e non gli oneri di sicurezza. Sono la stessa cosa o sono cose diverse? È corretta questa procedura?*

-----

**R.** La risposta è articolata, perché i costi della sicurezza, così come previsti dall'allegato XV del Dlgs 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) al punto 4.1 e seguenti, devono essere oggetto di un computo metrico estimativo, che porterà a una cifra non soggetta a ribasso nella gara di appalto (pubblica o privata che sia). Ne consegue che, nel quadro economico, si ha un totale per le opere e un totale per i costi della sicurezza. Ciò premesso, va segnalato che le spese complessive per la sicurezza si compongono di due aliquote: la prima è inclusa nel prezzo delle voci del tariffario di riferimento, mentre l'altra, non inclusa nel prezzo delle voci, va individuata dalle prescrizioni del piano di sicurezza. In particolare, la prima aliquota, inclusa nella percentuale di spese generali a carico dell'appaltatore, comprende gli oneri di adeguamento del cantiere alle prescrizioni del Dlgs 81/2008. Dal prezzo delle voci del tariffario di riferimento, sono, invece, escluse le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, effettuate esclusivamente ai fini della sicurezza, denominati oneri speciali e individuati negli specifici piani di sicurezza di ciascun cantiere. In sostanza, l'importo dei lavori del computo metrico estimativo è comprensivo anche del costo della sicurezza, nel senso che include sia la parte di spese di sicurezza compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni (nella fattispecie, la realizzazione del ponteggio) sia la parte di spese speciali non ricomprese nei prezzi. In altri termini, nel computo metrico estimativo, oltre alle voci che stimano le lavorazioni, vanno indicate anche le voci che individuano gli oneri speciali di sicurezza (essendo l'altra parte di sicurezza compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni). In definitiva, si tratta di una individuazione analitica della quota parte degli oneri della sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni utilizzate nel computo metrico estimativo, con l'aggiunta degli oneri di sicurezza speciali. Ne consegue che la somma degli oneri di sicurezza speciali e degli oneri di sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni utilizzate nel computo metrico estimativo determina le spese complessive della sicurezza non soggette a ribasso.

(Mario Maceroni, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)



#### Lavoro, previdenza e professione

#### ■ ANTIRICICLAGGIO-TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

**D.** *La mia società edile deve costruire una villa allo stato rustico su una porzione di terreno di proprietà di Tizio; viene redatto un contratto di appalto tra me e Tizio e viene valutato il lavoro in 90.000 euro; Tizio, invece di pagarmi con denaro ad ogni emissione di fattura, può pagarmi trasferendomi la restante parte del terreno, adottando la formula del "datio in solutum"? Se sì, il notaio, nel momento in cui si redige l'atto di compravendita, può crearci difficoltà in quanto non trova nei documenti la tracciabilità del denaro?*

-----

**R.** Nell'ordinamento giuridico, la datio in solutum indica la prestazione in luogo di adempimento, cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Nel caso di specie, lo schema adottato è il seguente: Caio ha realizzato una villa in base ad un contratto di appalto, ma Tizio effettua il pagamento della prestazione trasferendo a Caio, che accetta, un terreno. In tale ipotesi l'obbligazione si estingue solo se Caio, che ha realizzato la villa, accetta l'esecuzione della nuova prestazione (il terreno). Ai fini delle disposizioni antiriciclaggio (DL 223/2006) il notaio rogante (dell'atto di trasferimento del terreno) deve indicare i mezzi di pagamento. Nel caso di specie, il notaio indicherà che con riferimento all'operazione così descritta non si verifica alcun passaggio di denaro, in quanto il trasferimento del terreno è effettuato in pagamento di un'obbligazione pecuniaria che ha Tizio (appaltante) nei confronti di Caio (appaltatore). In particolare, il DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre ad avere pesantemente inciso sul regime di tassazione delle compravendite, ha disposto per le vendite di immobili l'obbligo di ricevimento da parte del notaio di una serie di dichiarazioni, rese nella forma della cosiddetta "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", prevista dal Dpr 445/2000 al fine di combattere il fenomeno dell'evasione fiscale. Devono essere quindi indicate le modalità di pagamento del prezzo. L'articolo 35, comma 22, del citato DL stabilisce, innanzitutto, che all'atto della cessione dell'immobile le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Questo significa che occorrerà indicare nel rogito tutti quegli elementi che possano servire a "rintracciare" il pagamento effettuato. Nel caso di specie, le parti dichiareranno nell'atto che il trasferimento del terreno è effettuato quale pagamento di un'altra obbligazione pecuniaria. (Nicola Forte, Il Sole 24 ORE – L'Esperto Risponde, 1 luglio 2013)

#### ■ L'INFORTUNIO DI LAVORATORI CON UN DOPPIO PART TIME

**D.** *Un lavoratore ha due distinti rapporti di lavoro part time. Presso l'azienda "Alfa" il lavoratore ha un infortunio sul lavoro. Il certificato viene presentato all'azienda Alfa, che provvede a fare la denuncia a Inail e questura. Cosa deve presentare il lavoratore all'azienda "Beta" per giustificare l'assenza? Un certificato di malattia o il certificato d'infortunio? Mi è capitato di recente che l'Inail richiedesse a "Beta" i dati retributivi per gestire l'assenza, anche in Beta, come infortunio, ma non mi è stato fornito il riferimento normativo che prevede questo comportamento.*

-----

**R.** In merito al lavoro part time svolto presso più datori di lavoro, l'Inail, con una nota del giugno 2001, ha chiarito che l'assenza del lavoratore dall'azienda per infortunio sul lavoro, anche se occasionato dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso un altro datore, va considerata comunque come infortunio. Sarà quindi onere del lavoratore infortunato comunicare il motivo dell'assenza all'altro datore di lavoro, inviando copia del certificato d'infortunio. Sempre con la medesima nota del giugno 2001, è stato chiarito che il calcolo dell'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea va fatto sul cumulo delle retribuzioni percepite nei 15 giorni precedenti l'infortunio. È questo il motivo per cui l'Inail, in fase istruttoria, chiede a tutti i datori di lavoro interessati i dati relativi alla retribuzione percepita dal lavoratore infortunato nei 15 giorni precedenti l'evento.

(Antonio Traficante Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

**■ AGLI STUDI SENZA DIPENDENTI IL DVR NON SERVE**

**D.** Uno studio associato, con due geometri e un ingegnere, senza dipendenti né tirocinanti, è obbligato a redigere il Dvr?

-----

**R.** Si ritiene che la risposta sia negativa. Infatti, dal 3 maggio 2013 il documento di valutazione dei rischi (Dvr), previsto dal Dlgs 81/2008, dev'essere redatto anche dai liberi professionisti nel cui studio vi sia la presenza di un prestatore d'opera equiparabile a "lavoratore", inteso come «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...», ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008. Si fa riferimento, quindi, a praticanti, stagisti e tirocinanti, la cui presenza, pur in assenza di "dipendenti", determina comunque la necessità di adottare il Dvr. Se, quindi, nello studio associato prestano la loro opera solo i professionisti associati, si ritiene che non scatti l'obbligo di cui alla normativa in questione.

(Alessandra Pacchioni Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)

**■ SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, IMMOBILI NON DEDUCIBILI**

**D.** Vorrei sapere se una società tra professionisti, istituita ai sensi della legge 183/2011, può dedurre il costo di un immobile strumentale, a uso ufficio, che ha acquistato e si è intestata.

-----

**R.** L'agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione 118/E del 28 maggio 2003, che i redditi prodotti dalle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo, e i compensi corrisposti devono essere assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 600/1973. A seguito di tale qualificazione, devono essere applicati i criteri di determinazione del reddito previsti dall'articolo 54 del Tuir (per il lavoro autonomo). Conseguentemente, non possono essere considerate in deduzione le quote di ammortamento di un immobile, ancorché utilizzato quale sede per lo svolgimento dell'attività professionale. L'unica eccezione, con relativa deducibilità del costo, sarebbe possibile ove l'immobile, utilizzato esclusivamente nell'attività, fosse stato acquistato nel triennio 2007-2009.

(Nicola Forte, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 8 luglio 2013)



© 2013 Il Sole 24 ORE  
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e  
Amministrazione:**  
via Monte Rosa, 91  
20149 Milano